

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-555 del 30/01/2026
Oggetto	D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. n. 28/11. Le Centurie Soc. Agr. s.s., con sede legale in Via Basiago n. 119 in Comune di Faenza. Autorizzazione Unica relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", potenza di picco pari a 985,60 kWp, sito in Comune di Forlì, Loc. Villanova - Via Bassetta snc, comprensivo di linea elettrica per la connessione dell'impianto alla rete (Codice rintracciabilità e-distribuzione S.p.A. 379630475).
Proposta	n. PDET-AMB-2026-571 del 30/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trenta GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. n. 28/11. **Le Centurie Soc. Agr. s.s.**, con sede legale in Via Basiago n. 119 in Comune di Faenza. **Autorizzazione Unica** relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **"fotovoltaica"**, potenza di picco pari a 985,60 kWp, sito in Comune di Forlì, Loc. Villanova - Via Bassetta snc, comprensivo di linea elettrica per la connessione dell'impianto alla rete (Codice rintracciabilità e-distribuzione S.p.A. 379630475).

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive - TICA)"*;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)"*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili"*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;

- il D.Lgs. 25 novembre 2024 n. 190 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 dicembre 2010, n. 28 *“Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”*;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante “Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”)”*;
- la Cartografia allegata alla Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici”*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 23 maggio 2023, n. 125 *“Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio”*;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0084824 del 04 aprile 2011 *“Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia la disponibilità di più aree”*;
- Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0098128 del 18 aprile 2011, *“Integrazioni alle “Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, ...” di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011”*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n. 13”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *“Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da da fonti rinnovabili”*;
- la Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 *“Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna DEL-2019-55 ‘Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae’ ”*;

Premesso che:

1. l'art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”* attribuiva alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, la competenza relativa all'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l'art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21.04.1999, n. 3 *“Riforma del sistema regionale e locale”* attribuiva alle Province, nel rispetto delle competenze statali, la competenza relativa all'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;

3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente alle autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 - comma 1 - lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 - comma 1 - lettera b);
4. la Legge Regionale del 30.07.2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*,
 - disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
 - sempre dall' 01.01.2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. n. 387/03 e del D.Lgs. n. 115/2008, precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23.12.2004;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 387/03, concernente *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*, che:

- al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- al comma 3 dell'art. 12, sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- allo stesso comma 3 stabilisce che l'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241/90;

Vista l'istanza pervenuta a questa Agenzia con nota acquisita al prot. n. PG/2024/95702 del 24.05.2024, da parte della Società **Le Centurie Soc. Agr. s.s.** con sede legale in Via Basiago n. 119 in Comune di Faenza (CF/P.IVA 02736990397), con cui è stata presentata istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio (ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03) di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 985,60 kWp, da realizzare in Comune di Forlì, Loc. Villanova - Via Bassetta snc;

Dato atto che l'istanza è stata presentata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 e che pertanto, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del medesimo Decreto, ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni;

Precisato che l'idoneità dell'area agricola per la realizzazione dell'impianto è stata attestata, in fase di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-ter) punto 1) del D.L. n. 199/2021 e s.m.i.;

Premesso che:

- l'istanza di cui trattasi è stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 63 del 15.05.2024 (art. 5), ma prima della conversione in legge dello stesso;
- l'interpretazione dell'art. 5 del D.L. n. 63/2024, prima della conversione in legge, è risultata molto controversa;
- al fine di effettuare i necessari approfondimenti in merito all'applicabilità o meno dell'art. 5 del D.L. n. 63/2024 al caso in esame, questa Agenzia ha ritenuto di dover comunicare alla ditta la sospensione dei tempi previsti per la verifica di completezza dell'istanza;
- Arpaè ha pertanto fissato il termine per la verifica di completezza in data 30.06.2024, con nota Arpaè prot. n. PG/2024/105394 del 07.06.2024, e successivamente ha prorogato tale termine al 15.07.2024 con nota prot. n. PG/2024/119445 del 28.06.2024, in attesa di una possibile risoluzione, in sede di conversione in legge del D.L. n. 63/2024, degli aspetti controversi sopra evidenziati;
- l'art. 5 del D.L. n. 63/2024, prima della conversione in legge, di fatto faceva riferimento unicamente all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'art. 6-bis, lettera b) del D.Lgs. n. 28/2011, quindi vietava unicamente gli interventi su impianti fotovoltaici esistenti e le modifiche di progetti già autorizzati, non ponendo alcuna condizione per i progetti di impianti nuova realizzazione;
- la conversione in legge del D.L. n. 63/2024, ad opera della Legge n. 101/2024, entrata in vigore in data 14/07/2024, ha vietato l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra situati in aree definite idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-ter) punto 1) del D.L. n. 199/2021 e s.m.i.;
- alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che l'istanza è stata presentata nell'arco di tempo compreso tra l'entrata in vigore del D.L. n. 63/2024 e l'entrata in vigore della relativa legge di conversione, all'atto della presentazione dell'istanza il D.L. n. 63/2024 non vietava l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra in area agricola, facendo riferimento unicamente all'art. 6-bis, lettera b) del D.Lgs. n. 28/2011;
- si è ritenuto pertanto congruo avviare il procedimento di Autorizzazione Unica con nota Arpaè prot. n. PG/2024/140842 del 01.08.2024;

Precisato che, in fase di presentazione dell'istanza, il proponente ha chiesto di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica, richiesta ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003:

- il Titolo Edilizio (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) di competenza del Comune di Forlì;
- la Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Forlì per la localizzazione della linea elettrica (art. 12 D.Lgs. n. 387/2003);
- la Concessione all'utilizzo/attraversamento di aree pubbliche o ad uso pubblico:
 - di competenza del Comune di Forlì per le aree attraversate dalla linea elettrica localizzate lungo Via Bassetta e Via Rio Cozzi e lungo eventuali altre aree di pertinenza pubblica;
 - di competenza della Provincia di Forlì-Cesena per le aree attraversate dalla linea elettrica localizzate lungo la SP 27 "Via del Braldo" al km 0+8;

- di competenza di ANAS S.p.A. per le aree attraversate dalla linea elettrica localizzate lungo la SS9 Via Emilia-Viale Bologna dal km 53+635 al km 52+600;
- **l'Autorizzazione/Concessione all'attraversamento** di opere all'interno delle fasce di rispetto dei canali di bonifica di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna così denominati:
 - "Canale Due Torri" (parallelismo - Via Bassetta);
 - "Canale Villanova diramazione" (parallelismo e attraversamento - Viale Bologna);
 - "Canale Fossola" (attraversamento - Viale Bologna);
 - "Canale San Lazzaro 4° Ramo" (attraversamento - Via Rio Cozzi);
 - "Canale Fossola 1° Ramo" (attraversamento - Via Rio Cozzi);
- **l'Autorizzazione** per la **costruzione di nuovo accesso carrabile** su Via Bassetta (art. 22 D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. e art. 46 D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.), di competenza del Comune di Forlì;
- **l'Autorizzazione** per la **costruzione di nuovo accesso carrabile** sul "Canale Due Torri", di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna (Regolamento di Polizia Idraulica);
- **l'Autorizzazione** alla realizzazione e all'esercizio dell'**elettrodotto** in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di competenza di Arpae SAC.

Dato atto che:

- all'istanza presentata è stata allegata copia della comunicazione della richiesta preliminare alla Soprintendenza (elaborato "*Comunicazione Soprintendenza*", documento contrassegnato da Arpae con la sigla [8]); nella documentazione inviata a corredo della richiesta (acquisita al prot. n. PG/2024/80808 del 02.05.2024), viene specificato che l'intervento non interessa aree di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
- con nota registrata al prot. n. PG/2024/140842 del 01.08.2024, inoltrata al proponente e a tutti gli enti coinvolti, questo Servizio ha comunicato:
 - l'esito positivo della verifica di completezza formale dell'istanza presentata ai sensi di quanto previsto dall'art. 14.4 dell'Allegato al D.M. 10/09/2010;
 - **l'avvio del procedimento** amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, a decorrere dal **24.05.2024**, data di presentazione della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento;
 - **l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona** ex art. 14-ter della Legge n. 241/1990;
 - la convocazione, in data 27.08.2024, della prima riunione della Conferenza di Servizi in modalità video-conferenza, con il seguente ordine del giorno:
 - valutazioni e osservazioni preliminari in merito al progetto presentato;
 - acquisizione di eventuali pareri pervenuti;
 - acquisizione di eventuali **richieste di integrazioni** relative al procedimento principale e agli endo-procedimenti in esso ricompresi;
 - varie ed eventuali;
- sono stati coinvolti nel procedimento e invitati in Conferenza i seguenti enti, con le competenze indicate:
 - **Prefettura di Forlì-Cesena**: nomina del rappresentante unico delle amministrazioni periferiche dello Stato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4 della Legge n. 241/1990;
 - **Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni** (servizio scrivente);

- Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03;
- autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di elettrodotto di media tensione per la connessione alla rete pubblica;
- nulla osta minerario relativo ai permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali (art. 120 del R.D. n. 1775/1933);
- **Arpae - Area Prevenzione Ambientale:**
 - parere tecnico di competenza del Servizio Territoriale relativo alle matrici ambientali coinvolte dall'opera in progetto;
 - parere tecnico di competenza del Servizio Sistemi Ambientali relativo ai campi elettromagnetici;
 - parere ai sensi della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii (art. 19 c. 4) in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale (ValSAT) delle previsioni dello strumento urbanistico (progetto in variante urbanistica per la localizzazione della linea elettrica);
- **Comune di Forlì:**
 - parere in merito alla conformità territoriale, ambientale e urbanistica;
 - titolo abilitativo edilizio;
 - nulla osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e concessione all'utilizzo di aree adibite ad uso pubblico per attraversamento con linea elettrica lungo le strade comunali di Via Bassetta e Via Rio Cozzi e lungo eventuali altre aree di pertinenza pubblica;
 - nulla osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per l'eventuale attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico;
 - autorizzazione per la realizzazione dell'accesso carrabile da eseguirsi in prossimità della cabina di consegna lungo Via Bassetta;
 - valutazioni del Consiglio Comunale in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura);
 - parere o nulla osta acustico art. 8 comma 6 Legge n. 447/1995;
- **Provincia di Forlì-Cesena:**
 - concessione all'utilizzo/attraversamento di aree pubbliche o ad uso pubblico per le aree attraversate dalla linea elettrica localizzate lungo la SP 27 "Via del Braldo" al km 0+8;
 - conformità alla strumentazione sovraordinata (PTCP) della proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura linea elettrica per la connessione all'impianto di rete);
- **ANAS S.p.A.:** concessione all'utilizzo/attraversamento per le aree attraversate dalla linea elettrica localizzate lungo la SS9 Via Emilia-Viale Bologna dal km 53+635 al km 52+600;
- **Consorzio di Bonifica della Romagna:** autorizzazione/concessione di attraversamenti e parallelismi all'interno delle fasce di rispetto dei canali di bonifica interessati dalla linea elettrica;
- **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna:**
 - nulla osta ai sensi del R.D. n. 1443/1927 (ricerca e coltivazione delle miniere);
 - eventuale parere sulla compatibilità idraulica dell'intervento;

- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:**
 - parere di competenza in merito alla parte archeologica;
 - parere di competenza in merito alla parte paesaggistica;
- **Corpi militari (Comando Interregionale Marittimo Nord, Aeronautica Militare, Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna"):**
 - nulla osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775);
- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT):**
 - parere relativo a eventuali interferenze ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 256/03;
- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Sez. UNMIG (Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse):**
 - parere (eventuale) ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775;
- **ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali):**
 - parere in merito ad interferenze con impianti fissi di ANSFISA;
- **ENAC e ENAV:**
 - parere (eventuale) in merito alla sicurezza del volo;
- **Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì:**
 - parere igienico-sanitario;
 - parere in merito alla variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura);
 - parere congiunto con Arpae relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell'art. 17 della L.R. n. 44/95 (parere integrato Arpa E-DSP);
- **E-Distribuzione S.p.A.:** parere di competenza in qualità di gestore della rete elettrica (invitato a partecipare ai lavori della Conferenza senza diritto di voto in virtù del punto 14.10 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010, così come tutti gli altri concessionari e gestori di pubblici servizi);
- **HERA S.p.A. - Struttura Operativa Territoriale (S.O.T.) di Forlì-Cesena - In Rete Distribuzione Energia S.p.A.:** risoluzione interferenze con rete acquedottistica, metanodotti, fognature;
- **Fibercop S.p.A.:** parere di competenza in merito all'eventuale interferenza con reti elettroniche di telecomunicazione; si precisa che con note acquisite al prot. n. PG/2024/203246 del 11.11.2024, n. PG/2024/204209 del 12.11.2024 e n. PG/2024/205141 del 13.11.2024, è stato comunicato il subentro di FiberCop S.p.A., in virtù del conferimento da parte di TIM alla società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture);
- **Snam Rete Gas S.p.A.:** parere di competenza in merito all'interferenza con reti di distribuzione gas;
- **TERNA S.p.A.:** parere di competenza in merito all'interferenza con reti di distribuzione della rete elettrica di alta tensione;
- **Le Centurie Soc. Agr. s.s.** in qualità di proponente dell'istanza;

Precisato che:

- il progetto della linea elettrica per la connessione dell'impianto alla rete pubblica interessa i seguenti terreni del Comune di Forlì identificati dalle particelle catastali di seguito riportate (come da elenco specificato nel BURERT n. 101 del 23.04.2025, che annulla e sostituisce l'elenco di quelle indicate sui BURERT precedenti del 14.08.2024 e del 28.08.2024):
 - Particelle 2484 - 2530 - 2549 - 2462 - 2533 del Foglio 109;
 - Particelle 476 - 471 - 82 - 5 - 506 - 504 - 507 del Foglio 110;
 - Particelle 143 - 1866 (Sub.1) - 1867 e 2049 del Foglio 111;
- **il proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le infrastrutture connesse alla realizzazione dell'opera**, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/03;
- **la linea elettrica per la connessione dell'impianto** di cui in oggetto non risulta prevista negli strumenti urbanistici del Comune di Forlì, per cui l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, avrà efficacia di **variante urbanistica**, con apposizione del **vincolo preordinato all'esproprio** (ai sensi degli artt. n. 8-11-15-16 della L.R. n. 37/2002) e **dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere**;
- qualora necessario, verranno introdotte le fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 e della L.R. n. 30/2000;
- le servitù verranno costituite in conformità al T.U. di legge sulle acque ed impianti elettrici R.D. n. 1775/1933 e alla vigente normativa in materia di espropri (D.P.R. n. 327/2001 e L.R. n. 37/2002);
- il procedimento per l'apposizione del vincolo espropriativo riguarda in particolare la richiesta di occupazione temporanea per la durata dei lavori di realizzazione della linea elettrica e, successivamente alla conclusione degli stessi, di servitù coattiva permanente relativamente al tracciato dell'elettrodotto interrato per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e di occupazine permanente e inamovibile e servitù di passaggio/accesso per la cabina di consegna e trasformazione.
- relativamente all'acquisizione della disponibilità delle aree interessate dalla linea elettrica per la connessione alla rete elettrica nazionale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 37/2002 e dell'art. 52-ter e seguenti del D.P.R. n. 327/2001, è stato dato avvio alla procedura per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio tramite pubblicazione dell'avviso di deposito per una durata pari a 60 giorni (ai sensi dell'art. 52-ter del D.P.R. n. 327/2001):
 - sul BURERT Emilia-Romagna n. 271 (parte seconda) del 14.08.2024;
 - sul BURERT Emilia-Romagna n. 276 (parte seconda) del 28.08.2024 a rettifica e integrazione di quanto indicato nel precedente avviso di deposito di cui al BURERT n. 271 del 14.08.2024, per mancata indicazione dell'elenco completo di tutte le particelle interessate dall'apposizione del vincolo;
 - sul Corriere di Romagna in data 14.08.2024;
 - sull'Albo Pretorio della Provincia di Forlì-Cesena in data 13.08.2024 (Num. Reg. 1377 Prot. n. 22744, anno 2024);
 - sull'Albo Pretorio del Comune di Forlì in data 14.08.2024 (Num. Reg. 3960 Prot. n. 101182), come comunicato dal Comune di Forlì nella relata di pubblicazione, acquisita al prot. n. PG/2024/186264 del 15.10.2024;
- i proprietari delle particelle interessate dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sono stati avvisati tramite raccomandata postale A.R. (prot. n. PG/2024/145855 del 08.08.2024), oppure tramite pec (prot. n. PG/2024/146093 del 08.08.2024 e prot. n. PG/2024/146113 del 08.08.2024);

- a seguito della revisione dell'elaborato riferito al Vincolo Preordinato all'asservimento coattivo, necessaria per inserimento della particella 52 del Foglio 109, della particella 389 del Foglio 110 e delle particelle 102-150 del Foglio 111, che seppur non presenti nell'elenco risultavano lambite dalle fasce di asservimento circostanti alla linea elettrica, è stata fatta la **ripubblicazione** (per rettifica delle particelle coinvolte dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e per variata titolarità di alcune particelle già interessate dal progetto e indicate nella prima versione del VPE) dell'avviso di deposito del progetto di cui trattasi, per un tempo pari a 30 giorni, ai sensi dell'art. 52-ter del D.P.R. n. 327/2001;
 - sul BURERT Emilia-Romagna n. 101 (parte seconda) del 23.04.2025;
 - sul Corriere di Romagna in data 23.04.2025;
 - sull'Albo Pretorio della Provincia di Forlì-Cesena in data 23.04.2025;
 - sull'Albo Pretorio del Comune di Forlì in data 23.04.2025 (Num. Reg. 1877, Anno 2025), come comunicato dal Comune di Forlì nella relata di pubblicazione, acquisita al prot. n. PG/2025/96736 del 26.05.2025;
- i proprietari delle particelle **non più interessate** dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sono stati avvisati tramite raccomandata postale A.R. (prot. n. PG/2025/70496 del 14.04.2025), oppure tramite pec (prot. n. PG/2025/72452 del 14.04.2025);

Dato atto che la Prefettura di Forlì-Cesena, relativamente al procedimento di cui trattasi, non ha comunicato la nomina del rappresentante unico delle amministrazioni periferiche dello Stato coinvolte;

Tenuto conto dei seguenti **pareri acquisiti prima** dello svolgimento della **prima seduta** della Conferenza, tenutasi in data 27.08.2024, riportati nel relativo verbale conservato agli atti:

- **COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO NORD - UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO**, con nota segnature M_D MARNORD prot. n. 25123 - 06-08-2024, acquisita al prot. n. PG/2024/144611 del 07.08.2024, ha espresso quanto di seguito riportato:

"Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Interregionale Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.

Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia".

- **HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.**, con nota prot. n. 70227-30234 del 07.08.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/145915 del 08.08.2024, ha espresso il seguente parere in merito alle interferenze con i sottoservizi interessati, in particolare viene specificato quanto segue:

"[...] con la presente si comunica quanto segue:

- 1) *Aree destinate ad accogliere gli impianti fotovoltaici a terra.*

Nelle zone oggetto di intervento non si segnala la presenza di infrastrutture gestite dalle scriventi.

- 2) *Nuova cabina di consegna CC e relativo nuovo passo carrabile.*

Nell'area antistante la nuova cabina CC e in corrispondenza del nuovo passo carrabile su Via Bassetta si segnala la presenza di due condotte acqua in CA Ø150 e CA Ø100.

Vista la tipologia del materiale costituente la condotta idriche si raccomanda di limitare le vibrazioni durante tutte le fasi di lavorazione per evitarne il danneggiamento.

Si richiede di non effettuare interventi di sbancamento prima di aver verificato la posizione esatta delle condotte esistenti.

3) Nuovi elettrodotti.

L'intervento interferisce con infrastrutture gestite dalla scrivente, si segnala che parte del percorso si sviluppa su un tracciato dove sono presenti i seguenti sottoservizi:

a. Via Bassetta (tratto in proprietà privata in fregio alla viabilità pubblica)

- Acquedotto in CA Ø150 in parallelismo;
- Acquedotto in CA Ø100 in parallelismo;
- N. 2 scarichi in CA Ø 100 in attraversamento.

b. Viale Bologna angolo Via Del Braldo

- Acquedotto in PVC 90 in attraversamento;

c. Viale Bologna / Via Rio Cozzi

- Acquedotto in CA 100 in attraversamento;
- Acquedotto in CA 150 in attraversamento;
- Fogna nera a gravità in PVC DN200 in attraversamento;
- Metanodotto in Acciaio DN 150 6ª specie in attraversamento

d. Via Rio Cozzi

- Fogna nera in pressione in PEAD 110 in parallelismo;
- Fogna nera a gravità in PVC DN200 in parallelismo;
- Acquedotto in PVC 63 in parallelismo e attraversamento;
- Metanodotto in Acciaio DN 80 6ª specie in parallelismo e attraversamento.

Lungo il percorso sono inoltre presenti allacci d'utenza acqua, gas e fognatura; pozzetti di ispezione fognatura e gruppi valvole acqua e gas.

*Prima della realizzazione delle opere dovrà essere richiesto **sopralluogo** per individuare l'esatta posizione e quota delle condotte, mediante il **nuovo WEBFORM Multiservizio** disponibile sul sito www.gruppohera.it. Le istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina <https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici>.*

Si evidenzia, a tal proposito, che la mancata ottemperanza di tale procedura potrebbe provocare danni alle condotte in esercizio, in particolare in presenza di tubazioni poco profonde, e generare situazioni di rischio nel caso di rottura delle condotte del gas.

In caso di attraversamenti delle condotte con scavo a cielo aperto si consiglia di predisporre opportune guaine in materiale plastico a protezione dei nuovi cavidotti. Non andranno effettuati interventi con trivellazione teleguidata senza prima aver verificato la posizione esatta delle condotte esistenti.

*In caso di parallelismi si richiede una distanza di rispetto di almeno 50 cm dalle condotte acqua, gas e fognatura esistenti in modo da non pregiudicare la possibilità di poter effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali nuovi allacci d'utenza, pozzetti d'ispezione o eventuali corpi tecnici dovranno essere posizionati ad una distanza di rispetto di almeno 50 cm. **Non sono consentiti parallelismi in sovrapposizione longitudinale.***

Considerato che alcuni interventi saranno realizzati dove sono presenti sottoservizi gestiti da Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., l'impresa esecutrice dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico della impresa esecutrice. (...)"

- **SNAM RETE GAS S.p.A.**, con nota prot. n. 277 del 21.08.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/153577 del 26.08.2024, ha inviato il seguente parere:

"Con riferimento alla Vs. nota pari oggetto, inviataci via PEC in data 01/08/2024, Prot. num. 140842/2024, ed alla documentazione tecnica resa disponibile, Snam Rete Gas (Soggetto

proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") precisa quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi.

In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto). Atteso quanto sopra, concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che vengano realizzate come da grafici allegati alla predetta richiesta, e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni.

- a) L'inizio dei Vostri lavori nel tratto interferente la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0543 576066) che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale.
- b) Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tali tratti del metanodotto.
- c) Nel punto di incrocio tra la nostra condotta e i cavidotti, costituiti da n. 4 tubi Ø 160 in PVC, dovrà essere assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7). Specificatamente, la distanza misurata in senso verticale tra le superfici affacciate dovrà essere maggiore di cm. 100 (cento) come da grafico allegato e dovrà essere posta una soletta delle dimensioni di 200 cm. x 200 cm. x h. 10 cm. realizzata con beole in c.l.s. tra la Vostra condotta ed il nostro gasdotto. Inoltre, una soletta identica a quella posta tra le superfici affacciate, dovrà essere collocata fra il piano di calpestio ed il servizio ad esso più prossimo.
- d) Eventuali pozzetti od opere accessorie dovranno essere realizzati ad una distanza minima di metri 20 (venti) da gasdotto Snam.
- e) Qualora in corso di esecuzione dei lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto (a), gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a spese del richiedente - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza.
- f) L'esecuzione delle opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità delle nostre condotte potranno essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t. dotati di benna liscia, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza dei metanodotti.
- g) Prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa andrà trasmesso, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il crono-programma dei lavori.
- h) Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte dell'interferente, così come per le opere necessarie a protezione del sottoservizio.

Resta altresì inteso che la fascia asservita del nostro metanodotto non dovrà essere modificata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa delle condotte.

Specifichiamo altresì che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle opere avvenga in difformità al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo – da parte dell'interferente – di ripristinare i terreni allo stato “quo-ante” il l'intervento ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare ai propri metanodotti, a persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle opere, anche se realizzate in presenza di ns. personale.

Il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Forlì - tel. 0543 576066 - resta a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei lavori; resta inteso che la validità del presente Nulla Osta, è subordinato al completamento delle opere entro e non oltre mesi 12 dalla predetta accettazione.

Ricordiamo che, trascorsi 3 mesi dalla data della presente, in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.”;

- **l'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae - Servizio Sistemi Ambientali (SSA)**, con nota prot. n. PG/2024/153953 del 26.08.2024, ha espresso parere di conformità degli impianti elettrici oggetto di valutazione ai sensi delle norme vigenti in materia di esposizione ai CEM (Campi Elettro Magnetici), con la seguente condizione:
 1. nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione - DPA), attorno alle cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;
- **l'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae**, con nota prot. n. PG/2024/154177 del 27.08.2024, ha espresso parere favorevole alla variante urbanistica per la localizzazione dell'elettrodotto di connessione;
- **ANSFISA**, con nota REGISTRO UFFICIALE.U.0061119.27-08-2024, acquisita al prot. n. PG/2024/154420 del 27.08.2024, ha inviato parere in cui viene precisato in quali casi l'ufficio Operativo della stessa Agenzia risulta competente e quali disposizioni applicare nei vari casi specifici;

Dato atto che:

- la **prima riunione** della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 27.08.2024, si è conclusa con la decisione di delegare il responsabile del procedimento a inviare alla ditta la richiesta di integrazioni scaturita dalla riunione;
- con nota prot. n. PG/2024/159814 del 04.09.2024 è stata inviata alla ditta la richiesta di integrazioni scaturita dalla Conferenza dei Servizi del 27.08.2024 ed è stato sospeso il procedimento per **30 giorni**; il Verbale della Conferenza dei Servizi del 27.08.2024, firmato dai delegati presenti, è stato inviato successivamente, con nota prot. n. PG/2024/160031 del 05.09.2024;
- con nota prot. n. PG/2024/179720 del 07.10.2024, questo Servizio ha concesso alla ditta una proroga di 180 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste, fissando quale nuovo termine la data del 02.04.2025, come da richiesta della ditta acquisita al prot. n. PG/2024/177596 del 02.10.2024;
- in data 30.03.2025, come da note acquisite rispettivamente ai protocolli n. PG/2025/60050, n. PG/2025/60055, n. PG/2025/60060 e n. PG/2025/60064 del 31.03.2025, la ditta ha presentato documentazione integrativa in risposta alla richiesta ricevuta;
- con nota registrata al prot. n. PG/2025/72999 del 16.04.2025 è stata:
 - condivisa con gli enti, tramite comunicazione del link di accesso, la documentazione integrativa presentata dalla ditta;

- data comunicazione in merito alla **ripubblicazione** (per rettifica delle particelle coinvolte dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e per la variata titolarità di alcune particelle già interessate dal progetto e indicate nella prima versione dell'elaborato VPE) dell'avviso di deposito del progetto di cui trattasi, per un tempo pari a 30 giorni, ai sensi dell'art. 52-ter del D.P.R. n. 327/2001;
- comunicata la **data di riavvio dei tempi del procedimento** a partire dalla data di presentazione delle integrazioni, cioè dal 31.03.2025, data della trasmissione dell'elaborato VPE corretto, indicato con la denominazione *"3574_24-4026VPE aggiorn marzo 2025 firmato"* (documento contrassegnato da Arpae con la sigla [121], acquisito al prot. n. PG/2025/60064 del 31.03.2025);
- convocata la Conferenza di Servizi conclusiva decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona, in data 05.06.2025, con il seguente ordine del giorno;
 - discussione e la valutazione delle integrazioni documentali presentate dal proponente;
 - conclusioni della Conferenza relativamente alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
 - acquisizione dei **pareri conclusivi** in merito al rilascio dell'autorizzazione unica da parte dei membri della Conferenza;
 - definizione dei contenuti della determinazione di conclusione della Conferenza;
- con nota prot. n. PG/2025/100729 del 30.05.2025, questo Servizio ha annullato la convocazione della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi fissata per il giorno 05.06.2025, riconvocando la stessa in data 12.06.2025, su richiesta pervenuta per le vie brevi da parte del Comune di Forlì, al fine di consentire a tale ente di concludere l'istruttoria;
- con note inviate in data 20.08.2024, 31.03.2025 e 26.08.2025, la ditta ha presentato le seguenti integrazioni volontarie:
 - prot. n. PG/2024/150710 del 20.08.2024, invio ricevute di pagamento delle spese istruttorie mancanti per gli enti coinvolti nel procedimento in oggetto (documenti contrassegnati da Arpae con la sigla [82]);
 - prot. n. PG/2025/61142 del 01.04.2025, invio elaborato *"3574/24-4026 PD"* con relativo aggiornamento dell'elenco elaborati (documenti contrassegnati da Arpae con la sigla [122] e [123]);

Tenuto conto dei seguenti **pareri acquisiti** prima della data della **seconda riunione (conclusiva)** tenutasi in data 12.06.2025, acquisiti nel relativo verbale conservato agli atti:

- il **Consorzio di Bonifica della Romagna:**
 - con nota prot. 31442 del 13.09.2024, avente ad oggetto **"Parere di competenza"**, acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/165437 del 13.09.2024, ha espresso il proprio parere favorevole condizionato, richiedendo in particolare l'inserimento delle domande di autorizzazione/concessione nel PORTALE CONCESSIONI, attraverso l'accesso al sito www.bonificaromagna.it, link Servizi, Servizi Online;
 - con nota acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/101602 del 05.06.2025 (errata corregge del precedente prot. 22477 del 30.05.2025, acquisito al prot. Arpae n. PG/2025/100761 del 04.06.2025), è stato trasmesso il **"Il Parere di competenza"**, relativo alle concessioni acquisite al portale del Consorzio, così come richiesto con il parere di cui sopra, con il quale è stato rilasciato parere favorevole nel rispetto delle seguenti condizioni:

"[...]"

3. Prescrizioni ai sensi del R.D. n. 368/1904 e del Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale.

Il Regolamento consorziale vigente prevede che i canali del reticolo di bonifica una fascia di rispetto pari a m 10,00 dal ciglio canale/piede scarpa argine esterno, in dx e sx idraulica.

Qualora esista una più ampia proprietà demaniale/consorziale rispetto ai limiti sopra definiti la fascia di rispetto andrà riferita al confine della proprietà demaniale.

L'osservanza delle suddette fasce resta valida anche in presenza di canali tombinati.

La realizzazione di opere all'interno delle fasce di rispetto è subordinata obbligatoriamente alla richiesta di Concessione e/o Autorizzazione da parte del Consorzio.

Tutte le opere incidenti su canali e pertinenze di bonifica dovranno risultare conformi alle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale e dovranno essere supportate da idonea progettazione idraulica di dettaglio.

La progettazione e l'esecuzione delle opere dovranno comunque garantire il rispetto dei diritti consorziali e di terzi.

*Si riportano di seguito le **disposizioni regolamentari** del Consorzio che dovranno essere necessariamente **recepite** nel progetto:*

- *La messa a dimora di alberi/siepi/arbusti dovrà rispettare la distanza minima di m 5,00 misurati dal confine della proprietà demaniale/consorziale. Detta distanza andrà riferita al **massimo ingombro** della chioma a pianta adulta.*

Stesso dicasi per la posa di recinzioni amovibili o con muretto h fuori terra fino a cm 50. In caso di recinzione con muretto h fuori terra maggiore di cm 50 la distanza minima da rispettare è pari a m 6,00.

- *I parallelismi con reti interrato potranno essere posizionati a distanza non inferiore a m 3,00 per canali tombinati misurati dal confine della proprietà demaniale/consorziale. Detta distanza andrà riferita al limite esterno delle condotte/cavidotti.*

Anche le linee aeree su pali dovranno rispettare la distanza minima di m 2.00 per canali tombinati (riferita al limite esterno del palo, lato canale).

*Qualora le linee rivestano caratteristiche di **pubblica utilità**, tali distanze potranno essere ridotte, così come previsto dal Regolamento consorziale. Per indicazioni di maggior dettaglio occorre far riferimento a quanto previsto nell'Allegato Tecnico del Regolamento consortile vigente.*

4. Prescrizioni ai sensi del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Po.

Si prende atto che verrà realizzata n. 1 immissione nello scolo consorziale Due torri, con tubazione in PVC DN mm 125 (minimo funzionale).

Si prescrive che l'area del parco fotovoltaico venga comunque dotata di adeguati sistemi di contenimento delle acque piovane, come ad esempio arginelli perimetrali, per garantire che i deflussi vengano dispersi sul terreno. (Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico art.9 comma 8; Direttiva Idraulica Cap.7.5).

5. Conclusioni

*Alla luce di quanto sopra esposto e richiesto, si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole condizionato** per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto e relative opere di connessione, fermo restando quanto di seguito riportato:*

1. *L'innesto di condotta di scarico nello scolo consorziale Due Torri, con tubazione DN mm 125.*
2. *Le fasce di rispetto aventi larghezza di m. 10 dai canali di bonifica dovranno essere libere da costruzioni ed ingombri;*
3. *I piani di calpestio delle cabine elettriche e relative apparecchiature dovranno essere posti a quota superiore al tirante idrico previsto dal vigente Piano di Bacino all'art 6 della Direttiva, che per la zona a monte della SS9 via Emilia, in assenza di specifici approfondimenti conoscitivi, è fissato convenzionalmente in 0,2 m. nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti "P2".*

4. *Nulla-osta del Comune di Forlì, in quanto gestore della strada comunale via Bassetta, per l'accesso al nuovo sito tramite il tombinamento esistente dello scolo Due Torri che risulta inglobato all'interno del sedime stradale.*

Per quanto riguarda invece le n. 7 richieste di autorizzazione consorziale elencate al precedente punto B, si comunica che le pratiche sono attualmente in fase di istruttoria di 90 giorni dalla data di protocollazione consorziale. [...]”;

- **l'Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea**, con nota protocollo M_D AMI001 REG2024 0024871 03-10-2024 (acquisita al prot. n. PG/2024/178879 del 04.10.2024) ha inviato il nulla osta relativo ai soli aspetti demaniali, come di seguito riportato:

“1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.10 320 e segg.) a loro servizio.

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra”;

- **l'ARSTPC Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Emilia-Romagna**, con nota registrata in uscita con prot. 22/10/2024.0073411.U, acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/191216 del 23.10.2024, ha comunicato di non rilevare interferenze con il progetto in esame per quanto di competenza, come di seguito riportato:

“A riscontro della nota di ARPAE relativa all'oggetto, PG/2024/140842 del 01.08.2024, nostro prot. 1/08/2024.50327.E, si riferisce che non sono presenti elementi di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523 e in relazione alle miniere di competenza (combinato disposto art.14, lettera i, L.R. n.13/2015 - art.2, R.D. 29.07.1927 n. 1443), non risultano aree con concessione mineraria per minerali solidi, peraltro assenti al momento, nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Gli interventi in progetto non comportano pertanto alcuna interferenza.”;

- il **COMANDO MILITARE ESERCITO "EMILIA ROMAGNA"**, con nota segnature M_D AEF374D REG2025 0008163 17-04-2025, acquisto al prot. Arpae n. PG/2025/74700 del 18.04.2025, ha rilasciato per quanto di competenza il “NULLA OSTA” alla realizzazione dell'opera, di cui all'istanza in argomento, senza l'imposizione di particolari vincoli;

- la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**, con nota segnature MIC_SABAP-RA_UO2[05/06/2025]0009644-P, acquista al prot. n. PG/2025/103102 del 09.06.2025, ha trasmesso il **parere di competenza**, come di seguito riportato:

“[...]”

A – Tutela Archeologica

In merito alla tutela archeologica si comunica quanto segue:

1) Elettrodotto

“[...]”

Valutata la potenzialità archeologica dell'area oggetto dell'intervento in base alle informazioni in possesso di questo Ufficio (i lavori interessano contesti con caratteristiche favorevoli all'insediamento antico ove è possibile intercettare livelli di interesse archeologico e parte in area di tutela della Carta delle potenzialità archeologiche del PSC del Comune di Forlì – Tutela delle potenzialità archeologiche del Territorio: Zona B; art. 36 punto 4);

Valutate le caratteristiche del progetto e che queste rendono di fatto problematica e poco significativa l'esecuzione di sondaggi archeologici preliminari;

Visto che, anche in caso di mancata attivazione della procedura, il Soprintendente può motivatamente prescrivere l'assistenza archeologica in corso d'opera nelle aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile e formulare mirate prescrizioni;

questa Soprintendenza rilascia parere favorevole a condizione che le operazioni di scavo siano sottoposte a controllo archeologico in corso d'opera. Si precisa che, in caso di rinvenimento di depositi archeologici, potranno essere richiesti accertamenti e/o scavi estensivi e che, prima di

realizzare le opere in progetto, si dovrà procedere con lo scavo di quanto emerso secondo le indicazioni fornite dalla direzione scientifica. In base ai rinvenimenti effettuati potranno inoltre essere valutate ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali.

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite da ditte archeologiche e/o archeologi specializzati ai sensi del DM 244 del 2019 con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza. Al termine delle operazioni e a prescindere dal rinvenimento di evidenze archeologiche dovrà essere consegnata una relazione finale corredata da adeguata documentazione grafica e fotografica redatta in conformità a quanto indicato nel Regolamento acquisito con D.S. n. 25/2022, disponibile sul sito internet di questa Soprintendenza.

Si precisa che la ditta incaricata del controllo dovrà essere puntualmente informata, dalla committenza e dalla direzione dei lavori, delle prescrizioni ivi contenute, raccomandando la consegna di copia della presente nota.

In base alle presenti disposizioni si chiede di comunicare a questa Soprintendenza il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori con un congruo anticipo (almeno dieci giorni prima).

2) Impianto Fotovoltaico

Esaminati gli elaborati progettuali ricevuti questa Soprintendenza constata che il settore interessato non coinvolge zone di tutela archeologica espressa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o degli strumenti di pianificazione territoriale attualmente in vigore (PTPR, PTCP e PSC).

Si informa comunque che, pur in carenza di informazioni dirette dovuta più a mancanza di dati che a una documentata assenza di attestazioni, l'area di progetto si colloca nella zona di tutela degli elementi della centuriazione del PTCP e pertanto in un contesto territorialmente favorevole all'insediamento antico. A tale proposito, considerata la presenza di attività che impattano sul sottosuolo in un settore le cui caratteristiche rendono possibile la presenza di depositi archeologici sepolti, questa Soprintendenza suggerisce in via cautelativa di svolgere qualche indagine preventiva a campione nell'area per accertare se le operazioni previste (in particolare infissione di pali) possano danneggiare eventuali strutture sepolte di cui si ignora attualmente l'esistenza e evitare eventuali azioni di tutela in corso d'opera a seguito di rinvenimenti fortuiti (art. 28 D.Lgs. 42/2004).

Nell'auspicato caso di accoglimento del presente invito si chiede di prendere contatti con questo Ufficio al fine di concordare le modalità di attuazione delle misure di tutela archeologica per la cui esecuzione si consiglia di procedere possibilmente prima dell'inizio lavori in modo da disporre col dovuto anticipo dei dati necessari a una corretta pianificazione delle attività.

In ogni caso, qualora si dovessero comunque rinvenire fortuitamente livelli e/o reperti archeologici durante lo svolgimento dei lavori, si ricorda quanto previsto dagli artt. 20 e 90 del D.lgs. 42/2004 in particolare il divieto di danneggiare e/o distruggere i depositi archeologici intercettati e l'obbligo di segnalare all'autorità competente ogni rinvenimento garantendone la conservazione.

B – Tutela Paesaggistica

Per quanto potuto accertare, sulla base di quanto pervenuto, l'area dell'impianto non sembrerebbe ricadere in ambito di tutela paesaggistica. Si rimanda alle verifiche dell'Amministrazione competente relativamente alla presenza di disposizioni di tutela paesaggistica, all'idoneità dell'area alla realizzazione dell'impianto ai sensi della normativa vigente ed agli adempimenti conseguenti [...];

- **APA - Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae**, ha anticipato per le vie brevi il parere tecnico in merito agli aspetti di competenza (incluso il parere sui CEM - Campi Elettro Magnetici - pervenuto da parte del Servizio Sistemi Ambientali - SSA di Arpae, come già sopra riportato, e acquisito al prot. n. PG/2024/153953 del 26.08.2024), che è stato formalmente acquisito con nota prot. n. PG/2025/105714 del 12.06.2025, come di seguito riportato:

"[...] Esaminata la documentazione integrativa presentata, in particolare:

- relazione tecnica progettuale (rif. file: REL-01 rev01 Relazione tecnico progettuale.pdf);

- tavole degli strumenti urbanistici del Comune di Forlì (rif. file: 3574_24-4026 VU.pdf): da cui si evince che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, avrà efficacia di variante urbanistica, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e con l'introduzione delle fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 e della L.R. n. 30/2000.

In considerazione delle soluzioni tecniche adottate e delle norme degli strumenti urbanistici del Comune di Forlì, si può affermare che i lavori previsti siano conformi e compatibili agli strumenti urbanistici stessi.

Rilevato che:

- il progetto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato "IMPIANTO FOTOVOLTAICO LE CENTURIE", da realizzarsi su terreno agricolo sito in Forlì (FC), della potenza nominale di picco di 985,60 kWp;

- è prevista la posa di un cavo sotterraneo MT, su proprietà di terzi e su strada pubblica, che consentirà il collegamento alla rete elettrica di E-Distribuzione S.p.A. della nuova Cabina di Consegna (CC), per una lunghezza complessiva di circa 1.930 metri interrati;

- l'impianto di rete non prevede linee aeree, ma solo linee interrate da realizzare in parte su terreno di proprietà, in parte su proprietà di terzi e in parte su strada pubblica;

- l'area in progetto è attualmente un terreno agricolo permeabile che, alla fine dei lavori, verrà lasciata nello stato naturale in cui si trova e non ne sarà alterata la permeabilità;

- l'accesso alle due cabine elettriche dalla strada pubblica sarà costituito da una strada carrabile (in progetto), realizzata con materiale inerte permeabile e non sarà asfaltata.

Visto quanto richiamato in merito agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale (PSC, POC, RUE) e preso atto delle conclusioni (Elaborato 3574_24-4026 VU.pdf).

Al fine del Parere motivato da rendere alla Provincia di Forlì-Cesena, quale Autorità competente per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (procedura di ValSAT), **valutato** quanto segue per le matrici riportate:

in materia di esposizione ai **Campi elettromagnetici (CEM)**:

- Richiamata la **Relazione Tecnica** evasa dal Servizio Sistemi Ambientali con rif. Prot.PG/2024/0153953 del 26/08/2024, gli impianti elettrici valutati risultano conformi alle norme vigenti, con la condizione riportata nella Relazione Tecnica citata;

in materia di **Acustica**:

- Richiamato il **Parere** in materia sull'impatto acustico, espresso ai sensi della L.447/95 e L.R.15/2001, rilasciato dal Servizio competente di Arpae (rif. Prot. 104319 del 10/06/2025) e rilevato che le sorgenti acustiche e le emissioni/immissioni sonore sono compatibili con la classificazione acustica vigente si rende per l'impianto una valutazione positiva secondo le norme vigenti

si conclude che il **Progetto in variante urbanistica presentato risulta sostenibile per le matrici ambientali valutate per competenza**.

Resta fermo che le terre e rocce da scavo dovranno essere gestite secondo il DPR n. 120/2017.”;

- il **Comune di Forlì**, con note prot. 72292, 72739, 72759 del 10.06.2025 acquisite al PG/2025/110128 del 18.06.2025, ha anticipato i pareri di propria competenza, favorevoli con prescrizioni, prima della riunione conclusiva della Conferenza di servizi, precisando che la valutazione in merito al progetto di cui trattasi è stata inserita all'ordine del giorno del Consiglio comunale del 24/06/2025;
- la **Provincia di Forlì-Cesena**:
 - il **Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale**, in data 11.06.2025, ha anticipato per le vie brevi quanto segue:

“[...] in merito al procedimento in oggetto, si comunica che il Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale di questa Provincia non riuscirà a partecipare alla seduta di CdS prevista per il giorno 12/06/2025.

Si anticipa che gli esiti dell'istruttoria tecnica non hanno rilevato particolari elementi di contrasto relativamente agli ambiti di competenza ed i pareri saranno formalizzati con apposito decreto presidenziale, per la definizione del quale si rimane in attesa dell'invio dei pareri degli Enti competenti in materia ambientale e paesaggistica (Arpae-APA e Soprintendenza).”;

- il **Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio Mobilità e Trasporti**, per le vie brevi, ha anticipato i contenuti della concessione per l'attraversamento della strada provinciale, in corso di rilascio;

Dato atto che nella **seconda riunione** (conclusiva) della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data **12.06.2025**:

- l'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna (ARSTPC)** ha confermato il parere già reso in data 22.10.2024 relativo alle concessioni minerarie (acquisito da Arpae al prot. n. PG/2024/191216 del 23.10.2024) e ha precisato che non vi è competenza dell'Agenzia STPC dal punto di vista idraulico;
- è stato considerato acquisito l'assenso alla realizzazione del progetto da parte di **ANAS S.p.A.**, in quanto non ha preso parte alla Conferenza dei Servizi decisoria e non ha inviato il parere di competenza entro la chiusura dei lavori della stessa;
- si è informata la ditta di avere dato corso agli adempimenti antimafia, con richiesta comunicazione caricata sul portale in data 09.06.2025 e la specifica che in caso di mancato riscontro da parte del portale entro i 30 giorni previsti, si sarebbe provveduto a richiedere alla ditta di fornire le autocertificazioni, in modo da poter approvare l'atto autorizzativo anche in assenza della liberatoria antimafia;
- **Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni** ha espresso i seguenti pareri di competenza:
 - in merito alla valutazione di eventuali interferenze con permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 120 del R.D. n. 1775/1933, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, poichè, sulla base della documentazione tecnica acquisita e delle verifiche effettuate, il tracciato delle opere in progetto risulta ubicato al di fuori di aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
 - in merito all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. n. 8/2023, delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica per la connessione dell'impianto fotovoltaico, da riferire a E-distribuzione S.p.A., in qualità di concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ha espresso parere favorevole, condizionato al rispetto di prescrizioni indicate nel verbale della seconda riunione della Conferenza (conservato in atti) e riportate nel dispositivo del presente atto;
 - **parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 per quanto di competenza** (l'istanza è stata presentata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 e pertanto ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni), condizionato al rispetto:
 - delle prescrizioni indicate nei pareri acquisiti dagli enti, come sopra riportati;
 - delle prescrizioni di carattere generale indicate nel verbale della seconda riunione della Conferenza e riportate nel dispositivo del presente atto;
- il Rappresentante di Arpae ha preso atto dell'unanimità dei pareri acquisiti prima della Conferenza e di quelli espressi nel corso della riunione e ha comunicato al proponente che la Conferenza si conclude con parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica alla

costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel verbale conservato agli atti e nei pareri espressi dai vari enti, riportati nei verbali agli atti della Conferenza e nei relativi allegati, **fatta salva l'espressione del Consiglio comunale in merito alla variante urbanistica proposta;**

Dato atto che con nota registrata al prot. n. PG/2025/121927 del 07.07.2025 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva del 12.06.2025;

Precisato che, in merito alle osservazioni pervenute da parte dei privati interessati dalla procedura di apposizione del vincolo espropriativo:

- i proprietari dei terreni individuati al Foglio 111 Particella 150 (PRIVATO 1), con nota prot. n. PG/2024/155189 del 28.08.2024, hanno inviato una richiesta di chiarimenti, ai quali questo Servizio ha risposto con nota prot. n. PG/2024/163851 del 11.09.2024; gli stessi proprietari rientrano tra quelli che, a seguito delle modifiche apportate al progetto con la presentazione delle integrazioni da parte della ditta, sono stati ri-avvisati da Arpae tramite raccomandata postale, in quanto **non più interessati dal progetto;**
- con nota prot. n. PG/2024/158231 del 03.09.2024, i proprietari dei terreni individuati al Foglio 109 Particella 2533 (PRIVATO 2) hanno inviato una richiesta di delucidazioni sulla procedura espropriativa in relazione al presente procedimento, successivamente formalizzata con nota acquisita al prot. n. PG/2024/185519 del 14.10.2024; si evidenzia che al PRIVATO 2, per altro procedimento autorizzativo in itinere presso questo Servizio, che comportava una identica occupazione di suolo per il passaggio di una linea elettrica nella stessa posizione, con nota prot. n. PG/2024/65894 del 09.04.2024, erano state fornite le delucidazioni necessarie per la presentazione delle osservazioni;
- con nota prot. n. PG/2024/197270 del 31.10.2024, i proprietari dei terreni individuati al Foglio 109 Particella 2533 (PRIVATO 2) hanno sollecitato la trasmissione degli elaborati grafici atti a comprendere se la posa della nuova linea in MT sarà mantenuta ad una distanza tale da preservare la piantagione presente, presentando, tramite il loro legale, opposizione condizionata al progetto in esame, nella sola ipotesi che il medesimo preveda la posa in opera della linea elettrica in MT lungo la SS9, nel tratto corrispondente alla proprietà dell'osservante, ad una distanza tale da compromettere o danneggiare la piantagione ivi insistente;
- Arpae, con nota prot. n. PG/2025/97190 del 26.05.2025 indirizzata al PRIVATO 2, ha fornito, in un'ottica di collaborazione con gli osservanti, delucidazioni in relazione al procedimento amministrativo di Autorizzazione Unica e ha trasmesso la documentazione prodotta dalla ditta in risposta a quanto richiesto dalle osservazioni;
- con nota prot. n. PG/2025/115673 del 26.06.2025, il PRIVATO 2 ha dato riscontro a quanto comunicato da Arpae e alle controdeduzioni della ditta; successivamente, con nota prot. n. PG/2025/132985 del 23.07.2025 e nota prot. PG/2025/180644 del 13.10.2025, quindi dopo la conclusione della Conferenza dei Servizi, il PRIVATO 2 ha richiesto chiarimenti in merito alle modalità di realizzazione del progetto per le parti interferenti con la particella di cui è proprietario;
- le osservazioni di cui sopra sono state presentate nel corso della prima pubblicazione del progetto, mentre nei tempi previsti dalla seconda pubblicazione **non** risultano pervenute ad Arpae ulteriori osservazioni;
- le osservazioni del PRIVATO 2 sono state esaminate nel corso della seconda Conferenza dei Servizi (conclusiva) del 12.06.2025; le relative valutazioni sono state riportate in dettaglio nella sezione "B) SINTESI DELL'ISTANZA PRESENTATA" del verbale della riunione della Conferenza e sono riportate nell'**Allegato n. 1** al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto dei seguenti **pareri acquisiti dopo la seconda riunione (conclusiva)** della Conferenza, tenutasi il 12.06.2025:

- **l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna (AUSL)**, Dipartimento di Sanità Pubblica, U.O. Igiene e Sanità Pubblica Forlì-Cesena ha inviato il parere di competenza (parere igienico-sanitario, parere in merito alla variante urbanistica e parere congiunto con Arpae relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici), favorevole con prescrizioni, acquisito al prot. Arpae n. PG/2025/109440 del 17.06.2025, come di seguito riportato:

"[...] acquisito il parere di APA Area Est ai sensi della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii (ns prot. 0154119 del 12/06/2025)

acquisite le valutazioni tecniche di ARPAE SSA inerenti la CdS in oggetto,

si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, parere favorevole a condizione che nella fascia di rispetto, (coincidente con la distanza di prima approssimazione-DPA) attorno ai componenti dell'impianto fotovoltaico e opere connesse (cabine elettriche comprese) capaci di generare campi elettromagnetici, non dovranno essere previste strutture (anche se amovibili) e non dovranno essere svolte attività (comprese quelle lavorative riguardanti sia la manutenzione dell'impianto fotovoltaico, sia la manutenzione della siepe perimetrale, sia le attività agricole previste tra i pannelli fotovoltaici) che consentano la permanenza di persone per un periodo pari o superiore alle 4 ore giornaliere nel rispetto del D.P.C.M. 08/07/2023 a tutela dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici."

- **ENAC**, con nota segnature ENAC-AER-22/05/2025-0072534-P, acquisita al prot. Arpae n. prot.n. PG/2025/111906 del 20.06.2025, ha rilasciato, per quanto di competenza, parere in merito alla sicurezza del volo, come di seguito riportato:

"[...] Secondo quanto indicato dall'art.707 del Codice della Navigazione, in esito all'istruttoria svolta ed al parere espresso da ENAV con la nota a rif. B), si comunica la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, l'entità e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico.

Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo, di volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000) e quanto di competenza dell'Ente locale territorialmente competente in merito al Piano di Rischio, ai sensi dell'art. 707 co. 1 del Codice della Navigazione."

- la **Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti** ha trasmesso la Determinazione n. 627 del 11.06.2025 ad oggetto "SP 27 Villagrappa al km 0+008 attraversamento concessione ai sensi degli artt. 25, 26, 27 e 28 del c.d.s. per occupazione di sottosuolo per posa nuovo elettrodotto per connessione impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica" sito in Comune di Forlì, loc. Villanova - via Bassetta snc, fuori centro abitato (Le Centurie soc. agr. s.s.). prot. 21794/2024", acquisita al prot. n. PG/2025/113748 del 24.06.2025, come di seguito riportato:

"[...]"

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

1. di concedere, per i motivi espressi in narrativa, alla Società e-distribuzione S.p.A. C.F.0577971100 – P.I. 05779711000 con sede legale in Via Cimarosa,4 – Roma (RM), l'occupazione di sottosuolo per posa nuovo elettrodotto per connessione impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica" sito in Comune di Forlì, Loc. Villanova - Via Bassetta snc, fuori centro abitato (Le Centurie Soc. Agr. s.s.), lungo la SP 27 VILLAGRAPPA al km 0+008 in attraversamento;

2. di dare atto che la concessione di cui sopra, pena la revoca e la diffida a ripristinare lo stato dei luoghi, si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge e le norme regolamentari che comunque possono riguardare la materia ed in particolare le disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs 30.4.1992 n.285 e relativo Regolamento DPR 16.12.1992 n. 495) ed il Regolamento approvato dalla Provincia, nonché sotto l'osservanza piena delle condizioni, patti e modalità di seguito elencate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

I lavori siano eseguiti come da elaborati allegati alla domanda.

Si precisa inoltre quanto segue:

Il materiale di risulta degli scavi dovrà essere trasportato immediatamente in discarica, è tassativamente vietato creare depositi sulla sede stradale.

L'attraversamento sotterraneo stradale per posa dell'impianto di cui all'oggetto dovrà essere effettuato con trivella o macchina spingitubo, senza dover manomettere il corpo stradale.

Nell'attraversamento stradale l'impianto di cui trattasi dovrà essere posto alla profondità minima (netta) di 1,00 m. dal piano viabile e di 50 cm dal fondo originario dei fossi stradali o dal piano di posa della eventuale loro tombinatura e comunque al di sotto dei servizi esistenti.

L'impianto di cui trattasi dovrà essere inserito in apposita guaina di diametro e materiali adeguati.

Solo in caso di provata necessità, per l'insorgere di particolari ed insormontabili difficoltà tecniche, che dovranno essere comunque verificate dall'Ufficio Tecnico Provinciale nel corso dei lavori, l'attraversamento stradale autorizzato con spingi tubo potrà essere eseguito con scavo a cielo aperto ma dovranno essere rispettate scrupolosamente le disposizioni impartite, in loco, dallo stesso Ufficio e quelle riportate ai punti seguenti.

L'eventuale collocamento di armadietti per l'alloggiamento contatori dovrà avvenire in proprietà privata in modo tale da non ostacolare o da impedire le operazioni di manutenzioni stradali.

Il pozzetto di spinta necessario alle opere di trivellazione o manovra dell'apparecchiatura per lo spingi tubo sia posizionato al di là del confine stradale in proprietà privata.

E' severamente vietato interessare con i lavori previsti le opere di sostegno delle scarpate sia sul lato a monte sia sul lato a valle della sede stradale.

PRESCRIZIONI GENERALI

*La concessione avrà la durata di **anni ventinove (29)** (articolo 27, comma 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada") a decorrere dalla data del presente Atto.*

Per tutta la durata dei lavori si chiede la presenza costante di personale qualificato di sorveglianza, incaricato dal richiedente con il compito di verificare che l'impresa esecutrice adempia a tutte le condizioni sopra esposte ed a quanto eventualmente richiesto dal personale dell'Amministrazione Provinciale; si precisa fin d'ora che, nel caso in cui si riscontrasse l'uso di materiali non idonei e tali da compromettere in qualsiasi modo l'integrità del corpo stradale, si dovrà procedere alla loro rimozione e sostituzione con quanto sarà richiesto. La mancata, costante, presenza di detto personale di sorveglianza potrà comportare l'immediata sospensione dei lavori.

Per tutta la durata dei lavori dovrà essere installata la segnaletica sia diurna che notturna prescritta dal vigente C.d.S. del relativo Regolamento di Esecuzione nonché dalle successive norme emanate in materia.

Il titolare del presente atto autorizzativo è responsabile di ogni eventuale danno riportato da persone o cose durante i lavori in conseguenza della costruzione delle suindicate opere e del loro esercizio, restando l'Amm.ne Prov.le ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevati ed indenni.

Dovranno essere rispettate anche le ulteriori prescrizioni tecniche che verranno, eventualmente, impartite in loco dal personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela della sicurezza del traffico.

Tutti i lavori che interessano direttamente o indirettamente la S.P. di cui all'oggetto e le sue pertinenze, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle norme vigenti, in materia di sicurezza, al momento della esecuzione dei medesimi.

Qualora per le esigenze della viabilità si renda necessario rimuovere, spostare o modificare l'impianto autorizzato con il presente atto, la relativa spesa è a totale carico del titolare dell'Autorizzazione ed i lavori dovranno essere eseguiti entro i termini prescritti dall'Ente proprietario della strada.

Tutte le parti della strada, le relative pertinenze, le opere d'arte, i manufatti e la segnaletica esistenti nel tratto stradale interessato, eventualmente danneggiati durante o in conseguenza dei lavori di cui all'oggetto, dovranno essere prontamente e perfettamente ripristinati a cura e spese del richiedente.

La manutenzione di tutte le opere autorizzate è a carico del titolare del presente atto.

L'inizio ed il termine dei lavori dovranno essere comunicati in tempo utile all'Ufficio Concessioni-Autorizzazioni - Nulla Osta - Manifestazioni Sportive - Mezzi Pubblicitari - Ordinanze (provfc@cert.provincia.fc.it)- Piazza Morgagni n. 9- 47121 Forlì.

Si informa che per eseguire tali lavori non è possibile chiudere la strada al traffico e di conseguenza dovrà essere richiesta almeno 10 giorni prima dei lavori l'emissione di ordinanza relativa all'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

I sopra indicati lavori dovranno essere ultimati entro il termine di UN ANNO dalla data del presente atto, salvo proroga da richiedere all'Amm.ne Prov.le, per iscritto, almeno 45 giorni prima della scadenza di detto termine.

Copia della presente dovrà essere conservata sul cantiere di lavoro durante tutta l'esecuzione dell'opera.

La presente Concessione comportando occupazione di spazi ed aree pubbliche è soggetta al pagamento del canone annuo previsto ai sensi del Decreto del Presidente n. 47 del 09/05/2024.

L'imposta di bollo sarà assolta tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo con identificativo n. 01230789357393 emessa il 15/05/2024 sul documento autorizzativo trattenuto presso la Ditta in oggetto, a disposizione degli organi di controllo che ne facciano richiesta.

3. di precisare altresì che contro il presente provvedimento gli interessati possono sempre proporre ricorso al T.A.R. Dell'Emilia Romagna, Strada Maggiore n. 53 - Bologna - o al Presidente della Repubblica entro i termini di legge, nel rispetto del D. Lgs n. 104/2010;

4. di dare atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/90, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto Geom. Michela Zanese non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

5. di predisporre la trasmissione del presente atto al destinatario;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo on line dell'Ente per n. 15 giorni consecutivi;

7. di comunicare il medesimo ai Servizi: Segreteria Generale e Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti, per il seguito di rispettiva competenza.”;

- il **Comune di Forlì** ha trasmesso la **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 24.06.2025** (acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/119123 del 02.07.2025), con cui è stato espresso, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003, parere favorevole al progetto e alla variazione urbanistica, condizionato alle prescrizioni formulate nei pareri/autorizzazioni dei competenti servizi comunali, allegati all'atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, come di seguito riportato:

“[...]

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, sostanziale e formale:

1. Di prendere atto del progetto dell'opera in oggetto, denominata "Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica" e relative opere di connessione in località Villanova - via Bassetta - presentata da "Le Centurie soc. agr. s.s.", costituito dagli elaborati progettuali redatti dalla Proponente, in atti;

*2. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 387/2003, **PARERE FAVOREVOLE** al progetto e alla variazione urbanistica - che consegirà all'adozione del provvedimento conclusivo di autorizzazione da parte di ARPAE di Forlì-Cesena, **CONDIZIONATO** alle prescrizioni formulate nei pareri/autorizzazioni dei competenti servizi comunali, in premessa richiamati, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;*

3. Di dare atto, come in premessa illustrato:

- che, nel corso della prima pubblicazione risultano pervenute a Arpae complessivamente n. 3 osservazioni sul progetto in esame:

OSSERVAZIONI nn. 1, 2 (PG Arpae 2024.158231 e PG 2024.197270);

OSSERVAZIONE n. 3 (PG Arpae 2024.155189)

- che nel nel corso della seconda pubblicazione NON risultano pervenute a Arpae osservazioni;
- che tutte le osservazioni pervenute non presentano rilevanza ai fini urbanistici, come si desume dal testo stesso delle osservazioni e delle relative controdeduzioni;
- che per tali osservazioni è stata formulata una proposta di controdeduzioni da parte di Arpae e della Proponente, inviata con la citata nota di riavvio della conferenza da parte di Arpae, in atti con PG 67884/2025;

4. di recepire la suddetta proposta di controdeduzioni alle osservazioni dei privati, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

5. Di dare atto che il provvedimento di autorizzazione - che sarà emanato da ARPAE a conclusione della procedura autorizzativa prevista all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - avrà diretta efficacia sulla variazione degli strumenti urbanistici comunali e che, conseguentemente, la previsione dell'opera e i relativi vincoli espropriativi saranno recepiti d'ufficio negli elaborati urbanistici, che si allegano alla presente deliberazione, unitamente al progetto redatto dalla Proponente:

- PROGETTO REDATTO DALLA PROPONENTE (in atti – link riportato nell'atto di indizione di ARPAE, in atti con PG 92716 del 01/08/2024)
- ELABORATI DI VARIANTE URBANISTICA (allegati parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione)

1. POC – tavola P 18

2. RUE – tavola P 18

3. PSC – POC – RUE – tavole VA 18 (stato modificato)

4. POC - Elenco Vincoli espropriativi

5. POC – Allegato Vincoli espropriativi

6. OSSERVAZIONI (n. 3)

7. PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI

6. Di dare atto che le modifiche riportate nei suddetti elaborati saranno recepite e coordinate all'interno della strumentazione urbanistica vigente, a conclusione del procedimento autorizzativo da parte di ARPAE;

[...]

12. Di dare atto, in relazione alla corresponsione del contributo di costruzione straordinario di cui al IV comma, lett. d-ter, dell'art. 16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (come modificato dalla Legge 164/2014), correlato alla successiva variante urbanistica:

- che si tratti, nel caso in esame, di una variante urbanistica tematica promossa per dare attuazione a finalità di carattere generale (attuazione di infrastruttura energetica lineare);
- che, conseguentemente, gli interventi edilizi correlati a tale variante non debbano essere subordinati all'applicazione del contributo di costruzione straordinario, di cui all'art. 16, comma 4, lett. d-ter del DPR n. 380/2001, T.U. dell'Edilizia.

[...]

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;

Si riportano di seguito le parti salienti dei pareri allegati alla delibera:

- **Parere Area Servizi all'Impresa e al Territorio - Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde - Unità Progettazione, Manutenzione e Gestione del Verde - Unità Progettazione, Manutenzione e Gestione del Verde:**

prot. comunale n. 103267/2024 del 21.08.2024

“[...] relativamente alla schermatura a verde si chiede di non utilizzare un'unica specie ma di creare una siepe perimetrale mista utilizzando varie specie, preferibilmente autoctone, con

foglia persistente. Ad esempio alternando al ligustro (Ligustrum vulgare) la lentiggine (Viburnus tinus), la fotinia (Photinia x fraseri), etc.”

prot. comunale n. 72292/2025 del 10.06.2025

“[...] per quanto di competenza, esprimiamo nulla osta.

Il posizionamento delle alberature deve avvenire nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.

Ricordiamo, inoltre, che durante la fase di cantiere e di realizzazione delle opere previste dal progetto dovrà essere rispettato quanto riportato dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Forlì agli artt. 12 e 13 e Allegato D.”;

- **Parere favorevole con prescrizioni - Servizio Infrastrutture Mobilità Verde - Unità Segreteria e Autorizzazioni** nota 27.08.2024 (riportato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 27.08.2024 conservato in atti):

“[...] si comunica il nulla osta dell'Ente proprietario della Strada ad autorizzare sia gli scavi per la posa dei cavi elettrici sia la realizzazione del passo carraio a servizio dell'area in cui saranno collocati i pannelli dell'impianto e la cabina elettrica.

Nel primo caso l'autorizzazione sarà rilasciata a E-distribuzione che diventerà anche concessionaria del sottosuolo per la durata di 29 anni, rinnovabile.

La concessione del suolo per il passo carraio sarà rilasciata alla Soc. Agr. S.S. Le Centurie per la durata di 29 anni, rinnovabile.

In seguito al confronto con progettisti ed impresa esecutrice, presenti in sede di CdS, e valutato il cronoprogramma degli interventi che collocano lo scavo e la posa dei cavi elettrici solo successivamente alla realizzazione delle altre opere sia edilizie che di messa in opera dei pannelli, quindi non prima di due anni, si ritiene opportuno consegnare ai richiedenti, a conclusione del presente procedimento unico, per il momento la sola autorizzazione alla realizzazione del passo carraio.

Per gli scavi finalizzati alla posa dei cavi elettrici si ritiene valido comunque il nulla osta, necessario al rilascio dell'autorizzazione che sarà emessa su rinnovo della richiesta quando l'intervento in oggetto sarà prossimo alla sua messa in opera.”;

Si precisa che, successivamente rispetto all'approvazione della Delibera consiliare, il Comune ha emanato l'**Autorizzazione n. 304/2024 Rif. Gen. 97826/24**, avente ad oggetto "Autorizzazione per Accesso carraio di ml 5,00 su tombinamento esistente in via Bassetta snc con rilascio di concessione per occupazione di suolo pubblico permanente", di cui viene riportato un estratto nel seguito del presente atto;

- **Parere acustico - Area Servizi all'Impresa e al Territorio - Servizio Pianificazione Urbanistica e Politiche per l'Ambiente - Unità Ambiente** (prot. comunale n. 0072739/2025 del 10.06.2025):

“Vista la pratica in oggetto contenente la valutazione previsionale di impatto acustico a firma di TCA ing. D. Tassinari da cui si evince che:

- il progetto è relativo ad un impianto fotovoltaico con potenza max di 985.6 Kw nell'area confinante con la Via Bassetta e la S.S. 9 Via Emilia in Località Villanova di Forlì, funzionante sia in periodo diurno che notturno.;

- le sorgenti sonore sono le seguenti:

Sorgenti Sonore introdotte:

N° 4 inverter Huawei SUN 2000

N°1 Trasformatore in resina Elettromeccanica Colombo da 1 MW

Estrattore aria cabina trasformatore

Sorgenti Sonore presenti

Traffico veicolare della SS 9 Via Emilia

- Il TCA ha individuato come ricettori maggiormente impattati le 2 abitazioni poste lungo la Via Bassetta, prossime agli impianti tecnologici a servizio dell'impianto;

- secondo la classificazione acustica del Comune sia le due abitazioni che l'area ove sorgerà l'impianto, sono ricomprese in classe acustica III (aree di tipo misto) con limiti di immissione assoluti diurni pari a 60 dBA e di 50 dBA notturni;

- il TCA tramite i dati di potenza sonora forniti dal produttore, ha verificato attraverso il calcolo della divergenza geometrica, il livello atteso presso i due ricettori individuati rispetto alle tre sorgenti identificate. i Valori ottenuti risultano decisamente bassi, ottenendo come valore massimo introdotto dall'Inverter 33.6 dBA (diurni e notturni) e pertanto al di sotto del limite di applicabilità del criterio differenziale (40 dBA) a finestre aperte;

Atteso che, sulla base delle valutazioni effettuate, il TCA dichiara che l'attività di progetto non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni e notturni (ex artt.3, 4 del DPCM 14/11/97), in assenza di opere di contenimento acustico

Visto il parere favorevole espresso da Arpa-Servizio Territoriale di Forlì - Sinadoc n. 19272 del 09/06/2025;

Si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì nel tempo di riferimento diurno e notturno e in qualsiasi condizione di esercizio;

Si avverte che:

- il presente parere non potrà essere presentato come elemento probante a disculpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpa dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge;

- qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.”;

- **Parere Conformità Edilizia - Area Servizi alle Imprese e al Territorio - Servizio Edilizia** (in atti prot. comunale n. 0072759/2025 del 10.06.2025)

“[...]

Visto il parere espresso il 10/06/2025 dal responsabile del procedimento;

si ritiene il progetto **conforme alle disposizioni** normative urbanistico-edilizie vigenti e per quanto di competenza si esprime, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15

PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione dell'intervento indicato in premessa come da elaborati così identificati e custoditi in atti:

documenti pervenuti con nota ARPAE pg 92716/2024:

53 - TAV-01 Inquadramento Territoriale

54 - TAV-02 Inquadramento Urbanistico

56 - TAV-04 Stato di Progetto

57 - TAV-05 Sezioni e Viste

59 - TAV-07 Cabine Elettriche

63 - TAV-11 aree Idonee

64 - TAV-12 Rilievo Fotografico

documenti pervenuti con pg 60050/2025:

REL-01 rev01 Relazione tecnico progettuale

TAV-04 rev01 Stato di fatto

TAV-05 rev01 Sezioni e Viste

TAV-06 rev01 Accesso Carrabile e Invarianza

TAV-08 rev01 Cavidotti

TAV-09 rev01 Schermatura e Videosorveglianza

Il Titolo Unico Abilitativo è esonerato dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 32, comma 1 lett I) della Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 ed è soggetto alle prescrizioni, avvertenze e richiami generali di cui in prosieguo.

PRESCRIZIONI:

- 1. rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comunicazione impresa esecutrice e adempimenti in relazione al D.Lgs n. 81/2008);*
- 2. l'inizio lavori è, altresì, subordinato alla presentazione della documentazione antimafia: ai sensi dell'art. 32 della L.R. 18/2016, per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire, il cui valore complessivo sia pari o superiore ai 150.000 euro, prima dell'inizio lavori edilizi, deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di divieto, decadenza o sospensione previste all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011. L'efficacia del titolo abilitativo è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione di avvenuto rilascio della comunicazione antimafia.*

AVVERTENZE:

- 1. la data di inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al Comune;*
- 2. il titolo unico abilitativo (di seguito titolo) decadrà, di diritto:*
 - se i lavori non avranno avuto inizio entro un anno dalla data del titolo;*
 - se l'opera non sarà ultimata entro 3 anni dalla data del titolo;*
 - con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito dal titolo stesso.*

RICHIAMI GENERALI ALL'OBLIGO:

- 1) della osservanza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6.6.2001, n. 380, alla Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, alla Legge regionale 21.10.2004, n. 23, nonché di tutte le norme degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti comunali vigenti in materia (edilizia, igiene, occupazione suolo pubblico, ecc.);*
- 2) dell'osservanza delle norme tecniche di buona costruzione;*
- 3) di soddisfare, prima dell'inizio e durante il corso dei lavori, le richieste di visite di ispezione prescritte, da effettuarsi dai tecnici comunali, a norma del vigente Regolamento urbanistico edilizio;*
- 4) di predisporre, nel caso di fabbricato lontano dal ciglio della strada, un palo per l'integrazione della numerazione civica.”;*

- **il Comune di Forlì Area Servizi all'Impresa e al Territorio - Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile**, con nota in atti rif. prot. n. 97826/24, acquisita al prot. Arpa n. PG/2025/154601 del 01.09.2025, ha trasmesso l'**Autorizzazione n. 304/2024** “Autorizzazione per Accesso carraio di ml 5,00 su tombinamento esistente in via Bassetta snc con rilascio di concessione per occupazione di suolo pubblico permanente”, come di seguito riportato per esteso:

“[...]

CONCEDE

salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, l'occupazione di suolo pubblico di cui in oggetto:

per la durata di anni 29, rinnovabile alla scadenza: della seguente superficie od estensione lineare: - mq 5,00 - ml soltanto per pubblici servizi a rete)

a favore del soggetto in premessa generalizzato, per l'attività e le finalità di cui in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

AUTORIZZA

l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, subordinatamente alla osservanza delle norme e delle condizioni di cui ai Regolamenti suddetti ed alle disposizioni sulla circolazione stradale di cui al D.Lgs 30/4/1992 n° 285 e successive modificazioni e D.P.R 16/12/1992, n. 495, nonché in particolare, delle prescrizioni di seguito riportate, intendendosi il richiedente responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi inconveniente che, direttamente o indirettamente, dovesse verificarsi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in questione.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di modifica, sospensione, revoca o decadenza della presente concessione, da adottarsi ai sensi degli artt. 12 e 13 del citato regolamento comunale per il Canone Unico Patrimoniale.

Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie cure e spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere e del sedime stradale sovrastante nel preciso stato in cui sono concessi, e all'esecuzione di tutti i lavori di riparazione, di variante, di completamento e di perfezionamento occorrenti durante l'esercizio della concessione.

Per altro, per tutti gli anzidetti lavori il Concessionario dovrà dare preventivo avviso all'Amministrazione Comunale e non potrà iniziare i lavori stessi se prima non avrà riportato il relativo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo i casi di urgenza in cui occorre ripristinare senza indugio l'interrotto funzionamento dell'impianto, nei quali casi il Concessionario potrà iniziare senz'altro i lavori, però dandone subito avviso all'Amministrazione Comunale.

In caso di inadempienza, anche parziale, l'Amministrazione Comunale, previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire i lavori, provvederà d'Ufficio ed a carico del Concessionario ad eseguire i lavori necessari.

L'Amministrazione Comunale potrà inoltre disporre la decadenza della concessione per i motivi in precedenza detti e il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere nonché al ripristino e alla sistemazione del corpo, piano stradale e pertinenze eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dall'Amministrazione Comunale con suo giudizio insindacabile.

In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'Ufficio a spese del Concessionario.

I lavori devono essere eseguiti in conformità agli elaborati allegati alla domanda.

La presente Autorizzazione ha validità di 1 anno a decorrere dalla data della firma digitale apposta dal Funzionario E.Q. del Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 12 (dodici) mesi dalla data della presente autorizzazione, pena la decadenza della stessa e fatti salvi i termini più restrittivi imposti da eventuale ordinanza del Sindaco.

PRESCRIZIONI – ACCESSO CARRAIO

- *Non dovrà in alcun modo essere alterata la quota stradale della cunetta;*
- *il richiedente dovrà curare sotto la propria diretta responsabilità civile e penale l'osservanza delle prescrizioni del codice stradale vigente e del relativo regolamento;*
- *dovrà essere comunicata la data d'inizio e fine dei lavori al Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile;*
- *l'accesso dovrà essere pavimentato convenientemente fino all'interno della proprietà;*
- *Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;*

- In caso di interferenza con l'apparato radicale di alberature stradali, contattare preventivamente il Servizio Infrastrutture, Mobilità, Verde dell'Area Servizi all'Impresa e al Territorio, per specifiche prescrizioni; dovranno comunque essere rispettate le distanze previste dal Regolamento Comunale del Verde Pubblico e privato, approvato con delibera C.C. n. 45 del 02/04/2019;
- Rimane a carico del richiedente la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area pubblica interessata dal passo/accesso carraio.
- Salvo diverse prescrizioni, al di fuori degli ambiti storici A1, A2, A3, A4, A5 e nei casi di strade a fondo cieco, il cancello dovrà essere arretrato, rispetto al confine stradale, di almeno ml 5,00, ai sensi dell'art.2.1.4 del Rue.

PRESCRIZIONI SPECIALI

1. Rispettare le prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica

PAVIMENTAZIONE: per la larghezza corrispondente all'accesso e per la sola sezione del fosso dovrà essere prevista, sopra il riempimento in misto granulare stabilizzato, una soletta in cls min 8 cm e un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso. Per la restante profondità dell'accesso, sino a ml. 5,00 all'interno della proprietà privata, l'accesso deve essere pavimentato, in stabilizzato o terra battuta o con materiali consentiti dal vigente RUE e tali da evitare apporto di detriti di qualsiasi natura sulla sede stradale. Deve essere altresì evitato lo scolo delle acque meteoriche sulla sede stradale.”;

- il **Consorzio di Bonifica della Romagna** ha trasmesso le concessioni/autorizzazioni di propria competenza (vincolate al rispetto di condizioni essenziali e prescrizioni), che si allegano al presente atto (unitamente alle parti dell'Elaborato tecnico grafico di e-distribuzione riguardanti le interferenze oggetto delle concessioni/autorizzazioni), quali parti integranti e sostanziali; si riporta di seguito un estratto di tali atti:
 - **Concessione/Autorizzazione n. 2025154 del 05.06.2025** (canale di Bonifica VILLANOVA Bacino Cosina), trasmessa con nota prot. 48681 del 09.12.2025 e acquisita al prot. Arpae 10/12/2025.0218779.E, della quale si riporta un estratto:

“[...]

AUTORIZZA

1. La costruzione di recinzione in parallelismo al canale consorziale **Villanova**, ricadente nella fascia di rispetto tra m. 5,00 e m. 10,00, in sinistra idraulica, realizzata con pali in ferro e rete romboidale plastificata H tot= m. 2,00, come di seguito specificato:
 - tratta di estensione di circa m. 137,40, (sez. B-B Tav.-04 rev-01) collocata alla distanza di m. 5,80 misurati dal ciglio esterno del canale in parola.
2. Piantumazione di **siepe** arborea in parallelismo al canale consorziale **Villanova**, ricadente nella fascia di rispetto tra m. 5,00 e m. 10,00, in sinistra idraulica, realizzata perimetrale alla recinzione di cui al precedente punto 1 del presente provvedimento, di altezza maggiore di m. 2,00, come di seguito specificato:
 - tratta di estensione di circa m. 138,00 (sez. B-B Tav.-04 rev-01) collocata alla distanza di m. 5,00 misurati dal massimo ingombro della siepe al ciglio esterno del canale in parola.
3. La costruzione di **recinzione ortogonale** al canale, ricadente nella fascia di rispetto tra m. 5,00 e m. 10,00, in sinistra idraulica, realizzata con pali in ferro e rete romboidale plastificata H tot= m. 2,00, come di seguito specificato:
 - n.2 tratte di estensione di circa m. 4,20 ciascuna, poste alla distanza minore di m. 5,80 misurati dal ciglio esterno del canale in parola.

Le opere di cui ai punti 1 – 2 – 3 rispettano le distanze minime di m. 5,00, date dall'allegato tecnico del Regolamento di polizia idraulica, per canali a cielo aperto.
4. La posa di **n.2 pali di video-sorveglianza**, insistenti nella fascia di rispetto tra 5,00 e m. 10,00 dello scolo **Villanova**. I pali avranno altezza di m. 5,50 e saranno inseriti in plinti di fondazione di m. 0,80x0,80, posati a raso in adiacenza alla recinzione di cui ai precedenti punti 1 - 3.

Prescrizioni specifiche per punto 4:

- I pali di video-sorveglianza dovranno essere montati alla distanza minima di m. 6,00 compreso il plinto, misurati dal ciglio del canale in parola (in conformità dell'allegato tecnico del Regolamento di polizia idraulica, per canali a cielo aperto);
- Allegare alla comunicazione di inizio lavori i disegni aggiornati, con raffigurazione dell'effettiva rispondenza dell'opera alle prescrizioni impartite.

PRESCRIZIONI GENERALI

[...];

- **Concessione/Autorizzazione n. 2025153 del 06.06.2025** (Canale di bonifica DUE TORRI Bacino Cosina) trasmessa con nota prot. 48687 del 09.12.2025 e acquisita al prot. Arpae 10/12/2025.0218781.E e della quale si riporta un estratto:

[...]

CONCEDE

1. **L'uso della porzione di area demaniale per n. 1 immissione delle acque meteoriche** provenienti dall'area impermeabile dell'impianto fotovoltaico nel tratto dello tombinato Due Torri, tramite condotta di scarico in pvc DN 125 mm, di cui al punto 2 del presente provvedimento.

Per quanto riguarda le trasformazioni del territorio, vengono assolti gli adempimenti di invarianza idraulica previsti dall'art. 9 del vigente Piano di Bacino. Si prende atto di quanto riportato nella TAV-06 rev-02 / TAV-04 rev01/ nella Relazione tecnica rev-01 del 05-04-2025, dalle quali si evince che l'area trasformata interessata dal calcolo comprende le aree impermeabili delle nuove cabine, di superficie totale (Atot) pari a Ha 0.31, con volume minimo di invaso pari a mc. 10,03.

Da progetto le acque meteoriche derivanti dalle cabine saranno convogliate all'interno di mini-trincee perimetrali le cabine, per poi defluire all'interno dell'invaso di laminazione di mc. 11,67, che soddisfa il volume minimo da calcolo $W=10.03$ dato dal calcolo allegato; l'acqua scolante dell'invaso verrà collegata con scarico diretto nel canale consorziale Due Torri, con l'ausilio di tubazione di scarico DN 125, nel rispetto del Regolamento consorziale in merito alla portata massima scaricabile $Q_{max} = 10 \text{ l/se Ha}$, fermo restando la possibilità di utilizzare un diametro minimo funzionale DN125.

Prescrizioni specifiche per punto 1:

- Per prevenire allagamenti da rigurgito, nelle tubazioni di scarico nei punti di immissione al canale, verrà inserita valvole antiriflusso, che verrà montata nel pozzetto di ispezione posto nell'invaso di laminazione, a monte del punto di immissione.
- La tubazione non dovrà sporgere oltre la parete interna del manufatto di tombinatura del canale. Per prevenire allagamenti da rigurgito, è obbligatoria l'installazione di valvola antiriflusso, che verrà montata nel pozzetto di ispezione finale posto nell'area verde, a monte del punto di immissione.
- Allegare alla comunicazione di inizio lavori documentazione fotografica e disegni aggiornati, con raffigurazione dell'effettiva rispondenza dell'opera alle prescrizioni impartite.
- Durante l'intervento, dovranno essere adottati adeguati accorgimenti per non danneggiare il manufatto di tombinatura esistente alloggiato nel canale Due Torri.
- Si rende edotto l'intestatario che sul manufatto di tombinatura sussistono diritti di soggetti terzi, ai quali il concessionario dovrà rivolgersi per l'ottenimento dei necessari nulla-osta, nello specifico il Comune di Forlì, titolare della viabilità comunale.

AUTORIZZA

2. **Inserimento di n.1 condotta di scarico** per l'immissione delle acque meteoriche di cui al punto 1 del presente provvedimento, nel tratto tombinato del canale consorziale in parola, con condotta in Pvc DN 125,00 mm, in destra idraulica.
3. **L'esecuzione del locale tecnico** "CC Cabina di consegna E-Distribuzione", di dimensioni di

m. 2,50x6,60, da realizzare alla distanza di m. 6,00 misurati dal limite esterno del manufatto di torniamento del canale **Due Torri**. La cabina sarà del tipo prefabbricato a pannelli in cls, realizzata alla quota di calpestio +0,20 rispetto al piano di campagna, quale quota superiore al tirante idrico previsto dal vigente Piano di Bacino all'art 6 della Direttiva, che per la zona a monte della SS9 via Emilia, in assenza di specifici approfondimenti conoscitivi, è fissato convenzionalmente in 0,2 m. nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti "P2".

4. **Inserimento di invaso di laminazione** riportato al punto 1 del presente provvedimento, di dimensioni di m. 7,30 x m. 5,30 x h. 0,30 (mc. 11,61), ricadente nella fascia di rispetto tra m. 5,00 e m. 10,00 del canale consorziale **Due Torri**, realizzato alla distanza di m. 8,60 50 misurati dal limite esterno del manufatto di tombinamento del canale in parola.
5. **Realizzazione di nuovo accesso carrabile** agli impianti tecnologici in progetto, tramite l'utilizzo dell'area derivante dal tombinamento dello scolo consorziale Due Torri, inglobato all'interno del sedime stradale della via Bassetta, di larghezza di m. 5,00 pavimentato con materiale inerte permeabile, quale macinato di pietra.
6. **Realizzazione di nuovo percorso carrabile** di collegamento con gli impianti tecnologici in progetto, ricadenti nella fascia di rispetto tra 0 e m. 10,00 del canale consorziale in parola, realizzato con materiale inerte permeabile, quale macinato di pietra, posto alla distanza minima di m. 2,50 misurati dal limite esterno del manufatto di tombinamento del canale in parola.

Le opere di cui ai punti 5 -6 verranno realizzate alla quota di calpestio +0,20 rispetto al piano di campagna, quale quota superiore al tirante idrico previsto dal vigente Piano di Bacino all'art 6 della Direttiva, che per la zona a monte della SS9 via Emilia, in assenza di specifici approfondimenti conoscitivi, È fissato convenzionalmente in 0,2 m. nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti "P2".

Nulla-osta del Comune di Forlì, in quanto gestore della strada comunale via Bassetta, per l'accesso al nuovo sito tramite il tombinamento esistente dello scolo Due Torri che risulta inglobato all'interno del sedime stradale.

PRESCRIZIONI GENERALI

[...];

- **Concessione/Autorizzazione n. 2025152 del 05.06.2025** (Canale di bonifica FOSSOLA 1 RAMO Bacino Fossola) trasmessa con nota prot. 48685 del 09.12.2025 e acquisita al prot. Arpae 10/12/2025.0218782.E e della quale si riporta un estratto:

"[...]

CONCEDE

1. **L'uso della porzione di area demaniale** del canale consorziale **Fossola 1 Ramo** per realizzazione di n.10 attraversamenti da eseguire in sub-alveo di cavidotti Enel, di cui al punto 2 del presente provvedimento, da realizzarsi via Rio Cozzi in comune di Forlì, quale impianto elettrico destinato al Pubblico Servizio di distribuzione di energia elettrica.

AUTORIZZA

2. Per quanto di competenza, la realizzazione di **n. 10 attraversamenti** da eseguirsi in sub-alveo al manufatto di attraversamento stradale del canale consorziale **Fossola 1 Ramo**, da eseguire con metodo di posa T.O.C. "Trivellazione Orizzontale Controllata", come da punto 1 del presente provvedimento, per posa di linee di pubblica utilità, come di seguito specificato.

- **TRATTA O - P:** n.10 attraversamenti della rete ENEL per posa di cavidotti PEAD Ø 160, di cui n.1 da occupare da linee alla tensione di 15KV in rame (3x1x240 Cu), da eseguire alla profondità pari a m. 1,50 dal manufatto di tombinamento del canale.

La tubazione **rispetta** la distanza minima di **m 1,50** prevista dall'Allegato Tecnico al vigente Regolamento di Polizia Idraulica consorziale, misurati dal limite esterno del manufatto di tombinamento del canale.

Le fosse di spinta e ricevimento devono essere realizzate mantenendo una distanza minima di m 3,00, misurati dal limite esterno del tombinamento del canale fino al limite più esterno

dello scavo in dx e sx idraulica, nel rispetto della distanza minima prevista dall'Allegato Tecnico al vigente Regolamento di Polizia Idraulica consorziale.

Le condotte di progetto in attraversamento cosÌ realizzate non contrastano con la conservazione ed il corretto esercizio dei canali consorziali nÈ sulla sua sezione idraulica di libero deflusso cosÌ come previsto dall'Art. 12 comma 2) del Regolamento di Polizia Idraulica vigente.

Sono fatte salve le sotto specificate condizioni essenziali:

- Durante le fasi di scavo, andranno adottati adeguati accorgimenti atti ad evitare il danneggiamento del tombinamento del canale. Il tutto previo avviso dell'inizio della fase lavorativa al fine di programmare un eventuale sopralluogo da parte del personale consortile incaricato.
- Qualora vengano riscontrati nel tempo vizi nell'esecuzione dell'attraversamento, il Concessionario dovrà adeguare a sue spese le opere autorizzate, dietro semplice invito ed entro il periodo di tempo assegnato dal Consorzio.
- E' fatto divieto di eseguire opere provvisoriale di accantieramento (ture, attraversamenti, scarichi ecc), senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Consorzio.
- Eventuali pozzetti di linea o di consegna dovranno rispettare le distanze da Regolamento Consorziale e, entro la fascia di m. 3.00 misurata dal limite esterno del manufatto di tombinamento dello scolo consorziale Fossola 1 Ramo dovranno essere carrabili, idonei al passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale.
- Le condotte nel loro tragitto dovranno essere adeguatamente protette e opportunamente segnalate.
- Nessun onere sarà imputabile al Consorzio e alle sue maestranze, o a eventuali soggetti terzi aventi diritto, per eventuali danni prodotti alle opere realizzate dal Concessionario (pavimentazioni, linee di rete in attraversamento, etc.) anche se autorizzate, nell'esercizio dei lavori di manutenzione sul canale o in dipendenza degli stessi per il passaggio con i relativi mezzi d'opera. Il Consorzio sarà fatto salvo inoltre da ogni reclamo, azione anche di carattere giudiziario e richieste risarcitorie ovvero per il rimborso di eventuali spese di ripristino di tutte le opere suddette. Eventuali interventi di ripristino saranno a completa cura e spese del Concessionario;
- Qualora il Consorzio ritenga di variare le dimensioni del canale per necessità idrauliche sopraggiunte e comunque per motivi di pubblica utilità o qualora vengano riscontrati nel tempo vizi nell'esecuzione della tombinatura, il Concessionario dovrà modificare o demolire a sue spese le opere concessionarie, dietro semplice invito ed entro il periodo di tempo assegnato dal Consorzio.
- Durante l'intervento, dovranno essere adottati adeguati accorgimenti per non danneggiare il manufatto di tombinatura esistente alloggiato nel canale Fossola 1 Ramo.
- Si rende edotto l'intestatario che sul manufatto di tombinatura sussistono diritti di soggetti terzi, ai quali il concessionario dovrà rivolgersi per l'ottenimento dei necessari nulla-osta; nel caso in specie il Comune di Forlì in quanto gestore della viabilità comunale.

PRESCRIZIONI GENERALI

[...];

- **Concessione/Autorizzazione n. 2025151 del 05.06.2025** (Canale di bonifica SAN LAZZARO 4 RAMO Bacino Rio San Lazzaro) trasmessa con nota prot. 48727 del 09.12.2025 e acquisita al prot. Arpae 10/12/2025.0218783.E e della quale si riporta un estratto:

[...]

AUTORIZZA

1. Per quanto di competenza , la realizzazione di **n.10 parallelismi interrati** nella fascia di rispetto tra 0,00 e m. 5,00 del canale consorziale **San Lazzaro 4 Ramo**, per posa di linee di

pubblica utilità come di seguito specificato:

- TRATTA W-X da eseguire con metodo di scavo a cielo aperto, per posa di 10 cavidotti in Pvc Ø 160, di cui n.1 da occupare da linee alla tensione di 15KV in rame (3x1x240 Cu), con profondità di posa delle condotte alla quota di circa m. 1,00 dal piano stradale, di lunghezza di circa ml. 340, alla distanza maggiore di m. 3,00 misurati dal limite esterno del manufatto di tombinamento canale in parola alla condotta di progetto.

Sono fatte salve le sotto specificate condizioni essenziali per il punto 1:

- La rete di progetto nel suo tragitto sotterraneo dovrà essere opportunamente protetta e adeguatamente segnalata.
- Le distanze per il posizionamento del parallelismo dovranno essere riferite al limite esterno delle tubazioni, lato canale.
- Eventuali nuovi pozzetti di linea posizionati nella fascia tra 0 e 5,00, misurata dal limite esterno del tombinamento dello scolo consorziale San Lazzaro 4 Ramo dovranno essere carrabili, idonei al passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale.

PRESCRIZIONI GENERALI

[...];

- o **Concessione/Autorizzazione n. 2025150 del 05.06.2025** (Canale di bonifica FOSSOLA Bacino Fossola) trasmessa con nota prot. 48736 del 09.12.2025 e acquisita al prot. Arpae 10/12/2025.0218786.E e della quale si riporta un estratto:

“[...]

CONCEDE

1. **L'uso della porzione di area demaniale** del canale consorziale **Fossola** per realizzazione di n. 4 attraversamenti da eseguire in sub-alveo di cavidotti Enel, di cui al punto 2 del presente provvedimento, da realizzarsi lungo viale Bologna in comune di Forlì, quale impianto elettrico destinato al **Pubblico Servizio di distribuzione di energia elettrica**.

AUTORIZZA

2. Per quanto di competenza, la realizzazione di **n. 4 attraversamenti** da eseguirsi in sub-alveo al manufatto di attraversamento stradale del canale consorziale **Fossola**, da eseguire con metodo di posa T.O.C. “Trivellazione Orizzontale Controllata”, come da punto 1 del presente provvedimento, per posa di linee di pubblica utilità come di seguito specificato.
 - TRATTA I - L : n.4 attraversamenti della rete ENEL per posa di cavidotti PEAD Ø 160, di cui n.1 da occupare da linee alla tensione di 15KV in rame (3x1x240 Cu), da eseguire alla profondità pari a m. 1,50 dal manufatto di tombinamento del canale.

La tubazione **rispetta** la distanza minima di **m 1,50** prevista dall'Allegato Tecnico al vigente Regolamento di Polizia Idraulica consorziale, misurati dal limite esterno del manufatto di tombinamento del canale.

Le fosse di spinta e ricevimento devono essere realizzate mantenendo una distanza minima di m 3,00, misurati dal limite esterno del tombinamento del canale fino al limite più esterno dello scavo in dx e sx idraulica, nel rispetto della distanza minima prevista dall'Allegato Tecnico al vigente Regolamento di Polizia Idraulica consorziale.

Le condotte di progetto in attraversamento così realizzate non contrastano con la conservazione ed il corretto esercizio dei canali consorziali né sulla sua sezione idraulica di libero deflusso così come previsto dall'Art. 12 comma 2) del Regolamento di Polizia Idraulica vigente.

Sono fatte salve le sotto specificate condizioni essenziali:

- Durante le fasi di scavo, andranno adottati adeguati accorgimenti atti ad evitare il danneggiamento del tombinamento del canale. Il tutto previo avviso dell'inizio della fase lavorativa al fine di programmare un eventuale sopralluogo da parte del personale

consortile incaricato.

- Qualora vengano riscontrati nel tempo vizi nell'esecuzione dell'attraversamento, il Concessionario dovrà adeguare a sue spese le opere autorizzate, dietro semplice invito ed entro il periodo di tempo assegnato dal Consorzio.
- E' fatto divieto di eseguire opere provvisorie di accantieramento (ture, attraversamenti, scarichi ecc), senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Consorzio.
- Eventuali pozzetti di linea o di consegna dovranno rispettare le distanze da Regolamento Consorziale e, entro la fascia di m. 3.00 misurata dal limite esterno del manufatto di tombinamento dello scolo consorziale Fossola dovranno essere carrabili, idonei al passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale.
- Le condotte nel loro tragitto dovranno essere adeguatamente protette e opportunamente segnalate.
- Nessun onere sarà imputabile al Consorzio e alle sue maestranze, o a eventuali soggetti terzi aventi diritto, per eventuali danni prodotti alle opere realizzate dal Concessionario (pavimentazioni, linee di rete in attraversamento, etc.) anche se autorizzate, nell'esercizio dei lavori di manutenzione sul canale o in dipendenza degli stessi per il passaggio con i relativi mezzi d'opera. Il Consorzio sarà fatto salvo inoltre da ogni reclamo, azione anche di carattere giudiziario e richieste risarcitorie ovvero per il rimborso di eventuali spese di ripristino di tutte le opere suddette. Eventuali interventi di ripristino saranno a completa cura e spese del Concessionario;
- Qualora il Consorzio ritenga di variare le dimensioni del canale per necessità idrauliche sopraggiunte e comunque per motivi di pubblica utilità o qualora vengano riscontrati nel tempo vizi nell'esecuzione della tombinatura, il Concessionario dovrà modificare o demolire a sue spese le opere concessionate, dietro semplice invito ed entro il periodo di tempo assegnato dal Consorzio.
- Durante l'intervento, dovranno essere adottati adeguati accorgimenti per non danneggiare il manufatto di tombinatura esistente alloggiato nel canale Fossola.
- Si rende edotto l'intestatario che sul manufatto di tombinatura sussistono diritti di soggetti terzi, ai quali il concessionario dovrà rivolgersi per l'ottenimento dei necessari nulla-osta; nel caso in specie il Comune di Forlì in quanto gestore della viabilità comunale.

PRESCRIZIONI GENERALI

[...]"

- **Concessione/Autorizzazione n. 2025148 del 03.06.2025** (Canale di bonifica DUE TORRI Bacino Cosina) trasmessa con nota prot. 48741 del 09.12.2025 e acquisita al prot. Arpae 11/12/2025.0219119.E e della quale si riporta un estratto:

"[...]

AUTORIZZA

1. Per quanto di competenza , la realizzazione di **n.4 parallelismi interrati** nella fascia di rispetto tra 0,00 e m. 5,00 del canale consorziale **Due Torri**, per posa di linee di pubblica utilità, come di seguito specificato:
 - TRATTA S - T da eseguire con metodo di scavo a cielo aperto , per posa di 4 cavidotti in Pvc Ø 160, di cui n.1 da occupare da linee alla tensione di 15KV in rame (3x1x240 Cu), con profondità di posa delle condotte alla quota di circa m. 1,00 dal piano stradale, di lunghezza di circa ml. 155, alla distanza maggiore di m. 3,00 misurati dal limite esterno del manufatto di tombinamento canale in parola alla condotta di progetto.

Sono fatte salve le sotto specificate condizioni essenziali per il punto 1:

- La rete di progetto nel suo tragitto sotterraneo dovrà essere opportunamente protetta e adeguatamente segnalata.
- Le distanze per il posizionamento del parallelismo dovranno essere riferite al limite esterno delle tubazioni, lato canale.

- Eventuali nuovi pozzetti di linea posizionati nella fascia tra 0 e 5,00, misurata dal limite esterno del tombinamento dello scolo consorziale Due Torri dovranno essere carrabili, idonei al passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale.

PRESCRIZIONI GENERALI

[...];

- **Concessione/Autorizzazione n. 2025149 del 03.06.2025** (Canale di bonifica VILLANOVA Bacino Cosina) trasmessa con nota prot. 48742 del 09.12.2025 e acquisita al prot. Arpae 11/12/2025.0219126.E e della quale si riporta un estratto:

[...]

CONCEDE

1. **L'uso della porzione di area demaniale** del canale consorziale **Villanova** per realizzazione di n. 4 attraversamenti da eseguire in sub-alveo di cavidotti Enel, di cui al punto 2 del presente provvedimento, da realizzarsi lungo viale Bologna in comune di Forlì, quale impianto elettrico destinato al Pubblico Servizio di distribuzione di energia elettrica.

AUTORIZZA

2. Per quanto di competenza, la realizzazione di **n. 4 attraversamenti** da eseguirsi in sub-alveo al manufatto di attraversamento stradale del canale consorziale **Villanova**, da eseguire con metodo di posa T.O.C. "Trivellazione Orizzontale Controllata", come da punto 1 del presente provvedimento, per posa di linee di pubblica utilità, come di seguito specificato.

- **TRATTA D - E:** n.4 attraversamenti della rete ENEL per posa di cavidotti PEAD Ø 160, di cui n.1 da occupare da linee alla tensione di 15KV in rame (3x1x240 Cu), da eseguire alla profondità pari a m. 1,50 dal manufatto di tombinamento del canale.

La tubazione **rispetta** la distanza minima di **m 1,50** prevista dall'Allegato Tecnico al vigente Regolamento di Polizia Idraulica consorziale, misurati dal limite esterno del manufatto di tombinamento del canale.

Le fosse di spinta e ricevimento devono essere realizzate mantenendo una distanza minima di m 3,00, misurati dal limite esterno del tombinamento del canale fino al limite più esterno dello scavo in dx e sx idraulica, nel rispetto della distanza minima prevista dall'Allegato Tecnico al vigente Regolamento di Polizia Idraulica consorziale.

Le condotte di progetto in attraversamento così realizzate non contrastano con la conservazione ed il corretto esercizio dei canali consorziali n.È sulla sua sezione idraulica di libero deflusso così come previsto dall'Art. 12 comma 2) del Regolamento di Polizia Idraulica vigente.

Sono fatte salve le sotto specificate condizioni essenziali:

- Durante le fasi di scavo, andranno adottati adeguati accorgimenti atti ad evitare il danneggiamento del tombinamento del canale. Il tutto previo avviso dell'inizio della fase lavorativa al fine di programmare un eventuale sopralluogo da parte del personale consortile incaricato.
- Qualora vengano riscontrati nel tempo vizi nell'esecuzione dell'attraversamento, il Concessionario dovrà adeguare a sue spese le opere autorizzate, dietro semplice invito ed entro il periodo di tempo assegnato dal Consorzio.
- E' fatto divieto di eseguire opere provvisorie di accantieramento (ture, attraversamenti, scarichi ecc), senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Consorzio.
- Eventuali pozzetti di linea o di consegna dovranno rispettare le distanze da Regolamento Consorziale e, entro la fascia di m. 3.00 misurata dal limite esterno del manufatto di tombinamento dello scolo consorziale Villanova dovranno essere carrabili, idonei al passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale.
- Le condotte nel loro tragitto dovranno essere adeguatamente protette e opportunamente segnalate.

- Nessun onere sarà imputabile al Consorzio e alle sue maestranze, o a eventuali soggetti terzi aventi diritto, per eventuali danni prodotti alle opere realizzate dal Concessionario (pavimentazioni, linee di rete in attraversamento, etc.) anche se autorizzate, nell'esercizio dei lavori di manutenzione sul canale o in dipendenza degli stessi per il passaggio con i relativi mezzi d'opera. Il Consorzio sarà fatto salvo inoltre da ogni reclamo, azione anche di carattere giudiziario e richieste risarcitorie ovvero per il rimborso di eventuali spese di ripristino di tutte le opere suddette. Eventuali interventi di ripristino saranno a completa cura e spese del Concessionario;
 - Qualora il Consorzio ritenga di variare le dimensioni del canale per necessità idrauliche sopraggiunte e comunque per motivi di pubblica utilità o qualora vengano riscontrati nel tempo vizi nell'esecuzione della tombinatura, il Concessionario dovrà modificare o demolire a sue spese le opere concesionate, dietro semplice invito ed entro il periodo di tempo assegnato dal Consorzio.
 - Durante l'intervento, dovranno essere adottati adeguati accorgimenti per non danneggiare il manufatto di tombinatura esistente alloggiato nel canale Villanova.
 - Si rende edotto l'intestatario che sul manufatto di tombinatura sussistono diritti di soggetti terzi, ai quali il concessionario dovrà rivolgersi per l'ottenimento dei necessari nulla-osta; nel caso in specie il Comune di Forlì in quanto gestore della viabilità comunale.
3. Per quanto di competenza, la realizzazione di **n.4 parallelismi interrati** nella fascia di rispetto tra 0 e m. 5,00 del canale consorziale Villanova, per posa di linee di pubblica utilità, come di seguito specificato:
- TRATTA U - V : da eseguire con metodo di posa a cielo aperto, per posa di 4 cavidotti in Pvc Ø 160, di cui n.1 da occupare da linee alla tensione di 15KV in rame (3x1x240 Cu), con profondità di posa delle condotte alla quota di circa m. 1,00 dal piano stradale, di lunghezza di circa ml. 50,00, alla distanza maggiore di m. 3,00 misurati dal limite esterno del manufatto di tombinamento del canale in parola alla condotta di progetto.

Sono fatte salve le sotto specificate condizioni essenziali:

- La rete di progetto nel suo tragitto sotterraneo dovrà essere opportunamente protetta e adeguatamente segnalata.
- Le distanze per il posizionamento del parallelismo dovranno essere riferite al limite esterno delle condotte, lato canale.
- Gli eventuali nuovi pozzetti di linea posizionati nella fascia tra 0 e 5,00, misurata dal ciglio dello scolo consorziale Villanova, dovranno essere carrabili, idonei al passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale.

PRESCRIZIONI GENERALI

[...];

- La **Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale** ha trasmesso il Decreto Presidenziale n. 68 del 30.07.2025 ad oggetto "D.LGS. N. 387/2003, L.R. N. 26/2004, D.LGS. N. 28/2011. LE CENTURIE SOCIETÀ AGRICOLA S.S.. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA RELATIVA A UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO "FOTOVOLTAICA", SITO IN COMUNE DI FORLÌ, IN VIA BASSETTA SNC. NUOVA LINEA ELETTRICA A 15 KV E INSERIMENTO NUOVA CABINA SECONDARIA, PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO ALLA RETE. ESPRESSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA IN RELAZIONE ALLA LOCALIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI" acquisito al prot. n. PG/2026/11296 del 21.01.2026, di cui si riporta un estratto:

[...]

IL PRESIDENTE

VISTA la proposta di provvedimento allegata in calce, formulata dalla Responsabile del Procedimento, Arch. Elisabetta Fabbri Trovanelli;

RITENUTO di dover disporre al riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come disposto nel successivo dispositivo;

CONSIDERATO CHE la proposta di provvedimento è corredata dal prescritto parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come da parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

1. DI APPROVARE la proposta di pari oggetto, allegata in calce quale parte integrante e sostanziale del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute ed in ordine alle determinazioni nella stessa specificata;

2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente-Provvvedimenti Organi Indirizzo Politico" del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di assicurare la continuità della funzionalità dei Servizi dell'Ente, ai sensi dell'art.11, comma 6 dello Statuto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[...]

Richiamati inoltre:

gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2025), approvato con deliberazione di Assemblea Regionale n. 59 del 23/12/2021;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17/03/2003 n. 350 e successive Varianti ed il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca (Autorità ora confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po);
- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR 2022-2027), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 87 del 12/07/2022;
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 152 del 30/01/2024.

gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004 e successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006, sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010 e successiva variante predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015.

Dato atto che il Comune di Forlì:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 179 del 01/12/2008, ha approvato la Variante di adeguamento del PRG/2003, ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 20/2000 e ss.mm.ii.,

- che ha comportato la suddivisione del PRG/2003 in Piano Strutturale (PSC), in Piano Operativo Comunale (POC) ed in Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 08/04/2014 ha approvato la Revisione del Piano Operativo Comunale (POC) e contestuale introduzione di modifiche normative al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) e ss.mm.ii.;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 05/12/2017 ha approvato inoltre una Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e al Piano Operativo Comunale (POC) e ss.mm.ii. (POC - Decaduto ai sensi dell'art.4 LR 24/2017);

Ritenuto, stante i termini temporali proposti per l'esame congiunto della pratica in oggetto definiti dall'art. 14 legge 241/90, che le competenze provinciali espresse non contengano valutazioni che impediscano la formulazione di un assenso;

Dato atto che questa Provincia provvederà ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. a rendere pubblico il risultato della procedura;

Dato atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono, nei confronti dell'Istruttore e del Responsabile del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire ad Arpae di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione autorizzatoria;

VISTA la RELAZIONE ISTRUTTORIA del Servizio Pianificazione Territoriale assunta al prot. prov.le n. 19123/2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa espresso e motivato di adottare apposito decreto presidenziale che disponga quanto segue:

1. **DI ESPRIMERE**, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., sulla base delle soprastanti valutazioni relative all' "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 985,60 kWp, sito in Comune di Forlì, loc. Villanova in Via Bassetta snc, con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza relativamente alle opere connesse alla realizzazione dell'impianto (Nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo e inserimento di nuova cabina secondaria "BASSETTA FTV 3", per la connessione alla rete elettrica esistente), situate nel Comune di Forlì" i seguenti pareri:
 - **Assenso alla localizzazione della linea elettrica a 15 kV e relativa cabina MT** e ai relativi effetti di variante degli strumenti urbanistici del Comune di Forlì, stante il fatto che la previsione risulta di pubblico interesse e non contrasta con le disposizioni e le tutele del PTCP, come illustrato nella **parte A)** della Relazione istruttoria assunta al prot. prov.le n. 19123/2025;
 - **parere motivato positivo in relazione alla verifica di sostenibilità ambientale**, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 L.R. 24/2017 e all'art. 15 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente agli effetti di variante agli strumenti urbanistici **del Comune di Forlì** per la realizzazione della cabina e della linea elettrica in oggetto, come illustrato nella **sezione B)** della Relazione istruttoria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

[...]

RELAZIONE ISTRUTTORIA

[...]

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.)

La relazione sulla compatibilità ambientale (contenuta nell'elaborato 118 - 3574_24-4026AMB - PG.2025.60064 - Relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica) propone elementi di

analisi sufficienti per esprimere il parere ambientale, come di seguito sintetizzati:

[...]

Conclusioni

L'analisi qualitativa dell'ambiente e le caratteristiche dell'impianto descritte nell'elaborato di progetto 3574/24-4026 PD evidenziano che la realizzazione dell'elettrodotto non impatta sul territorio ma ne migliora il contesto generale.

L'impiego del cavo sotterraneo di tipo elicordato consente, ai sensi del Decreto 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" (par.3.2) di non applicare le fasce di rispetto per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in quanto queste ultime hanno un'ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dalle norme di sicurezza sugli impianti elettrici di distribuzione. La linea in progetto è un'opera di pubblica utilità ed entrerà a tutti gli effetti a far parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica, che per il Comune di Forlì è di competenza di E-Distribuzione S.p.A.

CONSIDERATO:

A) Espressione della coerenza del progetto con la Pianificazione Territoriale ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.

Rilevato che in relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) si riscontra che le opere del progetto di allacciamento alla rete elettrica, come sopra descritto, ricadono in:

· **Tav. 1 "Unità di paesaggio": Unità n. 6a "Paesaggio della pianura agricola pianificata"; "Rete dei canali di bonifica".**

· **Tav. 2 "Zonizzazione Paesistica": "Viabilità storica" di cui all'art. 24A (un tratto di linea elettrica si sviluppa parallelamente alla SS 9 - Emilia per circa 1.050 metri); "Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione – Zone di tutela degli elementi della centuriazione" di cui all'art. 21B, comma 2, lett. b); "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche" di cui all'art. 28 zona B.**

· **Tav. 3 "Carta Forestale e dell'uso dei Suoli": "Sistema delle aree agricole" di cui all'art. 11; "Canali di bonifica" (scolo Fossola e scolo Villanova diramazione in attraversamento; scolo San Lazzaro IV ramo e scolo Due Torri in parallelismo).**

· **Tav. 4 "Dissesto e vulnerabilità territoriale": "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità – Depositi alluvionali" di cui all'art. 27; "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche" di cui all'art. 28 zona B; "Aree soggette a subsidenza" di cui all'art. 46.**

· **Tav. 5 "Schema di assetto territoriale": "Ambiti agricoli periurbani" di cui all'art. 75; "Integrazioni interne primarie – Interventi di riqualificazione della Via Emilia storica" (la linea elettrica risulta parallela alla SS9 Emilia per circa 1.050 metri); "Ambiti pianificazione previgente"; "Interventi di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico" di cui all'art. 79 (non pertinente al progetto in esame).**

· **Tav. 5A "Zone non idonee allo smaltimento rifiuti": non pertinente.**

· **Tav. 5B "Carta dei vincoli": "Rete gas SNAM", "Strada Statale n. 9 – Via Emilia", "Strada Provinciale n. 27 – Via del Braldo" e relative "fasce di rispetto".**

· **Tav. 6 "Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali": "Zona 5 - Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche" di cui all'art. 47; "Corpi ghiaiosi pedecollina-pianura – Ghiaie sepolte".**

Verificato che il progetto dell'opera tratta l'individuazione e la localizzazione di una linea elettrica a 15 kV e della relativa cabina elettrica MT finalizzata al miglioramento delle dotazioni territoriali in relazione al sistema energetico.

Verificato che, con riferimento alla mappatura del dissesto idrogeologico predisposta a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023 per rendere identificabili le aree allagate e i fenomeni franosi, oggetto degli indirizzi normativi individuati dal **"Piano Speciale preliminare"**, approvato dal Commissario straordinario alla ricostruzione con Determinazione n. 82 del 23 aprile 2024, ed

oggetto delle misure temporanee di salvaguardia, adottate con Decreto del Segretario Generale della Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po n. 32/2024, le aree interessate dall'intervento in oggetto rientrano in parte nelle delimitazioni delle aree allagate, consultabili nel WebGis realizzato dal Settore Difesa del Territorio della Regione Emilia-Romagna – aggiornamento 30/05/2025. L'area destinata all'impianto fotovoltaico è stata inoltre interessata parzialmente dai fenomeni alluvionali verificatisi a settembre 2024.

Preso atto che Arpae, con nota assunta al prot. prov.le n. 17131 del 07/07/2025, ha richiesto alla ditta proponente di asseverare la collocazione dell'area di intervento rispetto alle fasce fluviali dei PAI vigenti e, sulla base di tale collocazione, di produrre l'asseverazione in merito alla compatibilità idraulica dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato o in alternativa uno studio di compatibilità idraulica, come previsto dal punto "1.2 Pianificazione urbanistica – Interventi pubblici" della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 278 del 24/02/2025.

Considerato quanto sopra descritto, si ritiene il progetto di linea elettrica 15 kV e cabina MT, proposto in variante agli strumenti urbanistici del Comune di Forlì, sostanzialmente **coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati**.

B) Espressione del Parere Motivato ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e del comma 4 dell'art. 19 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.

Preso atto delle valutazioni contenute nella documentazione di valutazione ambientale e paesaggistica (elaborato ID 379630475 AMB - Relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica) e di tutti gli elementi descritti nel Progetto come riportati in premessa;

Dato atto che:

- con nota PG/2025/105714 del 12/06/2025, assunta al prot. prov.le con il n. 14837 di pari data, Arpae - Area Prevenzione Ambientale ha espresso parere favorevole in merito alla sostenibilità ambientale del Progetto in variante urbanistica, per le matrici ambientali di competenza. Relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici ha espresso, con la medesima nota, parere di conformità alle norme vigenti, con la condizione riportata nella Relazione Tecnica evasa dal Servizio Sistemi Ambientali. Il Progetto, anche sotto l'aspetto acustico, è stato valutato positivamente;
- come da nota allegata al verbale della seduta di CdS del 12/06/2025, trasmesso da Arpae SAC con prot. n. 17131 del 07/07/2025, l'AUSL Romagna ha espresso, sul Progetto in esame, parere favorevole, con la medesima condizione, sopra citata, formulata da Arpae - Servizio Sistemi Ambientali in merito all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, con protocollo MIC_SABAP-RA_UO2|05/06/2025|0009644, ha rilasciato parere favorevole, a condizione che le operazioni di scavo siano sottoposte a controllo archeologico in corso d'opera;

Visto che, come dichiarato dall'Amministrazione competente (Arpae), nel verbale trasmesso con nota acquisita al prot. prov.le n. 17131 del 07/07/2025, è stata presentata una osservazione nei termini della pubblicazione e del deposito della pratica in oggetto; di seguito sintetizzata:

Nr.	Ditta	Oggetto osservazione (sintesi)
1	Arpae PG/2024/158231 del 03/09/2024	I proprietari precisano che sul lotto è presente un noceto che si estende fino a pochissimi metri dal confine e necessitano rassicurazioni sul fatto che la piantagione non sarà in alcun modo danneggiata dagli scavi per la linea elettrica.

In merito all'osservazione, il proponente ha inviato un'integrazione documentale (elaborato grafico redatto da E-Distribuzione) che evidenzia la profondità del cavidotto e la sua distanza minima dal ciglio fosso. Dall'elaborato si evince che la salvaguardia della piantagione di noci sarà rispettata. In relazione all'osservazione n. 1, si ritiene nel merito che non apportando ulteriori contributi ambientali, non risulti rilevante ai fini del Parere di sostenibilità;

Considerato che va perseguito un adeguato rispetto dei criteri di sostenibilità e degli obiettivi

prestazionali per una gestione del territorio che colleghi le trasformazioni ad affermati principi di sicurezza e tutela della qualità ambientale-territoriale, si esprime PARERE MOTIVATO POSITIVO relativamente alla proposta di variante urbanistica agli strumenti di pianificazione del Comune di Forlì, per la localizzazione della linea elettrica e della cabina di trasformazione, in quanto non si ravvisano effetti significativi negativi sull'ambiente, fatto salvo il recepimento di tutte le eventuali condizioni e prescrizioni formulate dagli Enti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento.”;

Precisato che il proponente, in risposta alla richiesta di integrazioni, ha presentato l'elaborato “Dichiarazione VVF” (documento contrassegnato con la sigla [94], acquisito al prot. n. PG/2025/60055 del 31.03.2025), in cui si attesta l'assenza di attività soggette al controllo dei VVF secondo l'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011 e che pertanto non risulta necessaria l'acquisizione del parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

Specificato che, in merito alla perimetrazione aree allagate negli eventi 2023 e 2024, relativamente al progetto di cui trattasi, si precisa quanto segue:

- il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po ha adottato in data 08.08.2024 il Decreto n. 55 ed in data 30.12.2024 il Decreto n. 105, aventi ad oggetto “*Presa d'atto, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po n. 32 del 6 maggio 2024, di modifiche degli ambiti territoriali di applicazione delle misure temporanee di salvaguardia stabilite dall'articolo 1 del Decreto medesimo*”;
- in data 28.05.2025 è stato adottato il Decreto n. 45 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, che ha aggiornato i Decreti di cui sopra e che ha modificato il tema delle aree soggette a potenziale allagamento individuate dal Piano Speciale Preliminare (PSP) del Commissario Straordinario di Governo alla Ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana, Marche del 2023;
- in data 24.02.2025 la Regione Emilia-Romagna ha adottato la Delibera n. 278/2025 avente ad oggetto: “*Art. 65, comma 7 e art. 68, comma 4 ter del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - Adozione di nuove misure temporanee di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico ed idrogeologico nella Regione Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023, con contestuale abrogazione delle precedenti misure adottate con il Decreto SG n. 32/2024 e presa d'atto di modifiche degli ambiti territoriali di applicazione delle misure di salvaguardia*”;
- il paragrafo “1.2 Pianificazione urbanistica - Interventi pubblici” della D.G.R. n. 278/2025 di cui sopra precisa quanto segue:

“[...] È altresì consentita la realizzazione di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, parimenti essenziali e non altrimenti localizzabili, purché non comportino un aumento del carico urbanistico, tale da incrementare l'esposizione al rischio di un maggior numero di persone.

All'interno delle fasce fluviali dei PAI vigenti indicate nel paragrafo “ambiti di applicazione”, tutti gli interventi relativi alle opere pubbliche e di interesse pubblico esistenti e di progetto, dovranno comunque essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che deve ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente.

Nella restante parte dell'ambito di applicazione, lo studio di compatibilità idraulica di cui sopra è sostituito da un'asseverazione redatta e firmata da un tecnico abilitato, che deve essere allegata al progetto dell'intervento e di cui l'amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo prenderà atto. (...);

- all'atto della presentazione dell'istanza, l'area all'interno della quale deve essere realizzato l'impianto di cui trattasi non risultava ricadere all'interno della perimetrazione delle aree soggette a potenziale allagamento; solo successivamente tale area è stata parzialmente inclusa all'interno di tale perimetrazione a seguito dell'approvazione del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po n. 45/2025, con cui è stato modificato il tema delle aree soggette a potenziale allagamento individuate dal Piano

Speciale Preliminare (PSP) del Commissario Straordinario di Governo alla Ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana, Marche del 2023;

- la modifica della perimetrazione sopra indicata è avvenuta immediatamente a ridosso della riunione conclusiva della Conferenza del 12.06.2025, pertanto gli Enti presenti in Conferenza non hanno potuto rilevare tale aspetto in sede di Conferenza conclusiva;
- al fine di tutelare tutti gli interessi pubblici e privati legati alla realizzazione dell'impianto, nella nota di trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi conclusiva del 12.06.2025 (nota registrata al prot. n. PG/2025/121927 del 07.07.2025) è stato chiesto al proponente di presentare, prima del rilascio dell'atto autorizzativo, quanto richiesto dal punto "1.2 *Pianificazione urbanistica - Interventi pubblici*" della D.G.R. n. 278 del 24.02.2025, in relazione a:
 - asseverazione in merito alla collocazione dell'area di intervento rispetto alle fasce fluviali dei PAI vigenti indicate nel paragrafo "*ambiti di applicazione*";
 - nel caso in cui l'intervento si collochi al di fuori delle fasce fluviali, asseverazione in merito alla compatibilità idraulica dell'intervento redatta e firmata da un tecnico abilitato nelle modalità previste dalla Delibera n. 278 del 24.02.2025;
 - nel caso in cui l'intervento si collochi all'interno delle fasce fluviali, presentazione di adeguato studio di compatibilità idraulica, che dovrà essere approvato dall'Autorità idraulica competente;
- i tempi del procedimento sono stati sospesi a partire dalla data della comunicazione indicata al punto precedente (07.07.2025), fino alla presentazione della documentazione richiesta, oppure, in mancanza della stessa, fino allo scadere del termine indicato per la presentazione, pari a 60 giorni;

Dato atto che:

- con nota registrata al prot. n. PG/2025/152136 del 27.08.2025, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta (elaborato "*REL-10 rev-00 ASSEVERAZIONE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' IDRAULICA DELL'INTERVENTO*", documento contrassegnato con la sigla [124]);
- l'elaborato indicato al punto precedente è stato condiviso con gli Enti (nota di invio prot. Arpa n. PG/2025/153822 del 29.08.2025) affinché questi potessero esprimere, entro e non oltre il 15.09.2025, eventuali valutazioni/osservazioni in merito a quanto trasmesso dalla ditta;
- con la medesima nota è stato anche precisato che, trascorso il termine in essa indicato, qualora non fossero pervenute comunicazioni da parte degli Enti, si sarebbe ritenuto acquisito il parere positivo al rilascio dell'Autorizzazione Unica;

Precisato che, con nota prot. n. PG/2025/183501 del 16.10.2025, è stato comunicato che, entro il termine fissato del 15.09.2025, non sono pervenute valutazioni/osservazioni da parte degli Enti coinvolti in merito alla documentazione trasmessa dalla ditta in data 27.08.2025, pertanto si sarebbe proceduto al rilascio dell'Autorizzazione Unica senza alcuna ulteriore condizione o prescrizione rispetto a quanto già stabilito durante la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi del 12.06.2025;

Considerato che il D.P.R. n. 380/2001, all'art. 15 comma 2, dispone quanto di seguito riportato:

"[...] Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo";

Tenuto conto che il testo di legge indicato al capoverso precedente è stato inserito con modifica apportata all'art. 15 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 dall'art 7-bis comma 1 della Legge n. 91/2022 di conversione del D.L. n. 50/2022;

Precisato che il parere dell'Area Servizi alle Imprese e al Territorio - Servizio Edilizia del Comune di Forlì sopra riportato stabilisce un termine per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori conforme a quanto previsto dall'art. 19 comma 3 della L.R. n. 15/2013, come di seguito indicato:

"2. il titolo unico abilitativo (di seguito titolo) decadrà, di diritto:

- se i lavori non avranno avuto inizio entro un anno dalla data del titolo;*
- se l'opera non sarà ultimata entro 3 anni dalla data del titolo;"*

Tenuto conto che il periodo dell'art. 15 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 sopra riportato:

- costituisce norma speciale relativa alle autorizzazioni di impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
- è stato introdotto successivamente alla entrata in vigore dell'art. 19 comma 3 della L.R. n. 15/2013;
- deve ritenersi quindi cogente al fine della determinazione dei termini di validità della presente autorizzazione;

Considerato che, relativamente alla fine lavori, il sopra citato art. 15 comma 2, prevede quanto segue:

"[...] quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori [...]";

Dato atto che, per quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, si ritiene congruo prevedere un **termine di 3 anni dal rilascio del presente atto per l'inizio dei lavori** e un **termine di 3 anni dalla data di inizio lavori per la conclusione dei lavori**;

Dato atto che Arpae, in qualità di amministrazione procedente, nella **seconda riunione conclusiva della Conferenza** del 12.06.2025 (a cui erano presenti Arpae e la Provincia di Forlì-Cesena), come riportato nel verbale conservato agli atti, ha **chiuso i lavori della Conferenza** e ha **approvato, sulla base dei pareri favorevoli di tutti gli enti presenti, il progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di cui in oggetto**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, **fatta salva l'espressione del Consiglio comunale in merito alla variante urbanistica proposta**;

Precisato che, relativamente alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la sintesi delle osservazioni pervenute, le controdeduzioni del proponente e le valutazioni conclusive della Conferenza sono riportate nell' **"Allegato 1"**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che la Ditta ha provveduto a trasmettere in presentazione istanza la Dichiarazione dell'Organo di Vigilanza (elaborato **"Organo Vigilanza"** documento contrassegnato da Arpae con la sigla [11] acquisito al prot. n. PG/2024/95702 del 24.05.2024);

Considerato che:

- in data 17.11.2025, con nota registrata al prot. n. PG/2025/203202, è stata trasmessa alla ditta la **"Richiesta rimborso oneri comunicazioni individuali ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.R. 37/2002"**, con la quale è stato richiesto il pagamento delle spese sostenute per la spedizione di n. 23 raccomandate, con ricevuta di ritorno, relative alle comunicazioni di avvio del procedimento ai proprietari delle aree interessate dalla realizzazione delle opere connesse all'impianto in progetto, tramite versamento da effettuare con sistema PagoPA, utilizzando il relativo bollettino che è stato recapitato alla ditta tramite pec;
- il pagamento di cui sopra è stato assolto in data 30.11.2025, come indicato nell'attestazione di pagamento resa dal sistema PagoPA ;

Atteso che:

- l'impianto è ubicato in Comune di Forlì in Via Bassetta snc, in Loc. Villanova, su un terreno distinto catastalmente al Foglio 109 Particella 2530 e 2549, nella disponibilità della Società

proponente in virtù del Decreto di Trasferimento del Tribunale di Forlì Sezione Esecuzioni Immobiliari (n. 53/21 Ruolo es., n. 841/23 Cron, n. 470/23 Rep.), di cui è stata acquisita copia alla presentazione dell'istanza (prot. n. PG/2024/95702 del 24.05.2024); la Particella 2549 risulta dal frazionamento (effettuato in data 24.11.2023) della Particella 2529, anch'essa acquisita con il Decreto di Trasferimento citato (elaborato "DECRETO DI TRASFERIMENTO RG 53-2021", contrassegnato da Arpae con la sigla [9]);

- l'istanza è stata presentata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 e pertanto, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del medesimo Decreto, ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni;
- la potenza dell'impianto risulta inferiore alla soglia prevista per l'assoggettabilità ad Autorizzazione Unica ex art. 12 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 387/03 per gli impianti fotovoltaici da realizzarsi a terra in area idonea come definita dall'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021;
- la ditta non ha dimostrato la disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione della linea elettrica per la connessione alla rete di distribuzione, richiedendo pertanto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;
- per quanto indicato al punto precedente, ai sensi di quanto previsto al punto 11.4 dell'allegato al D.M. 10/09/2010, l'impianto risulta soggetto ad Autorizzazione Unica ex art. 12 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 387/03 (ancora vigente all'atto della presentazione dell'istanza);
- l'impianto è composto da 1.792 moduli fotovoltaici monocristallini bifacciali con potenza di picco pari a 550 Wp (potenza di picco complessiva pari a 985,60 kWp), con struttura di sostegno fissa a terra (pali senza plinti di fondazione), orientamento 0° SUD, con inclinazione TILT 25°;
- l'istanza è stata presentata prima della conversione in legge del D.L. n. 63/2024, pertanto, come sopra argomentato, l'impianto in oggetto, configurandosi come nuovo impianto, non risulta soggetto alle limitazioni imposte per gli impianti fotovoltaici a terra in area agricola, dal momento che il D.L. citato, prima della conversione in legge, imponeva limitazioni unicamente per gli impianti di cui all'art. 6-bis, lettera b) del D.Lgs. n. 28/2011 (interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati);
- come confermato dal parere comunale, l'impianto risulta ricadere in Sottozona E1 "*Zone di produzione agricola normale, art. 101 delle norme RUE*" e *Sottozona agricola E5 "Zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture e attività produttive - Art. 106 - Norme di RUE"*, che si classifica idonea per l'installazione di impianti FTV a terra ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-ter (punto 1) del D.Lgs. n. 199/2021, in quanto si tratta di aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale (come attestato dal progettista nell'elaborato "TAV-11 AREE IDONEE", documento contrassegnato da Arpae con la sigla [67], acquisito al prot. n. PG/2024/95702 del 24.05.2024);
- il progetto presentato non risulta soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening), dal momento che la potenza di picco prevista per l'impianto risulta pari a 985,60 kWp, quindi inferiore alle soglie di cui alla L.R. n. 4/2018 e al D.Lgs. n. 152/06, in virtù dell'estensione delle stesse determinata dall'articolo 47, comma 11-bis D.L. n. 13/2023 e s.m.i. (convertito dalla Legge n. 41/2023 e vigente alla data di presentazione dell'istanza) per gli impianti fotovoltaici a terra situati in area idonea come definita dall'art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021;
- E-Distribuzione S.p.A., convocata in Conferenza in qualità di gestore di rete, non è intervenuta nei lavori della Conferenza, ma ha rilasciato il preventivo per l'allacciamento alla rete dell'impianto di cui trattasi (codice rintracciabilità: 379630475, elaborato "TICA

RP23T21517689", documento contrassegnato con la sigla [66] acquisito al prot. n. PG/2024/95702 del 24.05.2024), accettato e sottoscritto dal proponente, come da elaborato "ACCETTAZIONE TICA 379630475" (documento contrassegnato da Arpae con la sigla [67], acquisito al prot. n. PG/2024/95702 del 24.05.2024);

- l'elettrodotto in media tensione per la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione elettrica soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. della L.R. n. 8/2023 è complessivamente descritto nell'elaborato "3574/24-4026 PD integrazione" vidimato dal gestore di rete (documento contrassegnato con la sigla [123] acquisito al prot. n. PG/2025/61142 del 01.04.2025, relativo a invio di integrazioni volontarie);
- l'impianto di rete non prevede linee aeree, ma solo linee interrato da realizzare in parte su terreno di proprietà, in parte su proprietà di terzi e in parte su strada pubblica;
- è prevista la realizzazione di un nuovo accesso carrabile di larghezza 5 m su Via Bassetta, nelle vicinanze della cabina elettrica già esistente, per accedere al fondo agricolo, all'impianto fotovoltaico e alla nuova Cabina di Consegna (CC);
- l'impianto di rete per la connessione da realizzarsi nel Comune di Forlì è in linea generale così composto:
 - Cabina di Consegna (CC ad uso esclusivo del gestore di Rete) denominata "BASSETTA FV3" e Cabina di Ricezione e Trasformazione (CRT ad uso del proponente), collegate tra di loro da cavo MT; dalla Cabina di Consegna (CC) partirà l'impianto di rete per la connessione, che sarà realizzata e gestita dal Gestore di Rete;
 - la Cabina di Consegna (CC) e la Cabina di Ricezione e Trasformazione (CRT) sono del tipo prefabbricato in cls con cavedio (vasca aperta);
 - il collegamento avverrà tramite nuova linea MT uscente dalla realizzanda Cabina Primaria AT/MT denominata "FORLÌ OVEST", ubicata dietro allo stabilimento Electrolux;
 - è previsto inoltre il collegamento della nuova cabina "BASSETTA FV3", con la vicina cabina esistente "BASSETTA 1" tramite cavo interrato MT;
 - è prevista la posa di un cavo sotterraneo MT, su proprietà di terzi e su strada pubblica, che consentirà il collegamento alla rete elettrica di E-Distribuzione S.p.A. della nuova Cabina di Consegna (CC), per una lunghezza complessiva di circa 1.930 m interrati;
 - il parallelismo lungo la SS9 Via Emilia-Viale Bologna, il "Canale Due Torri", il "Canale Villanova diramazione" e il "Canale San Lazzaro 4° Ramo" prevede scavo a cielo aperto, con posa interrato dei cavi (ad una profondità superiore a 1,00 m dal piano stradale e dal piano di campagna), entro tubo PVC Ø 160 mm²;
 - l'attraversamento del "Canale Villanova diramazione", del "Canale Fossola", del "Canale Fossola 1° Ramo", della SP 27 "Via del Baldo" al km 0+8, della SS9 Via Emilia-Viale Bologna e della condotta SNAM DN 100 n. 4102406, prevede T.O.C. (ad una profondità superiore a 1,00 m dal piano stradale e dal piano di campagna) e posa interrato dei cavi entro tubo PEAD Ø 160 mm²;
- sarà realizzata una recinzione perimetrale con schermatura a verde, piantumata parallelamente al "Canale Villanova", in modo da mitigare l'impatto visivo dell'impianto;
- la costruzione dell'elettrodotto descritto al punto precedente sarà effettuata da E-Distribuzione S.p.A.;
- l'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica gestita da E-Distribuzione S.p.A.;
- per l'impianto di rete per la connessione non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica (come

previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003); tale impianto potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

- i pannelli fotovoltaici saranno collegati alla cabina utente e quindi alla Cabina di Consegna (nuova cabina di trasformazione MT/BT, denominata "BASSETTA FV3"); si precisa che tali linee ed impianti elettrici di utenza non sono soggetti alle disposizioni della L.R. n. 8/2023, dal momento che non entreranno a far parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- l'impianto risulta ubicato all'esterno dei siti Natura 2000;
- l'impianto in progetto non è classificabile come ostacolo/pericolo per la navigazione aerea civile, come asseverato dal progettista nell'elaborato "DICHIARAZIONE ASSEVERATA TLC" (documento contrassegnato con la sigla [97], acquisito in integrazioni al prot. n. PG/2024/60055 del 31.03.2025) e nell'elaborato "ENAC VERIFICA OSTACOLI E PERICOLI" (documento contrassegnato con la sigla [35], acquisito in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/95702 del 24.05.2024) e pertanto il caso in esame rientra tra quelli per i quali non sussistono i criteri di assoggettabilità all'iter valutativo e viene quindi esclusa la valutazione dell'opera sotto gli aspetti aeronautici, secondo le linee guida ENAC/ENAV, come confermato dal parere ENAC, segnature ENAC-AER-22/05/2025-0072534-P, acquisito al prot. Arpae n. prot.n. PG/2025/11906 del 20.06.2025;
- il progettista, con dichiarazione acquisita in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/95702 del 24.05.2024, ha asseverato di avere esperito, in data 26.04.2024, le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, secondo le procedure di semplificazione previste dalla Direttiva Direttoriale del 11 giugno 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, e di non aver rilevato alcuna interferenza con i titoli minerari vigenti, per cui, secondo la Direttiva sopra citata, la dichiarazione presentata equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del R.D. n. 1775/1993 (elaborato "Dichiarazione UNMIG", documento contrassegnato con la sigla [43]);
- il nulla osta per interferenze con impianti fissi ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775, rilasciato dall'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali, in questo caso non risulta necessario in quanto è stato trasmesso un documento col quale il progettista dell'opera dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'impianto e le opere connesse sono localizzati ad una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune), assumendo le responsabilità correlate all'attendibilità dei dati forniti e attestando pertanto che non sono previste interferenze con tali impianti (elaborato "Dichiarazione ANSFISA", contrassegnato da Arpae con la sigla [23], acquisito in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/95702 del 24.05.2024);
- la dichiarazione asseverata da parte del professionista abilitato inviata dal progettista al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (elaborato "Dichiarazione asseverata TLC" contrassegnato da Arpae con la sigla [97] acquisita in integrazioni al prot. n. PG/2025/60055 del 31.03.2025), ed i seguenti elaborati inviati in presentazione istanza "Atto di sottomissione" (documento contrassegnato da Arpae con la sigla [36]), "Registrazione atto di sottomissione" (documento contrassegnato da Arpae con la sigla [37]), "Dichiarazione pantouflage" (documento contrassegnato da Arpae con la sigla [38]) e "Dichiarazione linee TLC" (documento contrassegnato da Arpae con la sigla [39]), ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 259/2003 "interferenze con reti di comunicazione elettronica", così come modificato dal D.Lgs. n. 48/2024, sostituiscono il nulla osta ministeriale;
- la verifica in merito alle produzioni agricole certificate è stata esperita, come da riscontro inviato dalla Regione Emilia-Romagna - Settore Programmazione Sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni - Area Agricola Sostenibile, Prot. 10/03/2025.0236614.U, acquisito al prot. Arpae n. PG/2025/45398 del 10.03.2025;

- l'importo complessivo previsto per la dismissione dell'impianto, indicato nell'elaborato *"REL-03 rev-00 Dismissione e ripristino dei luoghi"* (documento contrassegnato con la sigla [49], acquisito in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/95702 del 24.05.2024) è stato quantificato in € **37.167,30**, importo comprensivo di IVA al 22%;
- il proponente, tramite la presa di impegno indicata nel modulo di presentazione dell'istanza acquisito al prot. n. PG/2024/95702 del 24.05.2024 (documento contrassegnato con la sigla [1]), si è impegnato alla corresponsione, in favore di Arpae, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi o di reinserimento ambientale al termine della vita dell'impianto, tramite fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quanto riportato al punto precedente;
- il proponente ha asserito, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, acquisita in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/95702 del 24.05.2024, che il costo complessivo previsto per la progettazione e la realizzazione del progetto di cui trattasi, comprensivo di IVA, risulta pari a € 561.868,00 (elaborato *"DICHIAZIONE COSTO DEL PROGETTO"*, documento contrassegnato con la sigla [10]);
- in base al costo complessivo dell'opera in progetto dichiarato dal proponente, le spese istruttorie a carico di **Le Centurie Soc. Agr. s.s.**, così come previste dalla voce 12.09.06.01 del Tariffario delle Prestazioni di Arpae, approvato con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-55 del 14.05.2019 e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 5 giugno 2019, risultano pari a € 520,00 (0,02 % del valore degli impianti da realizzare con un minimo di € 520,00);
- l'importo di cui al punto precedente è stato liquidato in favore di Arpae in data 21.05.2024, come da elaborato *"Spese istruttorie"*, documento contrassegnato con la sigla [3] e acquisito in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/95702 del 24.05.2024;

Considerato che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso Decreto, per Le Centurie Soc. Agr. s.s., inoltrata in data 09.06.2025 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_RAUTG_Ingresso_0042144_20250609, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *"4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.";*
- *"4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]";*

Dato atto che in data 28.01.2026, è stato acquisito al prot. n. PG/2026/16760, il documento relativo all'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 (sottoscritto dal soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del medesimo decreto) attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto;

Ritenuto pertanto di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per la Le Centurie Soc. Agr. s.s., fatta salva la possibilità per l'Agenzia di revocare il presente atto qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, **ricomprende e sostituisce** i seguenti provvedimenti e atti di assenso:

- **Titolo Edilizio** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) di competenza del Comune di Forlì, rilasciato su parere favorevole espresso dall'Area Servizi alle Imprese e al Territorio - Servizio Edilizia, acquisito con nota registrata al protocollo comunale n. 00072759/2025 del 10.06.2025, allegata alla Delibera consiliare;
- **Nulla osta**, di competenza del Comune di Forlì, alla realizzazione degli scavi su strade comunali per posa di cavidotti e relativa concessione di sottosuolo pubblico; l'autorizzazione puntuale sarà perfezionata solo successivamente alla specifica richiesta presentata dal soggetto attuatore all' Unità comunale competente;
- **Nulla osta** alla realizzazione degli scavi sulla SS9 Via Emilia-Viale Bologna per posa di cavidotti e relativa concessione di sottosuolo pubblico; l'autorizzazione puntuale sarà perfezionata successivamente alla specifica richiesta presentata dal soggetto attuatore all'ente competente;
- **Autorizzazione** alla realizzazione e all'esercizio dell'**elettrodotto** in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di competenza di Arpae SAC;
- **Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità**, durante la fase di cantiere, per occupazione temporanea e, successivamente alla conclusione dei lavori, per servitù coattiva permanente relativamente al tracciato dell'elettrodotto interrato per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e per l'occupazione permanente e inamovibile e la servitù di passaggio/accesso per la cabina di trasformazione (ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, del D.P.R. n. 327/2001 e della L.R. n. 37/2002);

Dato atto che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, **ricomprende** i seguenti provvedimenti e atti di assenso, che vengono allegati alla presente autorizzazione:

- **Deliberazione di Consiglio Comunale di Forlì n. 54 del 24.06.2025**, acquisita al prot. n. PG/2025/119123 del 02.07.2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**), comprendente:
 - **parere favorevole alla variante agli strumenti urbanistici del Comune di Forlì**, per la localizzazione della linea elettrica per la connessione alla rete di distribuzione pubblica (art. 12 D.Lgs. n. 387/2003), che conseguirà all'adozione del provvedimento conclusivo di autorizzazione da parte di ARPAE di Forlì-Cesena, condizionato alle prescrizioni formulate nei pareri/autorizzazioni dei competenti servizi comunali, allegati all'atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - **elaborati di variante urbanistica** allegati alla Delibera del Consiglio Comunale e al presente atto, come di seguito elencati:
 1. POC - tavola P-18
 2. RUE - tavola P-18
 3. PSC - POC - RUE - tavola VA-18 (stato modificato)
 4. POC - Elenco Vincoli espropriativi Stralcio
 5. POC - Allegato Vincoli espropriativi
- **Autorizzazione n. 304/2024** rilasciata dal **Comune di Forlì Area Servizi all'Impresa e al Territorio - Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile** con nota registrata al protocollo comunale n. 97826/24, acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/154601 del 01.09.2025, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**), comprendente:

- **autorizzazione di n. 1 accesso carraio**, con relativa concessione di suolo pubblico per la durata di 29 anni rinnovabili, per accedere alla struttura in oggetto dalla viabilità pubblica di Via Bassetta snc, nel rispetto delle prescrizioni specifiche impartite;
- **autorizzazione agli scavi** per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del passo carrabile, subordinatamente alla osservanza delle norme e delle condizioni di cui ai Regolamenti comunali approvati con deliberazioni consiliari n. 38 del 14/05/2021 e n.51 del 13.06.2017, al regolamento edilizio vigente ed alle disposizioni sulla circolazione stradale;
- **Determinazione n. 627 del 11.06.2025** rilasciata dalla **Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti** con protocollo prov.le n. 21794/2024, acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/113748 del 24.06.2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 4**), relativa alla concessione di attraversamento SP 27 Villagrappa al km 0+008 per occupazione di sottosuolo per la posa di nuovo elettrodotto per connessione impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", sito in Comune di Forlì, Loc. Villanova - Via Bassetta snc, fuori centro abitato; l'autorizzazione è condizionata alle prescrizioni in essa dettagliate;
- le **Autorizzazioni/Concessioni** per parallelismi ed attraversamenti del nuovo elettrodotto con i seguenti canali consortili di competenza del **Consorzio di Bonifica della Romagna**:
 - (**Allegato 5**) **Autorizzazione n. 2025154 del 05.06.2025** per realizzazione di recinzione e piantumazione di siepe insistenti nella fascia di rispetto di m 10,00 dello **scolo consorziale Villanova** (canale secondario) internamente a Via Bassetta, in Comune di Forlì, quali opere dipendenti da nuovo impianto di produzione di energia elettrica a fotovoltaico, acquisita al prot. 10/12/2025.0218779.E;
 - (**Allegato 6**) **Concessione/Autorizzazione n. 2025153 del 06.06.2025** per l'esecuzione del locale tecnico "CC Cabina di consegna E-Distribuzione", lo scarico diretto di acque meteoriche per superficie impermeabilizzata, nonché l'utilizzo dell'area derivante dal tombinamento dello **scolo consorziale Due Torri**, inglobato all'interno del sedime stradale della Via Bassetta, in Comune di Forlì, come nuovo accesso agli impianti tecnologici in progetto, acquisita al prot. 10/12/2025.0218781.E;
 - (**Allegato 7**) **Concessione/Autorizzazione n. 2025152 del 05.06.2025** per n. 10 attraversamenti di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello **scolo consorziale Fossola 1 Ramo** (canale secondario) lungo Via Rio Cozzi, in Comune di Forlì, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, per allacciamento di nuovo impianto di produzione di energia elettrica a fotovoltaico, acquisita al prot. 10/12/2025.0218782.E;
 - (**Allegato 8**) **Autorizzazione n. 2025151 del 05.06.2025** per n. 10 parallelismi di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello **scolo consorziale San Lazzaro 4 Ramo** (canale secondario) lungo Via Rio Cozzi, in Comune di Forlì, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, per allacciamento di nuovo impianto di produzione di energia elettrica a fotovoltaico, acquisita al prot. 10/12/2025.0218783.E;
 - (**Allegato 9**) **Concessione/Autorizzazione n. 2025150 del 05.06.2025** per n. 4 attraversamenti di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello **scolo consorziale Fossola** (canale principale) lungo Viale Bologna, in Comune di Forlì, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, per allacciamento di nuovo impianto di produzione di energia elettrica a fotovoltaico, acquisita al prot. 10/12/2025.0218786.E;

- **(Allegato 10) Autorizzazione n. 2025148 del 03.06.2025** per n. 4 parallelismi di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello **scolo consorziale Due Torri** (canale secondario) lungo Via Bassetta, in Comune di Forlì, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, per allacciamento di nuovo impianto di produzione di energia elettrica a fotovoltaico, acquisita al prot. 11/12/2025.0219119.E;
- **(Allegato 11) Concessione/Autorizzazione n. 2025149 del 03.06.2025** per n. 4 parallelismi e n. attraversamenti di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello **scolo consorziale Villanova** (canale secondario) lungo Viale Bologna, in Comune di Forlì, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, per allacciamento di nuovo impianto di produzione di energia elettrica a fotovoltaico, acquisita al prot. 11/12/2025.0219126.E;

Precisato che i termini di efficacia degli atti indicati al precedente capoverso decorrono dalla data di approvazione della presente determinazione;

Visti gli elaborati tecnici facenti parte della domanda di autorizzazione e depositati agli atti con note acquisite ai protocolli:

- n. PG/2024/95702 del 24.05.2024 (presentazione istanza);
- n. PG/2024/150710 del 20.08.2024 (integrazioni volontarie);
- n. PG/2025/60050, n. PG/2025/60055, n. PG/2025/60060 e n. PG/2025/60064 del 31.03.2025 (integrazioni);
- n. PG/2025/61142 del 01.04.2025 (integrazioni volontarie);
- n. PG/2025/152136 del 27.08.2025 (integrazioni volontarie);
- n. PG/2026/16760 del 28.01.2026 (autocertificazioni antimafia);

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa e che l'impianto oggetto dell'istanza rispetti le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Dato atto che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, l'autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo al recupero ambientale dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 e n. DEL-2025-155 del 17.12.2025, con le quali è stato conferito ad interim dal 01.04.2025 al 31.03.2026 l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. **di autorizzare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, la **Le Centurie Soc. Agr. s.s.** (con sede legale in Via Basiago n. 119 in Comune di Faenza, CF - P.IVA 02736990397) alla **costruzione** e all'**esercizio** di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **"fotovoltaica"**, avente potenza di picco pari a 985,60 kWp, sito in Comune di Forlì, Loc. Villanova - Via Bassetta snc, come da elaborati di seguito descritti, che sono conservati in atti presso il S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpa (i numeri indicati tra parentesi quadre di fianco a ciascun elaborato dell'elenco sotto riportato corrispondono alla sigla riportata tra parentesi quadre nel nome file degli elaborati vigenti depositati agli atti):
 - Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/95702 del 24.05.2024 (presentazione istanza):
 - Istanza [1];
 - Spese istruttorie [2];
 - Assolvimento bollo [3];
 - Elenco elaborati riferito a documenti istanza [4];
 - Autodichiarazione attività agricola DGR 693 [5];
 - Certificato Destinazione Urbanistica (CDU) [6];
 - Carta Identità Legale Rappresentante [7];
 - Comunicazione Soprintendenza [8];
 - Decreto di Trasferimento [9];
 - Dichiarazione costo progetto [10];
 - Dichiarazione Organo di Vigilanza [11];
 - Visura camerale [12];
 - Visura catastale [13];
 - **Titolo edilizio**
 - Modulo 1 - Richiesta o presentazione di titolo edilizio [14];
 - Asseverazione altri tecnici incaricati [16];
 - (Presismica) Modulo MUR A.1/D.1 - Asseverazione da allegare al titolo edilizio [17];
 - (Presismica) Relazione tecnica esplicativa [18];
 - (Presismica) Progetto esecutivo riguardante le strutture [19];
 - (Presismica) Tav. 4.1 Strutturale IPRIPI [20];
 - (Presismica) Tav. 4.1 Strutturale presismica [21];
 - Richiesta ANAS per SS9 [22];
 - Dichiarazione conformità impianto ANFISA [23];
 - Domanda al Comune di Forlì per scavo Via Rio Cozzi [24];
 - Domanda al Comune di Forlì per nuovo accesso carrabile su Via Bassetta [25];

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà [26];
- **Consorzio di Bonifica della Romagna**
 - Domanda per autorizzazione di nuovo accesso carrabile su “Canale DUE TORRI” [32];
 - Dichiarazione invarianza idraulica [33];
 - Privacy [34]
- ENAV verifica ostacoli e pericoli [35];
- **MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy)**
 - Atto di sottomissione [36];
 - Registrazione atto di sottomissione [37];
 - Dichiarazione pantouflage [38];
 - Dichiarazione linee TLC [39];
 - Attestazione conformità [40];
 - Dichiarazione fase realizzativa [41];
- Domanda alla Provincia di Forlì-Cesena per attraversamento sotterraneo Strada Provinciale 27 “Via del Baldo” al km 0+8 [42];
- Dichiarazione UNMIG [43];
- Elenco elaborati riferito a documenti progettuali [44];
- **Elaborati progettuali impianto**
 - Elaborato n. ALL-01 rev-00 Cronoprogramma dei lavori [45];
 - Elaborato n. ALL-02 rev-00 Quadro economico [46];
 - Elaborato n. REL-02 rev-00 Progetto elettrico definitivo [48];
 - Elaborato n. REL-03 rev-00 Dismissione e ripristino dei luoghi [49];
 - Elaborato n. REL-04 rev-00 Campi elettromagnetici [50];
 - Elaborato n. REL-07 Relazione geologica e geotecnica [51];
 - Elaborato n. REL-08 rev-00 Verifica coerenza pianificazione [52];
 - Elaborato TAV-01 rev-00 22/04/2024 INQUADRAMENTO TERRITORIALE CTR - CATASTALE - ORTOFOTO [53];
 - Elaborato TAV-02 rev-00 22/04/2024 INQUADRAMENTO URBANISTICO RUE - PSC - POC - PTCP [PTPR] [54];
 - Elaborato TAV-03 rev-00 22/04/2024 STATO DI FATTO RILIEVO TOPOGRAFICO DELL'AREA DI INTERVENTO [55];
 - Elaborato TAV-07 rev-00 22/04/2024 CABINE ELETTRICHE - CABINA DI CONSEGNA CC + DPA, CABINA DI RICEZIONE E TRASFORMAZIONE CRT + DPA [59];
 - Elaborato TAV-10 rev-00 22/04/2024 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE - SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE MT - BT - CC [62];
 - Elaborato TAV-11 rev-00 22/04/2024 AREE IDONEE art. 20 comma 8 D.Lgs. 199/2021, D.A.L. EMILIA-ROMAGNA n. 215 del 23/05/2023 [63];

- Elaborato TAV-12 rev-00 22/04/2024 RILIEVO FOTOGRAFICO - STATO DI FATTO [64];
- **Impianto di rete**
 - TICA [66];
 - Accettazione TICA [67];
- **Impianto di rete - Progetto definitivo**
 - Attestazione conformità [68];
 - Dichiarazione fase realizzativa [69];
 - Dichiarazione UNMIG [79];
 - Verbale di sopralluogo Consorzio di Bonifica della Romagna [80];
 - Verbale di picchettamento SNAM [81];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/150710 del 20.08.2024 (integrazioni volontarie):
 - Ricevute di pagamento delle spese istruttorie mancanti per gli enti coinvolti nel procedimento in oggetto [82]:
 - (CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA 6 pagamenti per i vari canali interessati);
 - PROVINCIA di Forlì-Cesena (attraversamento SP27);
 - ASSOLVIMENTO BOLLI ANAS;
 - ASSOLVIMENTO BOLLI COMUNE FORLÌ (per 2 istanze);
 - ASSOLVIMENTO BOLLI PROVINCIA di Forlì-Cesena;
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2025/60050 del 31.03.2025 (integrazioni):
 - Lettera accompagnamento trasmissione integrazioni [83];
 - **Osservazioni**
 - Risposta ditta alle osservazioni pervenute dai privati [84A];
 - Elaborato grafico progettuale E-Distribuzione SPA relativo al parallelismo con la SS9 "VIA EMILIA - VIALE BOLOGNA" della linea elettrica 15 KV interrata [84B];
 - **Elaborati progettuali impianto**
 - Elaborato n. REL-01 rev-01 03/03/2025 Relazione tecnica progettuale [85];
 - Elaborato TAV-04 rev-01 03/03/2025 STATO DI PROGETTO - DISTANZE DAI CONFINI - FASCE DI RISPETTO, PLANIMETRIA [86];
 - Elaborato TAV-05 rev-01 03/03/2025 SEZIONI E VISTE - STRUTTURA, CABINE, RECINZIONI E CANCELLI [87];
 - Elaborato TAV-06 rev-01 03/03/2025 ACCESSO CARRABILE E INVARIANZA - NUOVO ACCESSO CARRABILE IMPIANTO, INVARIANZA IDRAULICA [88];
 - Elaborato TAV-08 rev-02 03/03/2025 CAVIDOTTI - LINEE INTERRATE MT E BT - TIPOLOGICO CAVIDOTTI, VIABILITA' INTERNA [89];
 - Elaborato TAV-09 rev-01 03/03/2025 SCHERMATURA A VERDE - SIEPE PERIMETRALE, IMPIANTO DI IRRIGAZIONE [90];

- Elaborato TAV-13 rev-01 03/03/2025 ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA ALLARME A PRESSIONE INTERRATO "GPS", TVCC, SENSORI CABINA, COMPONENTISTICA [91];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2025/60055 del 31.03.2025 (integrazioni):
 - **DGR 693**
 - Autodichiarazione attività agricola [92A];
 - Ricevuta di avvenuta consegna alla Regione Emilia-Romagna [92B];
 - Risccontro Regione Emilia-Romagna Prot. 10/03/25.0236614.U [92C];
 - **Dichiarazioni**
 - Relazione tecnica di impatto acustico, prima emissione del 02/2025 [93];
 - Dichiarazione VV.F [94];
 - Richiesta prestazione Arpae (emissioni rumorose) data 15/03/25 [95];
 - Modulo 2 - Relazione tecnica di asseverazione [96];
 - **ENAC-MIMIT**
 - Dichiarazione asseverata TLC [97];
 - Istanza a ENAC MWEB_2025_0315 ver. 1 [98];
 - WEBMODULE [99];
 - **Provincia di Forlì-Cesena**
 - Lettera a Provincia FC firmata [100];
 - Assolvimento bolli Provincia di Forlì-Cesena per attraversamento SP27 [101] (documento ripresentato, già acquisito in integrazione volontaria al prot. n. PG/2024/150170 del 20.08.2024 e contrassegnato con il n. [82]);
 - Integrazione spese istruttorie Provincia SP27 [102];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2025/60060 del 31.03.2025 (integrazioni):
 - **Consorzio di Bonifica della Romagna**
 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA data 15/03/2025 [103];
 - Domanda per autorizzazione/concessione del Canale di bonifica "DUE TORRI - SECONDARIO" [104A];
 - Relazione tecnica descrittiva DUE TORRI [104B];
 - Ricevuta Consorzio Bonifica Romagna - Sportello virtuale - DUE TORRI (Numero pratica di riferimento 2025153) [104C];
 - Si precisa che il pagamento degli oneri inviato risulta già acquisito in integrazione volontaria al prot. n. PG/2024/150710 del 20.08.2024, documentazione contrassegnata dal n. [82];
 - Domanda per autorizzazione/concessione del Canale di bonifica "VILLANOVA SECONDARIO" [105A];
 - Relazione tecnica descrittiva VILLANOVA [105B];
 - Ricevuta Consorzio Bonifica Romagna - Sportello virtuale - VILLANOVA (Numero pratica di riferimento 2025154) [105C];
 - Spese istruttoria per autorizzazione recinzione e siepe canale VILLANOVA [105D];

○ **Per conto di E-distribuzione**

- Lettera a Consorzio data 25/02/2025 [106];
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E-distribuzione data 15/03/2025 [107];
- Canale di bonifica DUE TORRI E-distribuzione [108A];
- Ricevuta Consorzio Bonifica Romagna - Sportello virtuale - DUE TORRI (Numero pratica di riferimento 2025148) [108B];
- Domanda per autorizzazione/concessione del Canale di bonifica "FOSSOLA 1 RAMO SECONDARIO" E-distribuzione [109A];
- Ricevuta Consorzio Bonifica Romagna - Sportello virtuale - FOSSOLA 1 RAMO (Numero pratica di riferimento 2025152) [109B];
- Domanda per autorizzazione/concessione del Canale di bonifica "FOSSOLA PRINCIPALE" E-distribuzione [110A];
- Ricevuta Consorzio Bonifica Romagna - Sportello virtuale - FOSSOLA (Numero pratica di riferimento 2025150) [110B];
- Domanda per autorizzazione/concessione del Canale di bonifica "SAN LAZZARO 4 RAMO SECONDARIO" E-distribuzione [111A];
- Ricevuta Consorzio Bonifica Romagna - Sportello virtuale - SAN LAZZARO 4 RAMO (Numero pratica di riferimento 2025151) [111B];
- Domanda per autorizzazione/concessione del Canale di bonifica "VILLANOVA SECONDARIO" [112A];
- Ricevuta Consorzio Bonifica Romagna - Sportello virtuale - VILLANOVA (Numero pratica di riferimento 2025149) [112B];
- Elaborato n. 3574/24-4026BON SCOLO DUE TORRI - SCOLO VILLANOVA - SCOLO FOSSOLA - SCOLO SAN LAZZARO 4° RAMO - SCOLO FOSSOLA 1° RAMO [113] (si precisa che l'elaborato firmato in data 03.05.2024 risulta già acquisito in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/95702 del 24.05.2024, documentazione contrassegnata dal n. [71]);

Si precisa che i pagamenti degli oneri inviati risultano già acquisiti in integrazione volontaria al prot. n. PG/2024/150710 del 20.08.2024, documentazione contrassegnata dal n. [82];

● Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2025/60064 del 31.03.2025 (integrazioni):

○ **Impianto di rete - Progetto definitivo**

- Elaborato n. 3574/24-4026 PC [114];
- Elaborato n. 3574/24-4026 SP [115];
- Elaborato n. 3574/24-4026 SS9 [116];
- Elaborato n. 3574/24-4026 VU STRUMENTI URBANISTICI COMUNE DI FORLI' [117];
- Elaborato n. 3574/24-4026AMB RELAZIONE SULLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE E PAESAGGISTICA [118];
- Elaborato n. 3574/24-4026BON SCOLO DUE TORRI - SCOLO VILLANOVA - SCOLO FOSSOLA - SCOLO SAN LAZZARO 4° RAMO - SCOLO FOSSOLA 1° RAMO [119] (elaborato firmato in data 28.03.2025);
- Elaborato n. 3574/24-4026SNAM SNAM CONDOTTA DN 100 N. 4102406 [120];

- Elaborato n. 3574/24-4026 VPE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO [121];
 - Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2025/61142 del 01.04.2025 (integrazioni volontarie):
 - Elenco elaborati integrazioni 31/03/2025 [122];
 - Elaborato n. 3574/24-4026 PD [123];
 - Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2025/152136 del 27.08.2025 (integrazioni volontarie):
 - Elaborato n. REL-10 rev-00 ASSEVERAZIONE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' IDRAULICA DELL'INTERVENTO [124];
 - Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2026/16760 del 28.01.2026:
 - Autocertificazioni antimafia [125];
2. **di dare atto** che la Società **E-distribuzione S.p.A.** con sede legale in Comune di Roma, via Ombrone 2 (P.I. 15844561009 e C.F. 05779711000) è autorizzata **alla costruzione ed esercizio** della seguente infrastruttura elettrica *“Nuove tratte di linea elettrica MT a 15 kV per l'allacciamento alla linea elettrica esistente di una nuova cabina di consegna e trasformazione MT/bt n. 777356 denominata “BASSETTA FV3”*, per una lunghezza totale di circa 2.0301 m di linea MT in cavo elicordato interrato, come dettagliato nell'elaborato *“n. 3574/24-4026 PD”* (come da documento contrassegnato con la sigla [123], acquisito al prot. n. PG/2025/61142 del 01.04.2025), che verrà compresa nella rete di distribuzione del gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e quindi acquisita al patrimonio o alla disponibilità di E-distribuzione S.p.A., **nel rispetto delle prescrizioni stabilite al punto 13 del presente dispositivo per quanto attinente alla linea elettrica**;
 3. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/03, come da richiesta del proponente, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere previste per la realizzazione dell'impianto di cui in oggetto e delle opere connesse, così come descritte nella documentazione depositata in atti presso questa Agenzia;
 4. **di apporre** il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla linea elettrica per la connessione dell'impianto alla rete pubblica, con particolare riferimento ai terreni identificati dalle particelle catastali di seguito riportate, come indicate in elaborato *“3574_24-4026VPE aggiorn marzo 2025 firmato”*, acquisito al prot. n. PG/2025/60064 del 31.03.2025, siglato da ArpaE con il numero [121] e allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale di Forlì n. 54 del 24.06.2025:
 - Comune di Forlì, Particelle 2484 - 2530 - 2549 - 2462 - 2533 del Foglio 109;
 - Comune di Forlì, Particelle 476 - 471 - 82 - 5 - 506 - 504 - 507 del Foglio 110;
 - Comune di Forlì, Particelle 143 - 1866 (Sub.1) - 1867 e 2049 del Foglio 111;
 5. **di dare atto** altresì che, per quanto riguarda l'esame delle osservazioni presentate da parte dei proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera, si rimanda all'elaborato *“Esame osservazioni pervenute e decisioni in merito”*, nel quale, tenendo conto delle controdeduzioni del proponente e delle eventuali valutazioni espresse dai componenti della Conferenza di servizi, vengono assunte le decisioni definitive in merito alle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 11 della L.R. 37/2002 e s.m.i. (**Allegato 1** al presente provvedimento a formarne parte sostanziale ed integrante);
 6. **di dare atto** che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, **ricomprende e sostituisce** i seguenti provvedimenti e atti di assenso:

- **Titolo Edilizio** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) di competenza del Comune di Forlì, rilasciato su parere favorevole espresso dall'Area Servizi alle Imprese e al Territorio - Servizio Edilizia, acquisito con nota registrata al protocollo comunale n. 00072759/2025 del 10.06.2025, allegata alla Delibera consiliare;
 - **Nulla osta**, di competenza del Comune di Forlì, alla realizzazione degli scavi su strade di proprietà comunale per posa di cavidotti e relativa concessione di sottosuolo pubblico; l'autorizzazione puntuale sarà perfezionata solo successivamente alla specifica richiesta presentata dal soggetto attuatore all' Unità comunale competente;
 - **Nulla osta** alla realizzazione degli scavi sulla SS9 Via Emilia-Viale Bologna per posa di cavidotti e relativa concessione di sottosuolo pubblico; l'autorizzazione puntuale sarà perfezionata successivamente alla specifica richiesta presentata dal soggetto attuatore all'ente competente;
 - **Autorizzazione** alla realizzazione e all'esercizio dell'**elettrodotto** in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di competenza di Arpae SAC;
 - **Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità**, durante la fase di cantiere, per occupazione temporanea e, successivamente alla conclusione dei lavori, per servitù coattiva permanente relativamente al tracciato dell'elettrodotto interrato per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e per l'occupazione permanente e inamovibile e la servitù di passaggio/accesso per la cabina di trasformazione (ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, del D.P.R. n. 327/2001 e della L.R. n. 37/2002);
7. **di dare atto** che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, **ricomprende** i seguenti provvedimenti e atti di assenso, che vengono allegati alla presente autorizzazione:
- **Deliberazione di Consiglio Comunale di Forlì n. 54 del 24.06.2025**, acquisita al prot. n. PG/2025/119123 del 02.07.2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**), comprendente:
 - **parere favorevole alla variante agli strumenti urbanistici del Comune di Forlì**, per la localizzazione della linea elettrica per la connessione alla rete di distribuzione pubblica (art. 12 D.Lgs. n. 387/2003), che conseguirà all'adozione del provvedimento conclusivo di autorizzazione da parte di ARPAE di Forlì-Cesena, condizionato alle prescrizioni formulate nei pareri/autorizzazioni dei competenti servizi comunali, allegati all'atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - **elaborati di variante urbanistica** allegati alla Delibera del Consiglio Comunale e al presente atto, come di seguito elencati:
 1. POC - tavola P-18
 2. RUE - tavola P-18
 3. PSC - POC - RUE - tavola VA-18 (stato modificato)
 4. POC - Elenco Vincoli espropriativi Stralcio
 5. POC - Allegato Vincoli espropriativi
 - **Autorizzazione n. 304/2024** rilasciata dal **Comune di Forlì Area Servizi all'Impresa e al Territorio - Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile** con nota registrata al protocollo comunale n. 97826/24, acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/154601 del 01.09.2025, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**), comprendente:
 - **autorizzazione di n. 1 accesso carraio**, con relativa concessione di suolo pubblico per la durata di 29 anni rinnovabili, per accedere alla struttura in oggetto dalla

viabilità pubblica di Via Bassetta snc, nel rispetto delle prescrizioni specifiche impartite;

- **autorizzazione agli scavi** per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del passo carrabile, subordinatamente alla osservanza delle norme e delle condizioni di cui ai Regolamenti comunali approvati con deliberazioni consiliari n. 38 del 14/05/2021 e n.51 del 13.06.2017, al regolamento edilizio vigente ed alle disposizioni sulla circolazione stradale;
- **Determinazione n. 627 del 11.06.2025** rilasciata dalla **Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti** con protocollo prov.le n. 21794/2024, acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/113748 del 24.06.2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 4**), relativa alla concessione di attraversamento SP 27 Villagrappa al km 0+008 per occupazione di sottosuolo per la posa di nuovo elettrodotto per connessione impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", sito in Comune di Forlì, Loc. Villanova - Via Bassetta snc, fuori centro abitato; l'autorizzazione è condizionata alle prescrizioni in essa dettagliate;
- le **Autorizzazioni/Concessioni** per parallelismi ed attraversamenti del nuovo elettrodotto con i seguenti canali consortili di competenza del **Consorzio di Bonifica della Romagna**:
 - (**Allegato 5**) **Autorizzazione n. 2025154 del 05.06.2025** per realizzazione di recinzione e piantumazione di siepe insistenti nella fascia di rispetto di m 10,00 dello **scolo consorziale Villanova** (canale secondario) internamente a Via Bassetta, in Comune di Forlì, quali opere dipendenti da nuovo impianto di produzione di energia elettrica a fotovoltaico, acquisita al prot. 10/12/2025.0218779.E;
 - (**Allegato 6**) **Concessione/Autorizzazione n. 2025153 del 06.06.2025** per l'esecuzione del locale tecnico "CC Cabina di consegna E-Distribuzione", lo scarico diretto di acque meteoriche per superficie impermeabilizzata, nonché l'utilizzo dell'area derivante dal tombinamento dello **scolo consorziale Due Torri**, inglobato all'interno del sedime stradale della Via Bassetta, in Comune di Forlì, come nuovo accesso agli impianti tecnologici in progetto, acquisita al prot. 10/12/2025.0218781.E;
 - (**Allegato 7**) **Concessione/Autorizzazione n. 2025152 del 05.06.2025** per n. 10 attraversamenti di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello **scolo consorziale Fossola 1 Ramo** (canale secondario) lungo Via Rio Cozzi, in Comune di Forlì, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, per allacciamento di nuovo impianto di produzione di energia elettrica a fotovoltaico, acquisita al prot. 10/12/2025.0218782.E;
 - (**Allegato 8**) **Autorizzazione n. 2025151 del 05.06.2025** per n. 10 parallelismi di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello **scolo consorziale San Lazzaro 4 Ramo** (canale secondario) lungo Via Rio Cozzi, in Comune di Forlì, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, per allacciamento di nuovo impianto di produzione di energia elettrica a fotovoltaico, acquisita al prot. 10/12/2025.0218783.E;
 - (**Allegato 9**) **Concessione/Autorizzazione n. 2025150 del 05.06.2025** per n. 4 attraversamenti di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello **scolo consorziale Fossola** (canale principale) lungo Viale Bologna, in Comune di Forlì, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, per allacciamento di nuovo impianto di produzione di energia elettrica a fotovoltaico, acquisita al prot. 10/12/2025.0218786.E;
 - (**Allegato 10**) **Autorizzazione n. 2025148 del 03.06.2025** per n. 4 parallelismi di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello **scolo consorziale Due Torri**

(canale secondario) lungo Via Bassetta, in Comune di Forlì, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, per allacciamento di nuovo impianto di produzione di energia elettrica a fotovoltaico, acquisita al prot. 11/12/2025.0219119.E;

- **(Allegato 11) Concessione/Autorizzazione n. 2025149 del 03.06.2025** per n. 4 parallelismi e n. attraversamenti di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello **scolo consorziale Villanova** (canale secondario) lungo Viale Bologna, in Comune di Forlì, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, per allacciamento di nuovo impianto di produzione di energia elettrica a fotovoltaico, acquisita al prot. 11/12/2025.0219126.E;
8. **di precisare** che i termini di efficacia dei titoli abilitativi di cui ai precedenti punti 6. e 7. decorrono dalla data di approvazione della presente determinazione;
 9. **di dare atto** che **si considera acquisito l'assenso alla realizzazione del progetto da parte di ANAS S.p.A.**, ai sensi dell'art. 13-ter comma 7 della Legge n. 241/1990, in quanto tale ente non ha preso parte alla Conferenza dei Servizi decisoria e non ha inviato il parere di competenza entro la chiusura dei lavori della stessa;
 10. **di dare atto** che l'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna (ARSTPC)** ha comunicato di non rilevare interferenza dal punto di vista idraulico con gli interventi in progetto, come specificato nella nota inviata dalla stessa Agenzia, acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/191216 del 23.10.2024;
 11. **di allegare** alla presente Determinazione, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti elaborati:
 - **ALLEGATO 1** - *“Esame osservazioni pervenute e decisioni in merito”*;
 - **ALLEGATO 2** - *Deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 54 del 24.06.2025, avente ad oggetto: “D.Lgs. n. 387/2003, L.R. n. 26/2004, D.Lgs. n. 28/2011 istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo “fotovoltaica” e relative opere di connessione in località Villanova Via Bassetta presentata da “Le Centurie Soc. Agr. s.s.” espressione di parere favorevole su progetto in variante agli strumenti urbanistici comunali” e relativi allegati;*
 - **ALLEGATO 3** - *Autorizzazione n. 304/2024 rilasciata dal Comune di Forlì - Area Servizi all'Impresa e al Territorio - Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile ad oggetto “Autorizzazione per Accesso carraio di ml 5,00 su tombinamento esistente in via Bassetta snc con rilascio di concessione per occupazione di suolo pubblico permanente”, comprendente:*
 - *nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione di n. 1 accesso carraio, con relativa concessione di suolo pubblico per la durata di 29 Anni rinnovabili, per accedere alla struttura in oggetto dalla viabilità pubblica di Via Bassetta snc;*
 - *nulla osta al rilascio di autorizzazione agli scavi per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del passo carrabile;*
 - **ALLEGATO 4** - *Determinazione n. 627 del 11.06.2025 della Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti ad oggetto: “SP 27 VILLAGRAPPA AL KM 0+008 ATTRAVERSAMENTO CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 25, 26, 27 E 28 DEL C.D.S. PER OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO PER POSA NUOVO ELETTRODOTTO PER CONNESSIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO “FOTOVOLTAICA” SITO IN COMUNE DI FORLÌ, LOC. VILLANOVA - VIA BASSETTA SNC, FUORI CENTRO ABITATO (LE CENTURIE SOC. AGR. S.S.). PROT. 21794/2024” ;*
 - **ALLEGATO 5** - *Autorizzazione n. 2025154 del 05.06.2025 rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna per realizzazione di recinzione e piantumazione di siepe insistenti*

nella fascia di rispetto di m 10,00 dello **scolo consorziale Villanova** (canale secondario) internamente a Via Bassetta, in Comune di Forlì, quali opere dipendenti da nuovo impianto di produzione di energia elettrica a Fotovoltaico;

- **ALLEGATO 6** - Concessione/Autorizzazione n. 2025153 del 06.06.2025 rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna per l'esecuzione del locale tecnico "CC Cabina di consegna E-Distribuzione", lo scarico diretto di acque meteoriche per superficie impermeabilizzata, nonché l'utilizzo dell'area derivante dal tombinamento dello **scolo consorziale Due Torri**, inglobato all'interno del sedime stradale della Via Bassetta, in Comune di Forlì, come nuovo accesso agli impianti tecnologici in progetto;
 - **ALLEGATO 7** - Concessione/Autorizzazione n. 2025152 del 05.06.2025 rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna per n. 10 attraversamenti di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello **scolo consorziale Fossola 1 Ramo** (canale secondario) lungo Via Rio Cozzi, in Comune di Forlì, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, per allacciamento di nuovo impianto di produzione di energia elettrica a fotovoltaico;
 - **ALLEGATO 8** - Autorizzazione n. 2025151 del 05.06.2025 rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna per n. 10 parallelismi di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello **scolo consorziale San Lazzaro 4 Ramo** (canale secondario) lungo Via Rio Cozzi, in Comune di Forlì, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, per allacciamento di nuovo impianto di produzione di energia elettrica a fotovoltaico;
 - **ALLEGATO 9** - Concessione/Autorizzazione n. 2025150 del 05.06.2025 rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna per n. 4 attraversamenti di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello **scolo consorziale Fossola** (canale principale) lungo Viale Bologna, in Comune di Forlì, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, per allacciamento di nuovo impianto di produzione di energia elettrica a fotovoltaico;
 - **ALLEGATO 10** - Autorizzazione n. 2025148 del 03.06.2025 rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna per n. 4 parallelismi di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello **scolo consorziale Due Torri** (canale secondario) lungo Via Bassetta, in Comune di Forlì, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, per allacciamento di nuovo impianto di produzione di energia elettrica a fotovoltaico;
 - **ALLEGATO 11** - Concessione/Autorizzazione n. 2025149 del 03.06.2025 rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna per n. 4 parallelismi e n. 4 attraversamenti di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello **scolo consorziale Villanova** (canale secondario) lungo Viale Bologna, in Comune di Forlì, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, per allacciamento di nuovo impianto di produzione di energia elettrica a fotovoltaico;
12. **di approvare** l' "Allegato 1", l' "Allegato 2", l' "Allegato 3", l' "Allegato 4", l' "Allegato 5", l' "Allegato 6", l' "Allegato 7", l' "Allegato 8", l' "Allegato 9", l' "Allegato 10" e l' "Allegato 11" alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
13. **di stabilire** che il proponente dovrà adempiere alle prescrizioni e condizioni indicate dagli enti preposti, che vengono di seguito integralmente riportate (per facilitare la lettura integrata di tutte le prescrizioni, vengono indicate anche quelle già riportate negli allegati al presente atto):

A) COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO NORD - Ufficio Infrastrutture e Demanio:

A.1. tenuto conto della tipologia di lavori, la Società richiedente, nel realizzarli, deve effettuare le dovute indagini preliminari esplorative ed adottare tutte le precauzioni necessarie in materia;

B) HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.:

B.1. nell'area antistante la nuova cabina CC e in corrispondenza del nuovo passo carrabile su Via Bassetta si segnala la presenza di due condotte acqua in CA Ø150 e CA Ø100; vista la tipologia del materiale costituente la condotta idriche, si raccomanda di limitare le vibrazioni durante tutte le fasi di lavorazione per evitarne il danneggiamento. Si richiede di non effettuare interventi di sbancamento prima di aver verificato la posizione esatta delle condotte esistenti;

B.2. la Società richiedente dovrà, prima della realizzazione delle opere richiedere:

- un **sopralluogo** per individuare l'esatta posizione e quota delle condotte, mediante il **nuovo WEBFORM Multiservizio** disponibile sul sito www.gruppohera.it.

Le istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina:

<https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici>

Si evidenzia, a tal proposito, che la mancata ottemperanza di tale procedura potrebbe provocare danni alle condotte in esercizio, in particolare in presenza di tubazioni poco profonde, e generare situazioni di rischio nel caso di rottura delle condotte del gas;

B.3. in caso di attraversamenti delle condotte con scavo a cielo aperto, dovranno essere predisposte opportune guaine in materiale plastico a protezione dei nuovi cavidotti;

B.4. prima di effettuare interventi con trivellazione teleguidata, dovrà essere verificata la posizione esatta delle condotte esistenti;

B.5. in caso di parallelismi, dovrà essere garantita una distanza di rispetto di almeno 50 cm dalle condotte acqua e gas esistenti, in modo da non pregiudicare la possibilità di poter effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali nuovi allacci d'utenza, pozzetti d'ispezione o eventuali corpi tecnici dovranno essere posizionati ad una distanza di rispetto di almeno 50 cm. **Non sono consentiti parallelismi in sovrapposizione longitudinale;**

B.6. durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico del Soggetto Attuatore delle opere;

C) SNAM Rete Gas S.p.A.:

C.1. l'inizio dei lavori nel tratto interferente la condotta di SNAM dovrà essere preventivamente concordato con l'ufficio competente (tel. 0543-576066) che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;

C.2. dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora SNAM abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tali tratti del metanodotto;

C.3. nel punto di incrocio tra la nostra condotta e i cavidotti, costituiti da n. 4 tubi Ø 160 in PVC, dovrà essere assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art. 2.7). Specificatamente, la distanza misurata in senso verticale tra le superfici affacciate dovrà essere maggiore di cm. 100 (cento) come da grafico allegato e dovrà essere posta una soletta delle dimensioni di 200 cm x 200 cm x h. 10 cm realizzata con beole in c.l.s. tra la Vostra condotta ed il nostro gasdotto. Inoltre, una soletta identica a quella posta tra le superfici affacciate, dovrà essere collocata fra il piano di

calpestio ed il servizio ad esso più prossimo;

- C.4. eventuali pozzetti od opere accessorie dovranno essere realizzati ad una distanza minima di metri 20 (venti) da gasdotto Snam;
- C.5. qualora in corso di esecuzione dei lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto C.1, gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a spese del richiedente - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di specifica richiesta da parte della ditta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;
- C.6. l'esecuzione delle opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità delle condotte SNAM potranno essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t. dotati di benna liscia, il tutto alla presenza del personale SNAM. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal personale SNAM presente sul posto, atte a garantire la sicurezza dei metanodotti;
- C.7. prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa andrà trasmesso, tra l'altro, all'unità operativa Snam Rete Gas il cronoprogramma dei lavori;
- C.8. qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte del Soggetto Attuatore delle opere, così come per le opere necessarie a protezione del sottoservizio;
- C.9. la fascia asservita al metanodotto SNAM non dovrà essere modificata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa delle condotte;
- C.10. qualora venisse disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle opere avvenga in difformità al progetto autorizzato, il Nulla Osta rilasciato dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte del Soggetto Attuatore delle opere - di ripristinare i terreni allo stato "*quo-ante*" il l'intervento ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere;
- C.11. copia del presente Nulla Osta, dovrà essere restituito a SNAM Rete Gas S.p.A. controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei lavori; resta inteso che la validità del presente Nulla Osta, è subordinato al completamento delle opere entro e non oltre mesi 12 dalla predetta accettazione;

D) Comune di Forlì:

Area Servizi all'Impresa e al Territorio - Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde - Unità Progettazione, Manutenzione e Gestione del Verde

- D.1. relativamente alla schermatura a verde si chiede di non utilizzare un'unica specie, ma di creare una siepe perimetrale mista utilizzando varie specie, preferibilmente autoctone, con foglia persistente, ad esempio alternando al ligustro (*Ligustrum vulgare*) la lentigine (*Viburnus tinus*), la fotinia (*Photinia x fraseri*), etc.;
- D.2. il posizionamento delle alberature dovrà avvenire nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti;

- D.3. durante la fase di cantiere e di realizzazione delle opere previste dal progetto dovrà essere rispettato quanto riportato dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Forlì agli artt. 12 e 13 e Allegato D;

Area Servizi all'Impresa e al Territorio - Servizio Pianificazione Urbanistica e Politiche per l'Ambiente - Unità Ambiente (nulla osta acustico)

- D.4. dovranno essere rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì nel tempo di riferimento diurno e notturno in qualsiasi condizione di esercizio;
- D.5. qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR n. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge;
- D.6. quanto disposto nel presente atto non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge;

Area Servizi all'Impresa e al Territorio - Servizio Edilizia (titolo abilitativo edilizio) (Allegato 2)

- D.7. la ditta è tenuta al rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comunicazione impresa esecutrice e adempimenti in relazione al D.Lgs. n. 81/2008);
- D.8. l'inizio lavori è subordinato alla presentazione della documentazione antimafia: ai sensi dell'art. 32 della L.R. 18/2016, per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire, il cui valore complessivo sia pari o superiore ai 150.000 euro, prima dell'inizio lavori edilizi, deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di divieto, decadenza o sospensione previste all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011. L'efficacia del titolo abilitativo è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione di avvenuto rilascio della comunicazione antimafia (prescrizione adempiuta da Arpae prima del rilascio dell'istanza);
- D.9. la data di inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al Comune e ad Arpae SAC di Forlì-Cesena;
- D.10. il titolo unico abilitativo (di seguito titolo) decadrà, di diritto:
- se i lavori non avranno avuto inizio entro il termine indicato nelle prescrizioni di carattere generale indicate alla lettera J;
 - se l'opera non sarà ultimata entro il termine indicato nelle prescrizioni di carattere generale indicate alla lettera J;
 - con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito dal titolo stesso;
- D.11. la ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6.6.2001, n. 380, alla Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, alla Legge regionale 21.10.2004, n. 23, nonché di tutte le norme degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti comunali vigenti in materia (edilizia, igiene, occupazione suolo pubblico, ecc.);
- D.12. la ditta è tenuta all'osservanza delle norme tecniche di buona costruzione;

D.13. la ditta è tenuta a soddisfare, prima dell'inizio e durante il corso dei lavori, le richieste di visite di ispezione prescritte, da effettuarsi dai tecnici comunali, a norma del vigente Regolamento urbanistico edilizio;

D.14. la ditta dovrà predisporre, nel caso di fabbricato lontano dal ciglio della strada, un palo per l'integrazione della numerazione civica;

Area Servizi all'Impresa e al Territorio - Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile - Autorizzazione per Accesso carraio di 5,00 m su tombinamento esistente in Via Bassetta snc con rilascio di concessione per occupazione di suolo pubblico permanente per la durata di 29 anni rinnovabili alla scadenza (Allegato 3)

D.15. l'esecuzione dei lavori deve avvenire subordinatamente alla osservanza delle norme e delle condizioni di cui al Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale (approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 14.05.2021), del Regolamento comunale per l'esecuzione di interventi nel suolo e sottosuolo stradale e per la gestione dei cantieri temporanei stradali (approvato con Delibera di C.C. in data 13.06.2017 n. 51) e del Regolamento Edilizio vigente, nonché delle disposizioni sulla circolazione stradale di cui al D.Lgs 30/4/1992 n. 285 e s.m.i. e del D.P.R 16/12/1992, n. 495, oltreché delle prescrizioni di seguito riportate, intendendosi il richiedente responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi inconveniente che, direttamente o indirettamente, dovesse verificarsi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in questione; sono fatti salvi eventuali provvedimenti di modifica, sospensione, revoca o decadenza della presente concessione, da adottarsi ai sensi degli artt. 12 e 13 del citato regolamento comunale per il Canone Unico Patrimoniale;

D.16. il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie cure e spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere e del sedime stradale sovrastante nel preciso stato in cui sono concessi, e all'esecuzione di tutti i lavori di riparazione, di variante, di completamento e di perfezionamento occorrenti durante l'esercizio della concessione;

D.17. per tutti gli anzidetti lavori il Concessionario dovrà dare preventivo avviso all'Amministrazione Comunale e non potrà iniziare i lavori stessi se prima non avrà riportato il relativo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo i casi di urgenza in cui occorre ripristinare senza indugio l'interrotto funzionamento dell'impianto, nei quali casi il Concessionario potrà iniziare senz'altro i lavori, però dandone subito avviso all'Amministrazione Comunale;

D.18. in caso di inadempienza, anche parziale, l'Amministrazione Comunale, previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire i lavori, provvederà d'Ufficio ed a carico del Concessionario ad eseguire i lavori necessari. L'Amministrazione Comunale potrà inoltre disporre la decadenza della concessione per i motivi in precedenza detti e il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere nonché al ripristino e alla sistemazione del corpo, piano stradale e pertinenze eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dall'Amministrazione Comunale con suo giudizio insindacabile. In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'Ufficio a spese del Concessionario;

D.19. i lavori devono essere eseguiti in conformità agli elaborati allegati alla domanda;

D.20. l'Autorizzazione del passo carraio allegata al presente atto ha validità di 1 anno a decorrere dalla data della firma digitale apposta dal Funzionario E.Q. del Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile;

D.21. i lavori dovranno essere eseguiti entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'autorizzazione comunale allegata al presente atto, pena la decadenza della stessa e fatti salvi i termini più restrittivi imposti da eventuale ordinanza del Sindaco;

Prescrizioni accesso carraio

- D.22. non dovrà in alcun modo essere alterata la quota stradale della cunetta;
- D.23. il richiedente dovrà curare sotto la propria diretta responsabilità civile e penale l'osservanza delle prescrizioni del codice stradale vigente e del relativo regolamento;
- D.24. dovrà essere comunicata la data d'inizio e fine dei lavori al Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile;
- D.25. l'accesso dovrà essere pavimentato convenientemente fino all'interno della proprietà;
- D.26. il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- D.27. in caso di interferenza con l'apparato radicale di alberature stradali, contattare preventivamente il Servizio Infrastrutture, Mobilità, Verde dell'Area Servizi all'Impresa e al Territorio, per specifiche prescrizioni; dovranno comunque essere rispettate le distanze previste dal Regolamento Comunale del Verde Pubblico e privato, approvato con delibera C.C. n. 45 del 02/04/2019;
- D.28. rimane a carico del richiedente la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area pubblica interessata dal passo/accesso carraio;
- D.29. salvo diverse prescrizioni, al di fuori degli ambiti storici A1, A2, A3, A4, A5 e nei casi di strade a fondo cieco, il cancello dovrà essere arretrato, rispetto al confine stradale, di almeno ml 5,00, ai sensi dell'art. 2.1.4 del Rue;

Prescrizioni speciali

- D.30. **Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica.**
- D.31. Pavimentazione: per la larghezza corrispondente all'accesso e per la sola sezione del fosso dovrà essere prevista, sopra il riempimento in misto granulare stabilizzato, una soletta in cls min 8 cm e un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso. Per la restante profondità dell'accesso, sino a 5,00 m all'interno della proprietà privata, l'accesso deve essere pavimentato, in stabilizzato o terra battuta o con materiali consentiti dal vigente RUE e tali da evitare apporto di detriti di qualsiasi natura sulla sede stradale. Deve essere altresì evitato lo scolo delle acque meteoriche sulla sede stradale.

E) Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti - Concessione per l'occupazione di sottosuolo per posa nuovo elettrodotto per connessione impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica" sito in Comune di Forlì, Loc. Villanova - Via Bassetta snc, fuori centro abitato (Le Centurie Soc. Agr. s.s.), lungo la SP 27 VILLAGRAPPA al km 0+008 in attraversamento (Allegato 4):

- E.1. la concessione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge e le norme regolamentari che comunque possono riguardare la materia ed in particolare le disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e relativo Regolamento D.P.R. 16.12.1992 n. 495) ed il Regolamento approvato dalla Provincia, nonché sotto l'osservanza piena delle condizioni, patti e modalità sotto elencate;

Prescrizioni tecniche

- E.2. i lavori devono essere eseguiti come da elaborati allegati alla domanda;
- E.3. il materiale di risulta degli scavi dovrà essere trasportato immediatamente in discarica, è tassativamente vietato creare depositi sulla sede stradale;

- E.4. l'attraversamento sotterraneo stradale per posa dell'impianto di cui all'oggetto dovrà essere effettuato con trivella o macchina spingitubo, senza dover manomettere il corpo stradale;
- E.5. nell'attraversamento stradale l'impianto di cui trattasi dovrà essere posto alla profondità minima (netta) di 1,00 m dal piano viabile e di 50 cm dal fondo originario dei fossi stradali o dal piano di posa della eventuale loro tombinatura e comunque al di sotto dei servizi esistenti;
- E.6. l'impianto di cui trattasi dovrà essere inserito in apposita guaina di diametro e materiali adeguati;
- E.7. solo in caso di provata necessità, per l'insorgere di particolari ed insormontabili difficoltà tecniche, che dovranno essere comunque verificate dall'Ufficio Tecnico Provinciale nel corso dei lavori, l'attraversamento stradale autorizzato con spingi tubo potrà essere eseguito con scavo a cielo aperto ma dovranno essere rispettate scrupolosamente le disposizioni impartite, in loco, dallo stesso Ufficio e quelle riportate ai punti seguenti;
- E.8. l'eventuale collocamento di armadietti per l'alloggiamento contatori dovrà avvenire in proprietà privata in modo tale da non ostacolare o da impedire le operazioni di manutenzioni stradali;
- E.9. il pozzetto di spinta necessario alle opere di trivellazione o manovra dell'apparecchiatura per lo spingi tubo sia posizionato al di là del confine stradale in proprietà privata;
- E.10. è severamente vietato interessare con i lavori previsti le opere di sostegno delle scarpate sia sul lato a monte sia sul lato a valle della sede stradale;

Prescrizioni generali

- E.11. la concessione avrà la durata di **anni ventinove (29)** (articolo 27, comma 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada") a decorrere dalla data del presente Atto;
- E.12. per tutta la durata dei lavori si richiede la presenza costante di personale qualificato di sorveglianza, incaricato dal richiedente con il compito di verificare che l'impresa esecutrice adempia a tutte le condizioni sopra esposte ed a quanto eventualmente richiesto dal personale dell'Amministrazione Provinciale; si precisa fin d'ora che, nel caso in cui si riscontrasse l'uso di materiali non idonei e tali da compromettere in qualsiasi modo l'integrità del corpo stradale, si dovrà procedere alla loro rimozione e sostituzione con quanto sarà richiesto. La mancata, costante, presenza di detto personale di sorveglianza potrà comportare l'immediata sospensione dei lavori;
- E.13. per tutta la durata dei lavori dovrà essere installata la segnaletica sia diurna che notturna prescritta dal vigente C.d.S. del relativo Regolamento di Esecuzione nonché dalle successive norme emanate in materia;
- E.14. il titolare del presente atto autorizzativo è responsabile di ogni eventuale danno riportato da persone o cose durante i lavori in conseguenza della costruzione delle suindicate opere e del loro esercizio, restando l'Amm.ne Prov.le ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevati ed indenni;
- E.15. dovranno essere rispettate anche le ulteriori prescrizioni tecniche che verranno, eventualmente, impartite in loco dal personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela della sicurezza del traffico;
- E.16. tutti i lavori che interessano direttamente o indirettamente la S.P. di cui all'oggetto e le sue pertinenze, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle norme vigenti, in

materia di sicurezza, al momento della esecuzione dei medesimi;

- E.17. qualora per le esigenze della viabilità si renda necessario rimuovere, spostare o modificare l'impianto autorizzato con il presente atto, la relativa spesa è a totale carico del titolare dell'Autorizzazione ed i lavori dovranno essere eseguiti entro i termini prescritti dall'Ente proprietario della strada;
- E.18. tutte le parti della strada, le relative pertinenze, le opere d'arte, i manufatti e la segnaletica esistenti nel tratto stradale interessato, eventualmente danneggiati durante o in conseguenza dei lavori di cui all'oggetto, dovranno essere prontamente e perfettamente ripristinati a cura e spese del richiedente;
- E.19. la manutenzione di tutte le opere autorizzate è a carico del titolare del presente atto;
- E.20. l'inizio ed il termine dei lavori dovranno essere comunicati in tempo utile all'Ufficio Concessioni-Autorizzazioni - Nulla Osta - Manifestazioni Sportive - Mezzi Pubblicitari - Ordinanze (provfc@cert.provincia.fc.it) - Piazza Morgagni n. 9- 47121 Forlì;
- E.21. per eseguire tali lavori non è possibile chiudere la strada al traffico e di conseguenza dovrà essere richiesta almeno 10 giorni prima dei lavori l'emissione di ordinanza relativa all'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico;
- E.22. i sopra indicati lavori dovranno essere ultimati entro il termine di UN ANNO dalla data della concessione provinciale, salvo proroga da richiedere all'Amm.ne Prov.le, per iscritto, almeno 45 giorni prima della scadenza di detto termine;
- E.23. copia della presente dovrà essere conservata sul cantiere di lavoro durante tutta l'esecuzione dell'opera;
- E.24. la presente Concessione comportando occupazione di spazi ed aree pubbliche è soggetta al pagamento del canone annuo previsto ai sensi del Decreto del Presidente n. 47 del 09/05/2024;
- E.25. l'imposta di bollo sarà assolta tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo con identificativo n. 01230789357393 emessa il 15/05/2024 sul documento autorizzativo trattenuto presso la Ditta in oggetto, a disposizione degli organi di controllo che ne facciano richiesta;

F) Consorzio di Bonifica della Romagna:

Prescrizioni ai sensi del R.D. n. 368/1904 e del Regolamento di Polizia Idraulica Consorziiale:

- F.1. il Regolamento consorziale vigente prevede per i canali del reticolo di bonifica una fascia di rispetto pari a 10,00 m dal ciglio canale/piede scarpa argine esterno, in dx e sx idraulica, qualora esista una più ampia proprietà demaniale/consorziale rispetto ai limiti sopra definiti la fascia di rispetto andrà riferita al confine della proprietà demaniale; l'osservanza delle suddette fasce resta valida anche in presenza di canali tombinati;
- F.2. la realizzazione di opere all'interno delle fasce di rispetto è subordinata obbligatoriamente alla richiesta di Concessione e/o Autorizzazione da parte del Consorzio;
- F.3. tutte le opere incidenti su canali e pertinenze di bonifica dovranno risultare conformi alle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Idraulica Consorziiale e dovranno essere supportate da idonea progettazione idraulica di dettaglio;
- F.4. la progettazione e l'esecuzione delle opere dovranno comunque garantire il rispetto dei diritti consorziali e di terzi;

Disposizioni regolamentari del Consorzio da recepire nell'esecuzione del progetto:

- F.5. la messa a dimora di alberi/siepi/arbusti dovrà rispettare la distanza minima di 5,00 m misurati dal confine della proprietà demaniale/consorziale; detta distanza andrà riferita al **massimo ingombro** della chioma a pianta adulta. Stesso dicasi per la posa di recinzioni amovibili o con muretto di altezza fuori terra fino a 50 cm; in caso di recinzione con muretto di altezza fuori terra maggiore di 50 cm la distanza minima da rispettare è pari a m 6,00;
- F.6. i parallelismi con reti interrato potranno essere posizionati a distanza non inferiore a 3,00 m per canali tombinati misurati dal confine della proprietà demaniale/consorziale; detta distanza andrà riferita al limite esterno delle condotte/cavidotti. Anche le linee aeree su pali dovranno rispettare la distanza minima di 2,00 m per canali tombinati (riferita al limite esterno del palo, lato canale). Qualora le linee rivestano caratteristiche di **pubblica utilità**, tali distanze potranno essere ridotte, così come previsto dal Regolamento consorziale. Per indicazioni di maggior dettaglio occorre far riferimento a quanto previsto nell'Allegato Tecnico del Regolamento consortile vigente;

Prescrizioni ai sensi del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Po:

- F.7. l'area del parco fotovoltaico deve essere dotata di adeguati sistemi di contenimento delle acque piovane, come ad esempio arginelli perimetrali, per garantire che i deflussi vengano dispersi sul terreno. (Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico art.9 comma 8; Direttiva Idraulica Cap.7.5);

Prescrizioni generali:

- F.8. l'innesto di condotta di scarico nello scolo consorziale Due Torri dovrà essere effettuato con tubazione DN mm 125;
- F.9. le fasce di rispetto aventi larghezza di 10 m dai canali di bonifica dovranno essere libere da costruzioni ed ingombri;
- F.10. i piani di calpestio delle cabine elettriche e le relative apparecchiature dovranno essere posti a quota superiore al tirante idrico previsto dal vigente Piano di Bacino all'art 6 della Direttiva, che per la zona a monte della SS9 via Emilia, in assenza di specifici approfondimenti conoscitivi, è fissato convenzionalmente in 0,2 m nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti "P2";
- F.11. per l'accesso al nuovo sito tramite il tombinamento esistente dello scolo Due Torri che risulta inglobato all'interno del sedime stradale, deve essere acquisito il Nulla-osta del Comune di Forlì, in quanto gestore della strada comunale Via Bassetta;

Prescrizioni relative alla Autorizzazione n. 2025154 del 05.06.2025 Canale di bonifica VILLANOVA (Bacino Cosina) (Prot. 48681 del 09.12.2025) (Allegato 5) **per realizzazione di recinzione e piantumazione di siepe insistenti nella fascia di rispetto dello scolo consorziale internamente a Via Bassetta:**

- F.12. è autorizzata la costruzione di **recinzione in parallelismo al canale** consorziale Villanova, ricadente nella fascia di rispetto tra m. 5,00 e m. 10,00, in sinistra idraulica, realizzata con pali in ferro e rete romboidale plastificata H tot= m. 2,00, come di seguito specificato:
- tratta di estensione di circa m. 137,40, (sez. B-B Tav.-04 rev-01) collocata alla distanza di m. 5,80 misurati dal ciglio esterno del canale in parola;
- F.13. è autorizzata la piantumazione di **siepe arborea** in parallelismo al canale consorziale Villanova, ricadente nella fascia di rispetto tra m. 5,00 e m. 10,00, in sinistra idraulica, realizzata perimetrale alla recinzione di cui al precedente punto 1 del presente provvedimento, di altezza maggiore di m. 2,00, come di seguito specificato:

- tratta di estensione di circa m. 138,00 (sez. B-B Tav.-04 rev-01) collocata alla distanza di m. 5,00 misurati dal massimo ingombro della siepe al ciglio esterno del canale in parola;
- F.14. è autorizzata la costruzione di **recinzione ortogonale al canale**, ricadente nella fascia di rispetto tra m. 5,00 e m. 10,00, in sinistra idraulica, realizzata con pali in ferro e rete romboidale plastificata H tot= m. 2,00, come di seguito specificato:
- n. 2 tratte di estensione di circa m. 4,20 ciascuna, poste alla distanza minore di m. 5,80 misurati dal ciglio esterno del canale in parola;
- Le opere di cui ai punti F12 - F13 e F14 rispettano la distanza minima di m. 5,00, data dall'allegato tecnico del Regolamento di polizia idraulica, per canali a cielo aperto;
- F.15. è autorizzata la posa di n. 2 pali di video-sorveglianza, insistenti nella fascia di rispetto tra 5,00 e m. 10,00 dello scolo Villanova. I pali avranno altezza di m. 5,50 e saranno inseriti in plinti di fondazione di m. 0,80x0,80, posati a raso in adiacenza alla recinzione di cui ai precedenti punti F12 - F14;
- i pali di video-sorveglianza dovranno essere montati alla distanza minima di m. 6,00 compreso il plinto, misurati dal ciglio del canale in parola (in conformità dell'allegato tecnico del Regolamento di polizia idraulica, per canali a cielo aperto);
 - alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegati i disegni aggiornati, con raffigurazione dell'effettiva rispondenza dell'opera alle prescrizioni impartite;
- F.16. le autorizzazioni di cui ai punti precedenti vengono rilasciate **a titolo gratuito**, non essendo presenti opere nella fascia di transito compresa tra 0 e 5,00 m dal sedime demaniale del canale, così come previsto dalla Delibera n. 0136/2021/CA prot. 20667/CES/4515 del 08/07/2021 e senza l'obbligo al pagamento una tantum della cauzione prevista dall'art. 15 del Regolamento di Polizia Idraulica vigente;

Prescrizioni relative alla Concessione/Autorizzazione n. 2025153 del 06.06.2025 Canale di bonifica DUE TORRI (Bacino Cosina) (Prot. 48687 del 09.12.2025) (Allegato 6) per l'esecuzione del locale tecnico "CC Cabina di consegna E-Distribuzione", lo scarico diretto di acque meteoriche per superficie impermeabilizzata, nonché l'utilizzo dell'area derivante dal tombinamento dello scolo consorziale Due Torri, inglobato all'interno del sedime stradale della Via Bassetta come nuovo accesso agli impianti tecnologici in progetto:

- F.17. **è concesso l'uso della porzione di area demaniale per n. 1 immissione delle acque meteoriche** provenienti dall'area impermeabile dell'impianto fotovoltaico nel tratto dello tombinato Due Torri, tramite condotta di scarico in pvc DN 125 mm in destra idraulica;

Per quanto riguarda le trasformazioni del territorio, vengono assolti gli adempimenti di invarianza idraulica previsti dall'art. 9 del vigente Piano di Bacino. Si prende atto di quanto riportato nella TAV-06 rev-02 / TAV-04 rev01/ nella Relazione tecnica rev-01 del 05-04-2025, dalle quali si evince che l'area trasformata interessata dal calcolo comprende le aree impermeabili delle nuove cabine, di superficie totale (Atot) pari a Ha 0.31, con volume minimo di invaso pari a mc. 10,03.

Da progetto le acque meteoriche derivanti dalle cabine saranno convogliate all'interno di mini-trincee perimetrali le cabine, per poi defluire all'interno dell'invaso di laminazione di mc. 11,67, che soddisfa il volume minimo da calcolo $W=10.03$ dato dal calcolo allegato; l'acqua scolante dell'invaso verrà collegata con scarico diretto nel canale consorziale Due Torri, con l'ausilio di tubazione di scarico DN 125, nel rispetto del Regolamento consorziale in merito alla portata massima scaricabile

Qmax =10 l/sec Ha, fermo restando la possibilità di utilizzare un diametro minimo funzionale DN125.

- per prevenire allagamenti da rigurgito, nelle tubazioni di scarico nei punti di immissione al canale, verrà inserita valvole antiriflusso, che verrà montata nel pozzetto di ispezione posto nell'invaso di laminazione, a monte del punto di immissione;
 - la tubazione non dovrà sporgere oltre la parete interna del manufatto di tombinatura del canale. Per prevenire allagamenti da rigurgito, è obbligatoria l'installazione di valvola antiriflusso, che verrà montata nel pozzetto di ispezione finale posto nell'area verde, a monte del punto di immissione;
 - allegare alla comunicazione di inizio lavori documentazione fotografica e disegni aggiornati, con raffigurazione dell'effettiva rispondenza dell'opera alle prescrizioni impartite;
 - durante l'intervento, dovranno essere adottati adeguati accorgimenti per non danneggiare il manufatto di tombinatura esistente alloggiato nel canale Due Torri;
 - si rende edotto l'intestatario che sul manufatto di tombinatura sussistono diritti di soggetti terzi, ai quali il concessionario dovrà rivolgersi per l'ottenimento dei necessari nulla-osta, nello specifico il Comune di Forlì, titolare della viabilità comunale;
- F.18. è autorizzato l'inserimento di **n.1 condotta di scarico** per l'immissione delle acque meteoriche di cui al punto 1 del presente provvedimento, nel tratto tombinato del canale consorziale in parola, con condotta in Pvc DN 125,00 mm, in destra idraulica;
- F.19. è autorizzata l'esecuzione del **locale tecnico "CC Cabina di consegna E-Distribuzione"**, di dimensioni di m. 2,50x6,60, da realizzare alla distanza di m. 6,00 misurati dal limite esterno del manufatto di torniamento del canale Due Torri;
- F.20. è autorizzato l'inserimento di **invaso di laminazione** di dimensioni di m. 7,30 x m. 5,30 x h. 0,30 (mc. 11,61), ricadente nella fascia di rispetto tra m. 5,00 e m. 10,00 del canale consorziale Due Torri, realizzato alla distanza di m. 8,60 50 misurati dal limite esterno del manufatto di tombinamento del canale in parola;
- F.21. è autorizzata la realizzazione di **nuovo accesso carrabile** agli impianti tecnologici in progetto, tramite l'utilizzo dell'area derivante dal tombinamento dello scolo consorziale Due Torri, inglobato all'interno del sedime stradale della via Bassetta, di larghezza di m. 5,00 pavimentato con materiale inerte permeabile, quale macinato di pietra;
- F.22. è autorizzata la realizzazione di **nuovo percorso carrabile** di collegamento con gli impianti tecnologici in progetto, ricadenti nella fascia di rispetto tra 0 e m. 10,00 del canale consorziale in parola, realizzato con materiale inerte permeabile, quale macinato di pietra, posto alla distanza minima di m. 2,50 misurati dal limite esterno del manufatto di tombinamento del canale in parola;

Prescrizioni specifiche per punto F21 e F22:

- le opere di cui ai punti 5 -6 verranno realizzate alla quota di calpestio +0,20 rispetto al piano di campagna, quale quota superiore al tirante idrico previsto dal vigente Piano di Bacino all'art 6 della Direttiva, che per la zona a monte della SS9 via Emilia, in assenza di specifici approfondimenti conoscitivi, È fissato convenzionalmente in 0,2 m. nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti "P2";

- dovrà essere acquisito il nulla-osta del Comune di Forlì, in quanto gestore della strada comunale via Bassetta, per l'accesso al nuovo sito tramite il tombinamento esistente dello scolo Due Torri che risulta inglobato all'interno del sedime stradale;

Prescrizioni relative alla Concessione/Autorizzazione n. 2025152 del 05.06.2025 Canale di bonifica FOSSOLA 1 RAMO (Bacino Fossola) (Prot. 48685 del 09.12.2025) (Allegato 7) **per n. 10 attraversamenti di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello scolo consorziale Fossola 1 Ramo (canale secondario) lungo Via Rio Cozzi, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, TRATTA O - P**

- F.23. è concesso l'uso della porzione di area demaniale del canale consorziale Fossola 1 Ramo per realizzazione di n. 10 attraversamenti da eseguire in sub-alveo di cavidotti Enel, di cui al punto F.24, da realizzarsi via Rio Cozzi in comune di Forlì, quale impianto elettrico destinato al Pubblico Servizio di distribuzione di energia elettrica;
- F.24. è autorizzata per quanto di competenza, la **realizzazione di n. 10 attraversamenti da eseguirsi in sub-alveo** al manufatto di attraversamento stradale del canale consorziale Fossola 1 Ramo, da eseguire con metodo di posa T.O.C. "Trivellazione Orizzontale Controllata", come da punto 1 del presente provvedimento, per posa di linee di pubblica utilità, come di seguito specificato:
- TRATTA O - P : n. 10 attraversamenti della rete ENEL per posa di cavidotti PEAD diametro 160, di cui n.1 da occupare da linee alla tensione di 15KV in rame (3x1x240 Cu), da eseguire alla profondità pari a m. 1,50 dal manufatto di tombinamento del canale;
 - la tubazione dovrà rispettare la distanza minima di m 1,50 prevista dall'Allegato Tecnico al vigente Regolamento di Polizia Idraulica consorziale, misurati dal limite esterno del manufatto di tombinamento del canale;
 - le fosse di spinta e ricevimento dovranno essere realizzate mantenendo una distanza minima di m 3,00, misurati dal limite esterno del tombinamento del canale fino al limite più esterno dello scavo in dx e sx idraulica, nel rispetto della distanza minima prevista dall'Allegato Tecnico al vigente Regolamento di Polizia Idraulica consorziale;
 - le condotte di progetto in attraversamento così realizzate non contrastano con la conservazione ed il corretto esercizio dei canali consorziali nÈ sulla sua sezione idraulica di libero deflusso così come previsto dall'Art. 12 comma 2) del Regolamento di Polizia Idraulica vigente.

Prescrizioni relative alla Autorizzazione n. 2025151 del 05.06.2025 Canale di bonifica SAN LAZZARO 4 RAMO (Bacino Rio San Lazzaro) (Prot. 48727 del 09.12.2025) (Allegato 8) **per n. 10 parallelismi di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello scolo consorziale San Lazzaro 4 Ramo (canale secondario) lungo Via Rio Cozzi, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, TRATTA W - X;**

- F.25. è autorizzata, per quanto di competenza, la realizzazione di n. 10 **parallelismi interrati** nella fascia di rispetto tra 0,00 e m. 5,00 del canale consorziale San Lazzaro 4 Ramo, per posa di linee di pubblica utilità, come di seguito specificato:
- TRATTA W-X da eseguire con metodo di scavo a cielo aperto , per posa di 10 cavidotti in Pvc diametro 160, di cui n.1 da occupare da linee alla tensione di 15KV in rame (3x1x240 Cu), con profondità di posa delle condotte alla quota di circa m. 1,00 dal piano stradale, di lunghezza di circa ml. 340, alla distanza

maggiore di m. 3,00 misurati dal limite esterno del manufatto di tombinamento canale in parola alla condotta di progetto;

- la rete di progetto nel suo tragitto sotterraneo dovrà essere opportunamente protetta e adeguatamente segnalata;
- le distanze per il posizionamento del parallelismo dovranno essere riferite al limite esterno delle tubazioni, lato canale;
- eventuali nuovi pozzetti di linea posizionati nella fascia tra 0 e 5,00, misurata dal limite esterno del tombinamento dello scolo consorziale San Lazzaro 4 Ramo dovranno essere carrabili, idonei al passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale;

Prescrizioni relative alla Concessione/Autorizzazione n. 2025150 del 05.06.2025 Canale di bonifica FOSSOLA (Bacino Fossola) (Prot. 48736 del 09.12.2025) (Allegato 9) per n. 4 attraversamenti di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello scolo consorziale Fossola (canale principale) lungo Viale Bologna, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, TRATTA I - L

F.26. è concesso l'uso della porzione di area demaniale del canale consorziale Fossola per realizzazione di n. 4 attraversamenti da eseguire in sub-alveo di cavidotti Enel, di cui al punto 2 del presente provvedimento, da realizzarsi lungo viale Bologna in comune di Forlì, quale impianto elettrico destinato al Pubblico Servizio di distribuzione di energia elettrica;

F.27. è autorizzata, per quanto di competenza, la realizzazione di n. 4 attraversamenti da eseguirsi in sub-alveo al manufatto di attraversamento stradale del canale consorziale Fossola, da eseguire con metodo di posa T.O.C. "Trivellazione Orizzontale Controllata", come da punto F.26, per posa di linee di pubblica utilità come di seguito specificato:

- TRATTA I - L : n.4 attraversamenti della rete ENEL per posa di cavidotti PEAD diametro 160, di cui n.1 da occupare da linee alla tensione di 15KV in rame (3x1x240 Cu), da eseguire alla profondità pari a m. 1,50 dal manufatto di tombinamento del canale;
- la tubazione rispetta la **distanza minima di m 1,50** prevista dall'Allegato Tecnico al vigente Regolamento di Polizia Idraulica consorziale, misurati dal limite esterno del manufatto di tombinamento del canale;
- le fosse di spinta e ricevimento devono essere realizzate mantenendo una distanza minima di m 3,00, misurati dal limite esterno del tombinamento del canale fino al limite più esterno dello scavo in dx e sx idraulica, nel rispetto della distanza minima prevista dall'Allegato Tecnico al vigente Regolamento di Polizia Idraulica consorziale;
- le condotte di progetto in attraversamento così realizzate non contrastano con la conservazione ed il corretto esercizio dei canali consorziali n.È sulla sua sezione idraulica di libero deflusso così come previsto dall'Art. 12 comma 2) del Regolamento di Polizia Idraulica vigente;

Prescrizioni relative alla Concessione/Autorizzazione n. 2025149 del 03.06.2025 Canale di bonifica VILLANOVA (Bacino Cosina) (Prot. 48742 del 09.12.2025) (Allegato 11) per n. 4 parallelismi e n. 4 attraversamenti di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello scolo consorziale VILLANOVA (Bacino Cosina) lungo Viale Bologna, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, TRATTA D - E e TRATTA U - V;

F.28. è concesso l'uso della porzione di area demaniale del canale consorziale Villanova per realizzazione di n. 4 attraversamenti da eseguire in sub-alveo di

cavidotti Enel, di cui al punto F,29 del presente provvedimento, da realizzarsi lungo viale Bologna in comune di Forlì, quale impianto elettrico destinato al Pubblico Servizio di distribuzione di energia elettrica.

F.29. è autorizzata, per quanto di competenza, la realizzazione di **n. 4 attraversamenti da eseguirsi in sub-alveo** al manufatto di attraversamento stradale del canale consorziale Villanova, da eseguire con metodo di posa T.O.C. "Trivellazione Orizzontale Controllata", come da punto F,28 del presente provvedimento, per posa di linee di pubblica utilità, come di seguito specificato:

- TRATTA D - E: n.4 attraversamenti della rete ENEL per posa di cavidotti PEAD diametro 160, di cui n.1 da occupare da linee alla tensione di 15KV in rame (3x1x240 Cu), da eseguire alla profondità pari a m. 1,50 dal manufatto di tombinamento del canale;
 - la tubazione dovrà rispettare la distanza minima di m 1,50 prevista dall'Allegato Tecnico al vigente Regolamento di Polizia Idraulica consorziale, misurati dal limite esterno del manufatto di tombinamento del canale;
 - le fosse di spinta e ricevimento dovranno essere realizzate mantenendo una distanza minima di m 3,00, misurati dal limite esterno del tombinamento del canale fino al limite più esterno dello scavo in dx e sx idraulica, nel rispetto della distanza minima prevista dall'Allegato Tecnico al vigente Regolamento di Polizia Idraulica consorziale;
 - le condotte di progetto in attraversamento così realizzate non dovranno contrastare con la conservazione ed il corretto esercizio dei canali consorziali n.È sulla sua sezione idraulica di libero deflusso così come previsto dall'Art. 12 comma 2) del Regolamento di Polizia Idraulica vigente;

F.30. è autorizzata, per quanto di competenza, la realizzazione di **n. 4 parallelismi interrati** nella fascia di rispetto tra 0 e m. 5,00 del canale consorziale Villanova, per posa di linee di pubblica utilità come di seguito specificato:

- TRATTA U - V : da eseguire con metodo di posa a cielo aperto, per posa di 4 cavidotti in PVC diametro 160, di cui n.1 da occupare da linee alla tensione di 15KV in rame (3x1x240 Cu), con profondità di posa delle condotte alla quota di circa m. 1,00 dal piano stradale, di lunghezza di circa ml. 50,00, alla distanza maggiore di m. 3,00 misurati dal limite esterno del manufatto di tombinamento del canale in parola alla condotta di progetto;
 - la rete di progetto nel suo tragitto sotterraneo dovrà essere opportunamente protetta e adeguatamente segnalata;
 - le distanze per il posizionamento del parallelismo dovranno essere riferite al limite esterno delle condotte, lato canale;
 - gli eventuali nuovi pozzetti di linea posizionati nella fascia tra 0 e 5,00, misurata da ciglio dello scolo consorziale Villanova, dovranno essere carrabili, idonei al passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale.

Prescrizioni relative alla Autorizzazione n. 2025148 del 03.06.2025 Canale di bonifica DUE TORRI (Bacino Cosina) (Prot. 48741 del 09.12.2025) (Allegato 10) **per n. 4 parallelismi di linea elettrica a 15KV in cavo sotterraneo, dello scolo consorziale Due Torri (Bacino Cosina) lungo Via Bassetta, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356, TRATTA S - T**

F.31. è autorizzata, per quanto di competenza, la realizzazione di **n.4 parallelismi interrati** nella fascia di rispetto tra 0,00 e m. 5,00 del canale consorziale Due Torri, per posa di linee di pubblica utilità, come di seguito specificato:

- TRATTA S - T da eseguire con metodo di scavo a cielo aperto, per posa di 4 cavidotti in Pvc Diametro 160, di cui n.1 da occupare da linee alla tensione di 15KV in rame (3x1x240 Cu), con profondità di posa delle condotte alla quota di circa m. 1,00 dal piano stradale, di lunghezza di circa ml. 155, alla distanza maggiore di m. 3,00 misurati dal limite esterno del manufatto di tombinamento canale in parola alla condotta di progetto.
 - la rete di progetto nel suo tragitto sotterraneo dovrà essere opportunamente protetta e adeguatamente segnalata;
 - le distanze per il posizionamento del parallelismo dovranno essere riferite al limite esterno delle tubazioni, lato canale;
 - eventuali nuovi pozzetti di linea posizionati nella fascia tra 0 e 5,00, misurata dal limite esterno del tombinamento dello scolo consorziale Due Torri dovranno essere carrabili, idonei al passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale.

Prescrizioni generali relative alle Autorizzazioni/concessioni del Consorzio di Bonifica della Romagna:

- F.32. le concessioni/autorizzazioni avranno durata di **anni venti ovvero con scadenza al 31/12/2044**. Alla sua naturale scadenza, l'autorizzazione potrà essere rinnovata previa nuova domanda da presentarsi almeno 90 giorni prima della naturale scadenza. Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla, con motivato provvedimento, per ragioni di interesse pubblico in qualsiasi momento, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzi equipollenti. In tal caso il Consorzio provvederà a rimborsare il rateo del canone di concessione per il periodo di mancato godimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà eventualmente di ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali;
- F.33. i lavori oggetto di autorizzazione dovranno essere obbligatoriamente conclusi entro il termine di **tre anni** dalla data del presente provvedimento. Eventuali proroghe dei termini anzidetti potranno essere concesse, dietro motivata richiesta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione consortile;
- F.34. il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare a persone, animali e cose, comprese le proprietà demaniali e/o consorziali, in relazione alla costruzione, manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di autorizzazione, come pure deve tenere indenne il Consorzio da ogni reclamo, azione e molestia anche di carattere giudiziario che possa essere promosso da terzi, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza degli stessi e per tutta la durata della concessione/autorizzazione;
- F.35. durante l'esecuzione e l'esercizio dell'opera nessun ostacolo dovrà essere posto al libero deflusso delle acque, nessun turbamento idraulico dovrà essere apportato alla rete di scolo, tanto consorziale che privata esistente nella zona; dovrà inoltre essere assicurata la continuità del transito lungo le zone di rispetto del canale consorziale ed a lavori ultimati tutte le pertinenze consorziali dovranno garantire le piene condizioni di esercizio secondo la regola d'arte, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente;
- F.36. eventuali future modifiche al progetto presentato, incluse varianti in corso d'opera, dovranno essere preventivamente richieste al Consorzio con specifica istanza;

F.37. la fascia di transito di m 5,00 di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia Idraulica dovrà essere sempre resa disponibile per consentire il passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale, nonché il deposito dei materiali di risulta provenienti dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora il transito dei mezzi per la manutenzione, nella fascia suddetta, danneggi eventuali opere fisse, seppur autorizzate, il Concessionario dovrà a sue spese ripristinarle senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo;

F.38. anche se non ripetuto nell'atto, in ogni caso le concessioni si intendono accordate:

- a. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b. con l'obbligo di riparare i danni derivanti al Consorzio od a terzi dalle opere, fatti o atti permessi. Qualora il Concessionario non provveda nel tempo fissatogli per la riparazione, pagherà le spese dei lavori che il Consorzio farà d'ufficio in sua vece, e che si riscuoteranno con le procedure di cui all'Art. 378 della Legge 20 Marzo 1865 n.2248, oltre alla perdita del deposito cauzionale;
- c. con facoltà del Consorzio di modificarla od imporvi altre condizioni con preavviso minimo di giorni 30 e, in casi di particolare urgenza, anche senza preavviso, fermo restando che il concessionario dovrà eseguire a proprie cura e spese tutti gli interventi richiesti dal Consorzio senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo o compenso di sorta;
- d. con l'obbligo del concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti locali, anche conseguenti al rilascio della concessione e del presente regolamento;
- e. con l'obbligo al pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo e in via anticipata e non frazionabile del **canone di concessione** determinati con delibera consorziale n. 0136/2021/CA. **Il canone di concessione annuale è determinato come segue:**

Per esecuzione locale tecnico "CC Cabina di consegna E-Distribuzione", lo scarico diretto di acque meteoriche per superficie impemobilizzata e utilizzo area derivante dal tominamento dello SCOLO CONSORZIALE DUE TORRI:

- **18 voce in delibera** - manufatto e scarico diretto acque meteoriche o reflue trattate con tubazione fino a Ø 315 per canali secondari scolo naturale:

€/cad 25,00 x n. 1 = € 25,00

- **25a voce in delibera** - strade, parcheggi, piazzali pubblici o privati autorizzati in fascia di rispetto tra m 0 e 5,00:

€/cad 150,00 x n. 1 = € 150,00

Per un totale di **Euro 175,00**

Per n. 10 attraversamenti di linea elettrica a 15kV in cavo sotterraneo dello SCOLO CONSORZIALE FOSSOLA 1 RAMO lungo Via Rio Cozzi, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356:

- **16a1 voce in delibera** - Attraversamento in sub-alveo con cavi e tubi sotterranei di qualunque tipologia, autorizzati con tubazioni Ø da 126 a 300 mm (canali secondari):

€/cad 100,00 x n. 10 = € 1.000,00

Per un totale di **Euro 1.000,00**

Per n. 10 parallelismi di linea elettrica a 15kV in cavo sotterraneo dello SCOLO CONSORZIALE SAN LAZZARO 4 RAMO lungo Via Rio Cozzi, dipendenti dalla

nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356:

- **17a voce in delibera** - parallelismi con tubazioni o cavi interrati autorizzati o tollerati in fascia tra 0 e 5 m (canali secondari):

€/cad. 50,00 x n. 10 = € 500,00

Per un totale di **Euro 500,00**

Per n. 4 attraversamenti di linea elettrica a 15kV in cavo sotterraneo dello SCOLO CONSORZIALE FOSSOLA lungo Viale Bologna, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356:

- **16a1 voce in delibera** - Attraversamento in sub-alveo con cavi e tubi sotterranei di qualunque tipologia, autorizzati con tubazioni Ø da 126 a 300 mm (canali secondari):

€/cad 200,00 x n. 4 = € 800,00

Per un totale di **Euro 800,00**

Per n. 4 attraversamenti di linea elettrica a 15kV in cavo sotterraneo dello SCOLO CONSORZIALE DUE TORRI lungo Via Bassetta, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356:

- **17a voce in delibera** - parallelismi con tubazioni o cavi interrati autorizzati o tollerati in fascia tra 0 e 5 m (canali secondari):

€/cad. 50,00 x n. 4 = € 200,00

Per un totale di **Euro 200,00**

Per n. 4 attraversamenti e n. 4 parallelismi di linea elettrica a 15kV in cavo sotterraneo dello SCOLO CONSORZIALE VILLANOVA lungo Viale Bologna, dipendenti dalla nuova cabina di consegna e trasformazione DE102777356:

- **16a1 voce in delibera** - Attraversamento in sub-alveo con cavi e tubi sotterranei di qualunque tipologia, autorizzati con tubazioni Ø da 126 a 300 mm (canali secondari):

€/cad 100,00 x n. 4 = € 400,00

- **17a voce in delibera** - parallelismi con tubazioni o cavi interrati autorizzati o tollerati in fascia tra 0 e 5 m (canali secondari):

€/cad. 50,00 x n. 4 = € 200,00

Per un totale di **Euro 600,00**

qualora il concessionario intenda recedere dalla concessione, dovrà inoltrare formale disdetta a mezzo raccomandata A.R. o via PEC entro e non oltre il 31.12 dell'anno precedente l'emissione del ruolo. In tal caso la disdetta decorrerà dal 01 gennaio dell'anno successivo. Le comunicazioni che perverranno al Consorzio successivamente al predetto termine comporteranno la validità della concessione e il conseguente obbligo di pagamento del canone anche per l'anno in corso alla data di ricevimento della disdetta;

- f. con l'obbligo al pagamento una tantum della **cauzione** di cui all'art. 15 del Regolamento di Polizia Idraulica, a garanzia dell'assolvimento dei canoni e delle obbligazioni tutte che assume con l'atto di concessione, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria a tempo indeterminato o somma di denaro, a titolo di cauzione infruttifera, che sarà restituita entro 60 gg. dalla scadenza, rinuncia, decadenza o revoca della concessione, fatti salvi i casi di inadempimento da parte del concessionario o del titolare dell'autorizzazione e

comunque dedotti eventuali crediti nel frattempo maturatisi a favore del Consorzio;

l'importo della cauzione è stabilito dalla delibera consorziale 01347/2015/CA ari a due annualità di canone. L'importo della cauzione potrà essere integrato qualora con il decorso del tempo detto importo venga ritenuto, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne consortile, inadeguato o qualora lo stesso sia stato utilizzato in seguito ad inadempienze del concessionario che non siano ritenute, ai sensi dell'atto di concessione/autorizzazione e della normativa vigente, suscettibili di revoca o decadenza della concessione stessa;

- g. con l'obbligo del concessionario di comunicare l'inizio e la fine dei lavori su apposita modulistica allegata alla autorizzazione, pena la decadenza della stessa. In caso di inottemperanza, eventuali interventi effettuati saranno considerati abusivi in quanto espressa violazione alle disposizioni del regolamento di Polizia Idraulica, con le conseguenze di legge. La comunicazione di fine lavori costituirà ad ogni effetto, asseverazione del concessionario e del Direttore dei Lavori attestante la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni della autorizzazione, nonché al rispetto di tutte le ulteriori norme di legge (edilizia, sismica, ambientale etc.) che disciplinano le opere stesse;
 - h. con l'obbligo per il concessionario di provvedere a sue spese alla manutenzione delle opere autorizzate, adeguandosi alle eventuali disposizioni impartite dal personale consortile, nonché, al termine o alla revoca o decadenza della autorizzazione, a rimuoverle ed a ridurre i luoghi al pristino stato, con oneri a proprio carico;
 - i. con l'obbligo per il concessionario di presentare l'autorizzazione ricevuta ad ogni richiesta dei dipendenti consorziali incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica;
 - j. con l'obbligo per il concessionario di provvedere a richiedere le eventuali necessarie autorizzazioni ad altri enti, privati o uffici pubblici, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità in caso di inosservanza di tale prescrizione;
 - k. con l'obbligo del concessionario di rimborsare al Consorzio i maggiori oneri di manutenzione e/o esercizio derivati delle opere oggetto di autorizzazione;
 - l. fatta salva la possibilità del Consorzio di intraprendere qualunque azione sui canali o sulle pertinenze consortili che, in vista del perseguimento dell'interesse pubblico, possa pregiudicare le facoltà accordate al privato con l'atto di concessione. In tal caso al Concessionario non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento per il mancato utilizzo, seppure prolungato nel tempo, delle opere oggetto di autorizzazione;
- F.39. l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate negli atti di autorizzazione, comporta automaticamente la decadenza della stessa;
- F.40. in caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del fondo interessato dall'opera oggetto di autorizzazione, il nuovo proprietario, qualora sia interessato all'uso della predetta opera concessionata, sarà tenuto a presentare domanda di subentro nell'atto di autorizzazione, con contestuale assenso scritto da parte del precedente concessionario. In difetto, l'autorizzazione continuerà a produrre i propri effetti nei confronti del concessionario originario che continuerà a rispondere direttamente degli eventuali canoni e degli obblighi derivanti dalla autorizzazione stessa;
- F.41. è vietata ogni forma di subconcessione;

- F.42. il Concessionario è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.

Condizioni essenziali:

- F.43. durante le fasi di scavo, andranno adottati adeguati accorgimenti atti ad evitare il danneggiamento del tombinamento del canale. Il tutto previo avviso dell'inizio della fase lavorativa al fine di programmare un eventuale sopralluogo da parte del personale consortile incaricato;
- F.44. qualora vengano riscontrati nel tempo vizi nell'esecuzione dell'attraversamento, il Concessionario dovrà adeguare a sue spese le opere autorizzate, dietro semplice invito ed entro il periodo di tempo assegnato dal Consorzio;
- F.45. è fatto divieto di eseguire opere provvisorie di accantieramento (ture, attraversamenti, scarichi ecc), senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;
- F.46. eventuali pozzetti di linea o di consegna dovranno rispettare le distanze da Regolamento Consorziale e, entro la fascia di m 3,00 misurata dal limite esterno del manufatto di tombinamento dello scolo consorziale dovranno essere carrabili, idonei al passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale;
- F.47. le condotte nel loro tragitto dovranno essere adeguatamente protette e opportunamente segnalate;
- F.48. nessun onere sarà imputabile al Consorzio e alle sue maestranze, o a eventuali soggetti terzi aventi diritto, per eventuali danni prodotti alle opere realizzate dal Concessionario (pavimentazioni, linee di rete in attraversamento, etc.) anche se autorizzate, nell'esercizio dei lavori di manutenzione sul canale o in dipendenza degli stessi per il passaggio con i relativi mezzi d'opera. Il Consorzio sarà fatto salvo inoltre da ogni reclamo, azione anche di carattere giudiziario e richieste risarcitorie ovvero per il rimborso di eventuali spese di ripristino di tutte le opere suddette. Eventuali interventi di ripristino saranno a completa cura e spese del Concessionario;
- F.49. qualora il Consorzio ritenga di variare le dimensioni del canale per necessità idrauliche sopraggiunte e comunque per motivi di pubblica utilità o qualora vengano riscontrati nel tempo vizi nell'esecuzione della tombinatura, il Concessionario dovrà modificare o demolire a sue spese le opere concesionate, dietro semplice invito ed entro il periodo di tempo assegnato dal Consorzio;
- F.50. durante l'intervento, dovranno essere adottati adeguati accorgimenti per non danneggiare il manufatto di tombinatura esistente alloggiato nel canale consorziale;
- F.51. si rende edotto l'intestatario che sul manufatto di tombinatura sussistono diritti di soggetti terzi, ai quali il concessionario dovrà rivolgersi per l'ottenimento dei necessari nulla-osta; nel caso in specie il Comune di Forlì in quanto gestore della viabilità comunale;

G) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:

Elettrodotto

- G.1 in merito alla tutela archeologica, le operazioni di scavo dovranno essere sottoposte a controllo archeologico in corso d'opera; in caso di rinvenimento di depositi archeologici, potranno essere richiesti accertamenti e/o scavi estensivi e, prima di realizzare le opere in progetto, si dovrà procedere con lo scavo di quanto emerso secondo le indicazioni fornite dalla direzione scientifica. In base ai rinvenimenti effettuati potranno inoltre essere valutate ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la

compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali;

- G.2 tutte le operazioni dovranno essere eseguite da ditte archeologiche e/o archeologi specializzati ai sensi del D.M. 244 del 2019 con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza. Al termine delle operazioni e a prescindere dal rinvenimento di evidenze archeologiche dovrà essere consegnata una relazione finale corredata da adeguata documentazione grafica e fotografica redatta in conformità a quanto indicato nel Regolamento acquisito con D.S. n. 25/2022, disponibile sul sito della Soprintendenza;
- G.3 la ditta incaricata del controllo dovrà essere puntualmente informata, dalla committenza e dalla direzione dei lavori, delle prescrizioni ivi contenute, raccomandando la consegna di copia della presente nota;
- G.4 dovrà essere comunicato alla Soprintendenza il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori con un congruo anticipo (almeno dieci giorni prima);

Impianto fotovoltaico

- G.5 in merito alla tutela archeologica, si suggerisce in via cautelativa di svolgere qualche indagine preventiva a campione nell'area per accertare se le operazioni previste (in particolare infissione di pali) possano danneggiare eventuali strutture sepolte di cui si ignora attualmente l'esistenza ed evitare eventuali azioni di tutela in corso d'opera a seguito di rinvenimenti fortuiti (art. 28 D.Lgs. n. 42/2004) e si chiede di prendere contatti con la Soprintendenza al fine di concordare le modalità di attuazione delle misure di tutela archeologica per la cui esecuzione si consiglia di procedere possibilmente prima dell'inizio lavori in modo da disporre col dovuto anticipo dei dati necessari a una corretta pianificazione delle attività;
- G.6 nel caso in cui si dovessero rinvenire fortuitamente livelli e/o reperti archeologici durante lo svolgimento dei lavori, in base a quanto previsto dagli artt. 20 e 90 del D.Lgs. n. 42/2004 è fatto divieto di danneggiare e/o distruggere i depositi archeologici intercettati e l'obbligo di segnalare all'autorità competente ogni rinvenimento garantendone la conservazione;

H) Arpae - APA Est:

- H.1. nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione - DPA), attorno alle cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;
- H.2. le terre e rocce da scavo dovranno essere gestite secondo il D.P.R. n. 120/2017;

I) Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna (AUSL), Dipartimento di Sanità Pubblica, U.O. Igiene e Sanità Pubblica Forlì-Cesena (ad integrazione della prescrizione H1 sopra riportata):

- I.1. nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione - DPA) non dovranno essere svolte attività (comprese quelle lavorative) riguardanti sia la manutenzione dell'impianto fotovoltaico, sia la manutenzione della siepe perimetrale, sia le attività agricole previste tra i pannelli fotovoltaici, che consentano la permanenza di persone per un periodo pari o superiore alle 4 ore giornaliere, nel rispetto del D.P.C.M. 08.07.2023 a tutela dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

J) Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione elettrica

- J.1. dovrà essere garantita la **massima salvaguardia del noceto** presente nelle aree individuate per il passaggio dell'elettrodotto all'interno della particella catastale 2533 del foglio n. 109; considerato che la presente autorizzazione viene rilasciata sul progetto definitivo, si prescrive che in fase di redazione del progetto esecutivo della linea elettrica e nel corso dei lavori per la realizzazione della stessa, lo **scavo per il posizionamento venga realizzato tra la prima e la seconda fila di noci** (lato fosso stradale) **in posizione di interasse tra le file, ad una profondità non inferiore a 2 metri dall'attuale quota del piano di campagna**, per evitare interferenze o problematiche, sia all'elettrodotto che all'apparato radicale delle piante;
- J.2. **la data di inizio dei lavori** di costruzione delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica (di cui al Progetto Definitivo) dovrà essere **preventivamente comunicata** ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena e al Comune di Forlì;
- J.3. **i lavori di costruzione** delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica di cui al punto precedente dovranno essere **condotti a termine entro 3 anni** dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica, salvo eventuale proroga che dovrà essere richiesta ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena prima della scadenza stabilita;
- J.4. la dichiarazione di **regolare esecuzione dei lavori** e della **data di messa in esercizio** delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica **dovrà essere trasmessa** ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena e al Comune di Forlì, **entro 3 mesi** da quando questa sarà avvenuta;
- J.5. **l'impianto dovrà essere collaudato entro 4 anni dalla messa in esercizio**, a norma dell'art. 5 della L.R. 8/2024, a cura del titolare dell'autorizzazione all'esercizio che trasmetterà il certificato di collaudo ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena;
- J.6. l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui la Società E-distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla **costruzione ed esercizio** delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica in oggetto, sollevando Arpae da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;
- J.7. la Società E-distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la **costruzione e l'esercizio** dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento;
- J.8. la Società E-distribuzione S.p.A. deve inoltre adempiere alle **prescrizioni e condizioni, contenute nelle determinazioni** espresse dagli Enti/Aziende della Conferenza di servizi, relative alla costruzione ed esercizio delle infrastrutture elettriche appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- J.9. nel caso di dismissione dell'impianto di produzione, **l'obbligo di rimozione e di ripristino dei luoghi non riguarda l'opere dell'impianto di rete per la connessione** (di cui al Progetto Definitivo) che rimarrà in esercizio in quanto facente parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica.
- J.10. qualora la realizzazione dell'elettrodotto di cui trattasi dovesse avvenire prima di quella degli elettrodotti relativi ai due impianti in corso di autorizzazione, presentati dalla Spi Agri S.S. di Baldini Riziero e c. - Società Agricola, che seguono esattamente lo stesso percorso, **dovranno essere poste in opera anche le polifore previste dai progetti di detti impianti**, in modo che, terminati i lavori relativi all'elettrodotto di cui

in oggetto, non sia necessario effettuare ulteriori scavi a cielo aperto o nuove T.O.C. per la realizzazione degli elettrodotti relativi agli altri due impianti;

Prescrizioni di carattere generale

- J.11. la società proponente dovrà ottemperare alle specifiche prescrizioni indicate dagli enti presenti in conferenza e sopra riportate, provvedendo a darne comunicazione agli enti competenti e per conoscenza a questa Agenzia;
- J.12. i lavori dovranno iniziare **entro 3 anni** dal rilascio dell'autorizzazione e terminare **entro 3 anni** dalla data di inizio lavori, ai sensi dell'art. 15, comma 2, ultimo periodo del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- J.13. dovrà essere data comunicazione di inizio e fine lavori al Comune di Forlì e ad Arpae;
- J.14. a fine lavori, dovrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità dell'impianto (SCCEA) al Comune di Forlì e ad Arpae per conoscenza;
- J.15. ai sensi della delibera della Direzione Amministrativa di Arpae n. DEL-2016-55 del 15.04.2016, prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà corrispondere una cauzione finanziaria a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, nelle modalità descritte nella relazione di dismissione, da versare ad Arpae mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 01 settembre 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati come previsto dalle suddette norme;
- J.16. l'importo della garanzia dovrà essere pari al costo di dismissione determinato nel progetto presentato e approvato in sede di Conferenza dei Servizi (30.465,00 + IVA al 22%) pari al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale **(importo totale comprensivo di I.V.A. pari a 37.167,30 €)**;
- J.17. la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;
- J.18. **la cauzione/garanzia finanziaria dovrà essere presentata prima della comunicazione di inizio lavori, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo, previa diffida**; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata sarà subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato ad Arpae;
- J.19. il proponente si impegna a fornire la garanzia finanziaria per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), nel rispetto di quanto definito al punto successivo;
- J.20. i costi del piano di attuazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
- J.21. la mancata presentazione della garanzia finanziaria, o il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporteranno, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;

- J.22. lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fidejussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e le misure di reinserimento o recupero ambientale; la restituzione della garanzia potrà avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi interessati dall'impianto e le misure di reinserimento o recupero ambientale, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;
- J.23. il titolare dell'autorizzazione, al termine del periodo di produzione dell'impianto, dovrà provvedere alla dismissione dell'impianto e alla rimessa in pristino dei luoghi, ripresentando a questa Agenzia e al Comune di Forlì, almeno **sei mesi prima** della cessazione dell'attività di produzione dell'energia, il relativo progetto confermando o aggiornando i tempi, i costi e le modalità di rimessa in pristino; tale progetto dovrà essere preventivamente riesaminato ed approvato;
- J.24. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- J.25. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- J.26. eventuali varianti in corso d'opera (anche anche qualora siano richieste specificatamente dagli enti interessati), dovranno essere preventivamente comunicate a questa Agenzia e al Comune di Forlì, valutate ed eventualmente autorizzate con le procedure previste dal D.Lgs. n. 190/2024; una volta realizzato l'impianto, per ogni richiesta di variazione o modifica rispetto al progetto approvato, dovrà essere seguita la stessa prassi;
- J.27. eventuali richieste di proroga per l'inizio lavori, o per la presentazione della SCCEA, dovranno essere preventivamente comunicate a questa Agenzia e al Comune di Forlì;
- J.28. dovrà essere predisposta ed inviata annualmente all'Unità Impianti del SAC di Forlì-Cesena di Arpae, entro il mese di febbraio, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferiti all'anno precedente;
- J.29. rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 2004 n. 504 e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);
- J.30. rimane in capo al proponente l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo, cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni recepite dalla presente autorizzazione, mediante la presentazione, prima della scadenza delle stesse, di apposita domanda nei modi previsti dalla legge;
14. **di specificare** che il presente atto dovrà essere conservato ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
15. **di fare salvi:**
- i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;

- quanto altro previsto dalla normativa relativamente alla prevenzione incendi;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - la possibilità dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
16. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
17. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex IGENTEart. 6-bis della Legge n. 241/90;
18. **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
19. **di dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
20. **di trasmettere** il presente provvedimento al Le Centurie Soc. Agr. s.s., al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, al Servizio Sistemi Ambientali Area Est di Arpae, all'Azienda USL di Romagna - D.S.P. di Forlì, al Comune di Forlì, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, a E-Distribuzione S.p.A., a Terna Rete Italia S.p.A., a ANAS S.p.A., a HERA S.p.A., a Snam Rete Gas S.p.A., al Consorzio di Bonifica della Romagna, a FiberCop S.p.A., all'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, all'Aeronautica Militare, al Comando Marittimo Nord (Ufficio Infrastrutture e Demanio), al Comando Militare Esercito Emilia-Romagna (SM - Ufficio Personale, Logistico, e Servizi Militari), ad ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ad ENAV - Ente Nazionale di Assistenza al Volo, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Innovazione sostenibile, Imprese, Filieri produttive), al Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO 1

Decisioni assunte dalla Conferenza dei Servizi riguardo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nel corso della riunione conclusiva del 12.06.2025

ESAME OSSERVAZIONI PERVENUTE E DECISIONI IN MERITO

(Pubblicazione sul BUR del 14.08.2024 Parte Seconda n. 271, rettifica pubblicata sul BUR del 28.08.2024 Parte Seconda n. 276 e ri-pubblicazione sul BUR n. 101 del 23.04.2025)

(Consegna delle raccomandate ai proprietari completata in data 02.09.2024)

(Prima pubblicazione) Scadenza deposito di 60 gg per osservazioni: 13.10.2024 (pubblicazione) e 27.10.2024 (rettifica)

(Ri-pubblicazione) Scadenza deposito di 30 gg per osservazioni: 23.05.2025

Proponenti dell'osservazione	Dati catastali	
	Foglio	Mappali
[omissis] [omissis] in qualità di comproprietari della particella catastale 2533 del foglio n. 109. Osservazione 1 pervenuta in data 03.09.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/158231 Osservazione 2 pervenuta in data 31.10.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/197270	109	2533
<u>Sintesi dell'osservazione 1</u> Sul lotto di proprietà insiste, da decenni, un prezioso noceto che si estende sino a pochissimi metri dal confine; sono richieste rassicurazioni sul fatto che la piantagione non sarà in alcun modo danneggiata dall'opera. Viene chiesta la trasmissione di un particolare tecnico adeguatamente preciso, che indichi a quale distanza dal confine saranno approntate le opere di posa dei cablaggi lungo viale Bologna, con indicazione dell'esatta misura. <u>Sintesi dell'osservazione 2</u> I proprietari sollecitano la trasmissione di elaborati grafici agli atti che consentano di comprendere, con adeguata certezza, se la posa della nuova linea in MT sarà mantenuta ad una distanza sufficiente dalla piantagione in modo da poterla interamente preservare. Tramite il loro legale, i proprietari dei terreni presentano OPPOSIZIONE CONDIZIONATA al progetto di cui alla procedura autorizzativa in esame, nella sola ipotesi che il medesimo preveda la posa in opera della linea elettrica in MT lungo la SS9, nel tratto corrispondente alla proprietà dell'osservante, ad una distanza tale da compromettere o danneggiare la piantagione ivi insistente. .		
<u>Sintesi delle controdeduzioni del proponente</u> pervenute in data 30.03.2025 e acquisite al prot. n. PG/2024/60064 del 31.03.2025 In merito alla richiesta dei Sigg. [omissis] il proponente allega alle integrazioni		

documentali del 31.03.2025 l'elaborato grafico progettuale redatto da E-Distribuzione SPA relativa al parallelismo con la SS9 "VIA EMILIA - VIALE BOLOGNA" della linea elettrica 15 KV interrata. In particolare viene realizzata una sezione apposita in corrispondenza della proprietà Servetti, evidenziando la profondità del cavidotto e la sua distanza minima dal ciglio fosso.		
<u>Decisioni della Conferenza</u> Si valuta positivamente la risposta della ditta che ha fornito un nuovo elaborato progettuale vidimato da E-Distribuzione, con il quale risponde in maniera specifica alla richiesta dei proprietari del lotto, fornendo il dettaglio tecnico delle modalità con cui avverrà la posa della linea elettrica lungo il tratto di strada che fiancheggia il lotto di proprietà e dal quale si evince che la salvaguardia della piantagione di noci che vi insiste sarà rispettata. Arpae precisa, a sostegno di quanto richiesto dal proprietario in merito alla preservazione delle coltivazioni presenti sul campo, che la tutela degli alberi da frutto sarà anche tutelata per quanto compatibile con l'intervento da realizzare, mediante una specifica <u>prescrizione</u> che verrà inserita nell'atto autorizzativo. L'osservazione può considerarsi <u>accolta</u>. Si precisa altresì che il SAC di Arpae, in un'ottica di collaborazione con gli osservanti, ha ritenuto di congruo trasmettere (tramite PEC in data 30.05.2025 con nota prot. n. PG/2025/100729) la risposta della ditta alle osservazioni del proponente, allegando alla nota copia dell'elaborato progettuale contenente i dettagli tecnici richiesti.		
<u>Conclusioni</u> Vengono approvati gli elaborati progettuali e viene stabilita l'<u>apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità</u> nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente atto autorizzativo, con particolare riferimento alla prescrizione J.1 volta alla tutela dei noci presenti sulla particella catastale 2533 del foglio n. 109, per quanto compatibile con l'intervento oggetto della presente autorizzazione, che sarà realizzato minimizzando i danni alle colture.		

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.